*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 162° - Numero 206**




# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Sabato, 28 agosto 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
**2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
**3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
**5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

### AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO







# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2021.

**Affidamento della gestione del Comune di San Giuseppe Jato ad una commissione straordinaria.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di San Giuseppe Jato (Palermo) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative dell'11 giugno 2017;

Visto il decreto del presidente della Regione Siciliana del 13 novembre 2020, con il quale a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e della metà più uno dei consiglieri comunali assegnati all'ente è stato nominato un commissario straordinario con i poteri di sindaco, giunta e consiglio comunale;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 luglio 2021, alla quale è stato debitamente invitato a partecipare il presidente della Regione Siciliana;

Decreta:

Art. 1.

La gestione del Comune di San Giuseppe Jato (Palermo) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Esther Mammano - viceprefetto;

dott.ssa Federica Nicolosi - viceprefetto aggiunto;

dott.ssa Susanna Conte - funzionario economico finanziario.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 9 luglio 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

*Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2021*
*Foglio n. 2232*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel Comune di San Giuseppe Jato (Palermo), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative dell'11 giugno 2017, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione, nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

All'esito di indagini svolte dalle forze dell'ordine sugli amministratori eletti e sui componenti dell'apparato burocratico, che hanno evidenziato possibili forme di condizionamento dell'amministrazione locale da parte di organizzazioni criminali operanti sul territorio di San Giuseppe Jato, il prefetto di Palermo ha disposto, per gli accertamenti di rito, con decreto del 29 settembre 2020, l'accesso presso il suddetto comune, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.





Nel corso dell'accesso ispettivo, a seguito delle intervenute dimissioni del sindaco, dei membri della giunta e del consiglio comunale, il presidente della Regione Siciliana, con decreto del 13 novembre 2020, nel prendere atto della decadenza degli organi del Comune di San Giuseppe Jato, ha nominato in loro sostituzione un commissario straordinario.

Al termine dell'indagine ispettiva, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il prefetto di Palermo, sentito nella seduta del 5 maggio 2021 il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Palermo - direzione distrettuale antimafia, ha trasmesso l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

Le indagini giudiziarie e le conseguenti operazioni di polizia susseguitesi negli anni hanno attestato l'alto indice criminale assunto dalle famiglie mafiose presenti sul territorio di San Giuseppe Jato nell'assetto operativo dell'organizzazione di stampo mafioso denominata «cosa nostra», cosche mafiose la cui pericolosità è stata acclarata nei numerosissimi procedimenti giudiziari nei quali risultano spesso associate agli esponenti di vertice di «cosa nostra».

La relazione prefettizia ha evidenziato l'esistenza di una fitta rete di frequentazioni e parentele, dirette o acquisite, di esponenti delle locali famiglie mafiose con numerosi amministratori sia della maggioranza che della minoranza consiliare del Comune di San Giuseppe Jato.

Rapporti di vicinanza che si sono manifestati anche in contesti pubblici quali matrimoni, cerimonie o altri eventi come nel caso dei festeggiamenti di un centenario, stretto parente di un noto esponente mafioso, ai quali hanno partecipato l'ex sindaco, l'ex vicesindaco e l'ex presidente del consiglio comunale, recatisi nell'abitazione del festeggiato, circostanza che ha avuto un ampio risalto sulla stampa locale. Così anche in occasione della prima edizione di un festival di cultura agroalimentare, svoltosi in Germania, al quale hanno attivamente presenziato alcuni dei suddetti ex amministratori, presentando sei aziende del territorio di San Giuseppe Jato, quattro delle quali sono risultate amministrate da soggetti legati alla criminalità organizzata. Altro episodio segnalato è la partecipazione del sindaco e del vicesindaco ai funerali di una persona strettamente congiunta a componenti di una notissima famiglia mafiosa locale.

A questo riguardo, la relazione prefettizia sottolinea come tali episodi, di carattere pubblico, testimoniano la vicinanza degli amministratori di San Giuseppe Jato alle locali consorterie mafiose ed «attengono ad una caratteristica forma di controllo del territorio storicamente operata da "cosa nostra" in quanto manifestano forme di rispetto che soggetti delle istituzioni mostrano nei confronti di chi è notoriamente appartenente o comunque vicino all'organizzazione criminale».

Strette relazioni con ambienti criminali vengono segnalate anche nei riguardi di numerosi dipendenti comunali, tra i quali un ex responsabile di un servizio, ora in quiescenza, un dipendente coniugato con un esponente mafioso attualmente detenuto in regime di 41-*bis* per il reato di associazione di tipo mafiosa, nonchè un dipendente dell'ufficio tecnico che risulterebbe - da dichiarazioni rese da diversi collaboratori di giustizia - essere organico ad una delle locali famiglie mafiose.

La relazione prefettizia ha trattato con particolare attenzione la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel Comune di San Giuseppe Jato. Gli esiti ispettivi emersi in tale settore hanno messo in luce molteplici violazioni di legge negli affidamenti comunali che di fatto hanno favorito due società, entrambe riconducibili al locale contesto mafioso.

La normativa regionale in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani prevede un complesso *iter* istruttorio in base al quale - previa individuazione degli ambiti territoriali ottimali (ATO) e delle A.R.O. (Aree raccolta ottimali) - è riconosciuto ai comuni, in forma singola o associata, l'esercizio delle funzioni in materia di rifiuti, compresa la stipula del contratto d'appalto. In particolare, le leggi regionali n. 9/2010 e n. 3/2013 prevedono che i comuni - previa costituzione di un A.R.O. - per procedere in forma singola o associata, all'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti devono preventivamente presentare all'assessorato regionale un apposito piano di intervento completo degli atti di gara affidando poi il servizio dopo aver acquisito il parere dell'assessorato regionale.

Il Comune di San Giuseppe Jato in associazione con altro ente locale procedeva alla costituzione dell'A.R.O. denominata «Jato ambiente» che, effettuati i numerosi, preliminari, adempimenti istruttori predisponeva il prescritto progetto unico di gestione del servizio raccolta e smaltimento rifiuti approvato dalla regione con decreto dell'11 marzo 2015. Conseguentemente, da quella data, il Comune di San Giuseppe Jato e l'ente locale associato costituiti in A.R.O. assumevano, sulla base delle disposizioni regionali, la titolarità esclusiva della gestione del servizio in questione che avrebbero dovuto garantire e svolgere secondo le menzionate normative.

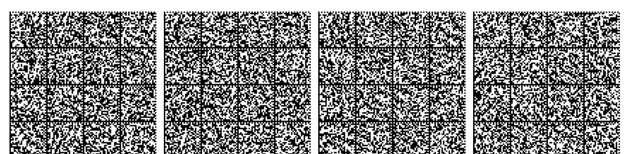
L'amministrazione comunale di San Giuseppe Jato ha però poi proceduto disattendendo le regole previste dall'A.R.O. e - come dettagliatamente rilevato nella relazione del prefetto - ha adottato, reiteratamente, numerose determine dirigenziali che hanno dato luogo, in un ristretto arco temporale, a numerose procedure negoziate e ripetute proroghe, arbitrariamente disposte, realizzando quindi una sistematica, artificiosa frammentazione del servizio in deroga all'obbligo di espletare gare ad evidenza pubblica e di acquisire la certificazione antimafia.

La relazione del prefetto pone in rilievo come il descritto *modus operandi* abbia prodotto un sostanziale monopolio del servizio dal quale hanno tratto vantaggio due imprese - i cui titolari sono «vicini» al primo cittadino e/o stretti congiunti di soggetti contigui o riconducibili alla locale criminalità - le quali hanno agito come fossero un unico centro di interesse alternandosi, tra il 2017 e il 2019, nell'espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti a San Giuseppe Jato. Peraltro, per una delle suddette società, nel 2019 è stato disposto dall'autorità giudiziaria il sequestro preventivo «per equivalente» del 100% delle quote nominali del capitale (pag. 9).

Il prefetto di Palermo ha evidenziato che le predette società affidatarie sono state destinatarie di provvedimenti prefettizi interdittivi antimafia emessi in data 13 agosto 2019 e 6 settembre 2019 e successivamente confermate. Una delle predette società è risultata *de facto* amministrata da un imprenditore indicato da alcuni collaboratori di giustizia come appartenente ad una nota famiglia mafiosa di San Giuseppe Jato e con documentate frequentazioni di esponenti della criminalità organizzata; così anche nei riguardi dell'altra società affidataria del servizio rifiuti sono stati accertati legami di parentele tra l'assetto societario di questa ed esponenti delle locali famiglie mafiose.

Anche le verifiche effettuate nel settore edilizio e in particolare presso lo sportello unico per l'edilizia comunale (S.U.E.) hanno posto in rilievo una gestione «familistica» dei relativi procedimenti; la relazione del prefetto evidenzia come una parte consistente delle





pratiche edilizie risultano presentate da tre liberi professionisti, uno dei quali già assessore e consigliere comunale mentre un altro ha legami familiari con noti esponenti mafiosi di San Giuseppe Jato, nonchè stretti rapporti di frequentazioni con l'ex primo cittadino e con un dipendente comunale dello sportello S.U.E.

Dal lavoro svolto dalla commissione d'accesso è risultato che su un totale di 150 pratiche in materia edilizia presentate agli atti del comune, circa un terzo è riconducibile ai predetti tre professionisti, percentuale assai elevata se si considera che l'esame complessivo delle suddette pratiche ha attestato che le stesse sono state trattate complessivamente da 31 professionisti; analoga proporzione è stata riscontrata dalle verifiche dei fascicoli relativi alle concessioni o rinnovi di concessioni cimiteriali.

In relazione a tali fatti, accertati anche da indagini dell'Arma dei carabinieri e suffragati da fonti tecniche di prova, il prefetto di Palermo evidenzia la possibile sussistenza di una «cabina di regia» occulta, in grado di influire sulla regolare trattazione delle pratiche edilizie presentate allo sportello S.U.E.

Ulteriori elementi che attestano una gestione dell'ente avulsa dal rispetto dei principi di legalità sono emersi in merito alle attività di somministrazione di bevande e alimenti, la cui apertura è soggetta a S.C.I.A., atteso che molte di queste risultano operare nonostante i loro titolari siano soggetti notoriamente legati alle locali consorterie mafiose.

Viene al riguardo segnalata, tra le altre, la procedura - curata da uno dei sopra menzionati professionisti - relativa ad un esercizio commerciale il cui titolare è un soggetto pregiudicato, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per due anni, ostativa alla titolarità di licenza commerciale.

Nella relazione prefettizia viene evidenziato che l'amministrazione comunale ha omesso di effettuare, anche solo a campione, i dovuti accertamenti antimafia sulle richieste pervenute al comune, inerzia tanto più grave se si considera il numero ridotto degli esercizi commerciali in attività e delle relative S.C.I.A. presentate ai Comune di San Giuseppe Jato.

Il prefetto di Palermo si sofferma inoltre sulla vicenda concernente la realizzazione del locale palazzetto dello sport ponendo in rilievo come il complessivo *iter* dei lavori evidenzi uno sviamento dell'azione amministrativa dal perseguimento dei pubblici interessi a beneficio di quelli della criminalità organizzata.

I relativi lavori, finanziati con oltre 6 milioni di euro che avrebbero dovuto concludersi nel triennio 2005/2007, sono stati costellati da ripetute interruzioni e numerose irregolarità, susseguitesi nel tempo e continuate anche nel corso della consiliatura oggetto dell'accesso ispettivo. Viene infatti evidenziato che sebbene si tratti di lavori sopra soglia non risulta che l'amministrazione comunale eletta nel 2017 abbia definito il procedimento di acquisizione della necessaria certificazione antimafia nei confronti della ditta affidataria che, a sua volta, ha concesso in subappalto il servizio di rifornimento pietrame ad altra ditta i cui gestori hanno collegamenti con esponenti della criminalità organizzata di tipo mafioso.

Peraltro, l'operato della ditta subappaltatrice, come ampiamente documentato nella relazione della commissione d'indagine, si è dimostrato irregolare, avendo la medesima fornito materiale inerte non proveniente da cava autorizzata, causando l'ennesima interruzione dei lavori a seguito del conseguente provvedimento giudiziario di sequestro del cantiere. Nonostante le inadempienze contrattuali e i danni subiti dal Comune di San Giuseppe Jato quale stazione appaltante dell'opera, non sono state intraprese azioni legali nei confronti delle predette ditte a favore delle quali, anzi, risulta siano stati eseguiti diversi pagamenti.

L'insufficiente attività istruttoria e la mancanza di controlli è stata evidenziata dal prefetto anche nelle modalità seguite dall'amministrazione comunale per l'erogazione dei buoni spesa alimentari o di prima necessità destinati alla fascia più bisognosa della cittadinanza a seguito dell'emergenza da COVID-19. La verifica delle istanze presentate al comune per ottenere il sussidio ha evidenziato che circa un terzo delle domande accolte risulta irregolare per la mancata verifica dei requisiti soggettivi e/o socio-economici richiesti per poter beneficiare degli aiuti. Tale *modus procedendi* ha comportato che parte dei buoni spesa sono stati assegnati a soggetti che non ne avevano diritto o aventi legami con la criminalità organizzata.

La cattiva gestione della cosa pubblica si manifesta anche dalla inefficace riscossione dei tributi locali, in particolare dell'IMU e della TARI, con grave danno per le finanze comunali; la commissione di accesso ha accertato una consistente area di evasione dei tributi comunali che si è ulteriormente incrementata durante l'ultima amministrazione comunale superando nell'anno 2020 la percentuale del 60% dei contribuenti. A questo riguardo il prefetto di Palermo ha sottolineato che i mancati introiti dei tributi locali sono dovuti soprattutto alla scarsa capacità di riscossione dell'ente, inefficienza aggravata dallo scarso senso civico di una parte consistente della cittadinanza, compresi numerosi ex amministratori, dipendenti comunali e loro familiari, ai quali si aggiungono molti soggetti affiliati o riconducibili alle locali cosche mafiose.

Le circostanze analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto hanno dunque rilevato una serie di condizionamenti, nell'amministrazione comunale di San Giuseppe Jato, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può intervenire anche quando sia già stato emesso provvedimento per altra causa, differenziandosene per funzione ed effetti. Nell'ipotesi di San Giuseppe Jato, con decreto del presidente della Regione Siciliana del 13 novembre 2020, è stato nominato un commissario straordinario, il quale in sostituzione degli organi ordinari esercita i poteri di sindaco, giunta e consiglio comunale.

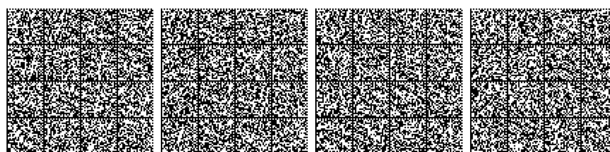
Pertanto si propone l'adozione della misura di rigore nei confronti del Comune di San Giuseppe Jato (Palermo), con conseguente affidamento della gestione dell'ente locale ad una commissione straordinaria cui, in virtù dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire, nel tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa ai principi di legalità ed al recupero delle esigenze della collettività.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 28 giugno 2021

*Il Ministro dell'interno:* LAMORGESE







# Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo
Area Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

Prot. n. 6 maggio 2021

AL SIGNOR MINISTRO DELL'INTERNO
ROMA

OGGETTO: Comunè di San Giuseppe Jato (PA) – Relazione ai sensi dell'art.143del T.U.E.L., ad esito dell'accesso ispettivo.

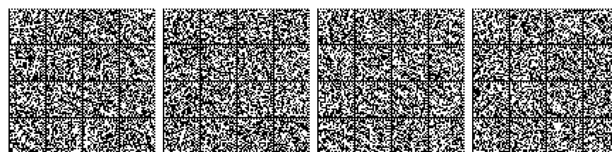
Come noto, giusta delega del Ministro dell'Interno di cui al D.M. n.17102/128/56 (28) del 22 settembre 2020 lo scrivente, con decreto 2014/N.C. del 29 settembre scorso, ha disposto l'accesso presso il Comune di San Giuseppe Jato per lo svolgimento delle attività volte a verificare l'eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 dell'articolo 143 T.U.E.L., come sostituito dall'articolo 2, comma 30, della legge n. 94/2009, recante disposizioni in materia di pubblica sicurezza.

La Commissione prefettizia, nominata con il provvedimento sopra citato, si è insediata in data 30 settembre 2020 presso il predetto Comune, dando avvio all'acquisizione e alla valutazione degli atti inerenti le attività più significative dell'Ente, con particolare riguardo ai settori dei lavori pubblici e dell'edilizia, della raccolta dei rifiuti, dell'accertamento e della riscossione dei tributi nonché, più in generale, agli atti di governo ed agli impegni assunti dall'amministrazione a partire dalla data di insediamento degli organi elettivi in carica.

Al termine dei tre mesi originariamente assegnati per lo svolgimento dell'attività, attesa la necessità di ulteriori approfondimenti, il 17 dicembre 2020 la Commissione ha chiesto la proroga del termine originariamente previsto per la conclusione dell'accesso. Pertanto con provvedimento prefettizio prot. n.2814/N.C. del 24 dicembre 2020 è stata disposta la proroga dell'accesso ispettivo presso il predetto Ente per un ulteriore periodo di tre mesi a decorrere dal 30 dicembre 2020.

In data 26 marzo 2021, la Commissione ha rassegnato gli esiti dell'attività accertatoria svolta in un corposo documento che mette in evidenza elementi congruenti e sufficienti a comprovare una compromissione dell'*agere* democratico ai sensi dell'art 143 del T.U.E.L.





Giova evidenziare che a pochi giorni dall'insediamento dell'organo ispettivo, in data 8 ottobre 2020, il Sindaco AGOSTARO ha rassegnato le proprie dimissioni, così pure, qualche giorno dopo, i membri della Giunta e del Consiglio comunale; attualmente quindi l'Ente è amministrato da un Commissario Straordinario nominato dal Presidente della Regione Siciliana con provvedimento n. 615/GAB del 13/11/2020.

Prima di rassegnare gli elementi di criticità accertati dal lavoro ispettivo, il cui esito sarà di seguito riportato anche per ampi stralci, si ritiene utile rappresentare, in una preliminare illustrazione di sintesi, gli aspetti di principale rilievo.

- **IL CONTESTO CRIMINALE MAFIOSO**

L'esposizione del quadro associativo mafioso in cui si colloca il territorio di San Giuseppe Jato, nella sua dinamica evolutiva determinata dai cambiamenti conseguenti alle varie azioni investigative e di contrasto giudiziario, è presupposto indefettibile al fine di meglio comprendere le evidenze acclarate in sede di accesso.

L 'attività ispettiva ha tratto origine da una attenta attività di monitoraggio condotta su quell'Amministrazione comunale dall'Arma dei Carabinieri, resasi ancor più necessaria in considerazione del particolare contesto mafioso che caratterizza il Comune di San Giuseppe Jato, territorio ad alto indice di criminalità organizzata e da decenni di estremo rilievo negli assetti di *Cosa nostra*, avuto riguardo, in particolare, alla *leadership* di riferimento che un tempo vedeva **BRUSCA Bernardo** ed i suoi figli, **Enzo Salvatore, Giovanni ed Emanuele**, strettamente legati a **Salvatore RIINA** e quindi alla mafia stragista, nonché ai nuovi assetti criminali intervenuti a seguito degli arresti e delle scarcerazioni che negli anni si sono succeduti.

Nel corso dell'era stragista, le famiglie del *mandamento* di San Giuseppe Jato hanno rappresentato i più stretti collaboratori ed alleati dei "Corleonesi", tanto da avere un ruolo di rilievo nella maggior parte dei cruenti fatti di sangue voluti da *Cosa nostra*. In quegli anni il *mandamento* è stato retto senza soluzione di continuità dalla *famiglia* BRUSCA di San Giuseppe Jato, che ha visto nel noto **Giovanni BRUSCA** il suo esponente più pericoloso e potente.
Dal 1996, dopo la cattura di Giovanni BRUSCA, al vertice di quel *mandamento* si sono succedute figure di alto spessore criminale, quali **AGRIGENTO Gregorio** e **CAIOLA Giuseppe** ancorché si debba tener conto di altri personaggi attivi in quel territorio quali





**MULE' Salvatore** e il suo più stretto collaboratore, lo zio **LO VOI Giuseppe,** entrambi detenuti per il medesimo reato associativo mafioso.

A seguito dei duri colpi inferti all'organizzazione criminale dalle recenti e incisive inchieste giudiziarie, si sta assistendo alla riorganizzazione di quel *mandamento* in cui comunque sono sempre presenti le storiche *famiglie* dei **GENOVESE**, dei **VASSALLO** e degli stessi **BRUSCA**, tra i cui componenti figura, in particolare, **BRUSCA Giuseppe** (cl.74), nipote di Bernardo e, quindi, cugino di BRUSCA Giovanni, Emanuele ed Enzo Salvatore.

**BRUSCA Giuseppe,** condannato per associazione di tipo mafioso, a differenza dei cugini, non ha mai collaborato con la giustizia; nell'ambito delle vicende giudiziarie in cui lo stesso è stato coinvolto è emersa la sua responsabilità nel controllo e nella gestione di concessioni, appalti e servizi pubblici.
Per i suoi trascorsi, appare fortemente legato al cugino Giovanni, come si evince anche dai numerosi procedimenti penali che li vedono coimputati e come si ricava dal decreto del Tribunale di Palermo - Sezione I Penale Misure di Prevenzione, dal quale emerge che Giuseppe gestiva parte dei beni di **BRUSCA Giovanni.**
BRUSCA Giuseppe, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per mafia, dal 2012 non è più vincolato da alcuna limitazione della libertà personale ed attualmente, benchè domiciliato in provincia di Udine dove la moglie è insegnante, formalmente disoccupato, mantiene la residenza a San Giuseppe Jato e continua a venire in rilievo in quel territorio, in occasione dei controlli effettuati dai Carabinieri, per i contatti che intrattiene con soggetti d'interesse operativo legati alla criminalità organizzata.

"OMISSIS"

Altra figura di rilievo nell'ambito del *mandamento* di San Giuseppe Jato è quella di **COSTANZA Francesco,** già condannato per il reato associativo mafioso e deceduto nel 2020; il predetto, da sempre molto vicino alla *famiglia* BRUSCA, è stato indicato da più collaboratori di giustizia quale loro prestanome, portavoce delle direttive di Giovanni nonché controllore ed esattore del pizzo. L'ex collaboratore di giustizia LA ROSA Giuseppe ha riferito che, dopo l'arresto di Giovanni BRUSCA, il COSTANZA avrebbe gestito a San Giuseppe Jato tutte le attività illecite di quella *famiglia* mafiosa.

Più recentemente, nel corso dell'operazione di polizia giudiziaria denominata "*Pionica*", è stato tratto in arresto per associazione di tipo mafioso, **FICAROTTA Ciro Gino** ritenuto





*uomo d'onore* della famiglia mafiosa di San Giuseppe Jato, attivo durante la reggenza di BRUNO Ignazio, unitamente al figlio **FICAROTTA Leonardo** (cl.81), genero di COSTANZA Francesco; per tali fatti FICAROTTA Ciro Gino è stato condannato ed attualmente si trova agli arresti domiciliari, mentre il figlio FICAROTTA Leonardo non è stato condannato ed, in atto, è a piede libero.
FICAROTTA Ciro Gino, già dal 1982, godeva dell'amicizia di BRUSCA Giovanni, con il quale intratteneva assidue frequentazioni.

Nel panorama di quel *mandamento* mafioso, altra figura storicamente vicina alla famiglia BRUSCA, è quella di **BOMMARITO Giuseppe** (cl.44), già condannato per mafia, e attualmente a piede libero; sul predetto, sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S., il giudice di prevenzione scriveva: *il giudizio di pericolosità sociale si fonda sull'acclarata appartenenza del BOMMARITO all'associazione mafiosa "cosa nostra" e dal ruolo ricoperto dallo stesso in seno alla consorteria mafiosa di San Giuseppe Jato e sulle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia che hanno riferito agli inquirenti che, negli anni, il BOMMARITO ha stabilito solidi legami con importanti soggetti mafiosi, all'epoca latitanti, quali GENOVESE Giovanni, AGRIGENTO Giuseppe, BRUSCA Giovanni e MANISCALCO Giuseppe, favorendone anche la latitanza."*

- **LA VICINANZA "OMISSIS" A SOGGETTI LEGATI ALLA CONSORTERIA MAFIOSA, ESPRESSA PUBBLICAMENTE ANCHE IN OCCASIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI**

Il contesto criminale che incombe sulla cittadina qui rileva per accertati rapporti vuoi di parentela, vuoi di amicizia e vicinanza, in alcuni casi visibili anche sui *social*, che soggetti contigui a famiglie di mafia hanno con amministratori e dipendenti comunali; soggetti legati a vario titolo a quel mondo criminale risultano destinatari del *favor* dell'Amministrazione comunale nell'affidamento di servizi, nella gestione del patrimonio comunale, ovvero beneficiano di omissivi controlli sulle attività illegittime poste in essere dall'apparato burocratico.
Tali rapporti rilevano ancor più ove si consideri che San Giuseppe Jato è un piccolo centro, in cui i rapporti familiari, di amicizia e di frequentazione hanno inevitabilmente un peso condizionante.

In siffatto quadro assumono quindi pregnante significato taluni episodi verificatisi in occasioni di eventi e manifestazioni pubbliche, in cui amministratori e dipendenti comunali





hanno espresso apertamente la loro vicinanza a soggetti appartenenti o a vario titolo legati a quel contesto mafioso, con ciò dimostrando rispetto alle locali *famiglie*; tali comportamenti appaiono ancor più gravi ove si consideri che provengono da rappresentanti delle Istituzioni che peraltro, a tali eventi, hanno dato ampio risalto, rilasciando dichiarazioni sui *media* locali o pubblicando *post* e foto sui *social*.

Indicativo appare quanto avvenuto in occasione del centenario dello zio di "OMISSIS", "OMISSIS", soggetto notoriamente vicino agli esponenti locali della criminalità mafiosa, ai cui festeggiamenti hanno entusiasticamente preso parte tutti i maggiori vertici politici del Comune, tra cui anche il "OMISSIS", che nell'occasione ha peraltro tenuto un discorso nell'abitazione del "OMISSIS", alla presenza di numerosi altri partecipanti e il cui video è stato pubblicato anche su *facebook*.

Così pure, in occasione della esequie di **COSTANZA Francesco** - tenute in forma privata su disposizione del Questore di Palermo che, considerata la personalità del defunto già condannato per associazione di tipo mafioso, aveva vietato funerali pubblici - un ex consigliere comunale, già assessore durante la sindacatura AGOSTARO, nonché molti responsabili e dipendenti comunali hanno mostrato la loro vicinanza e il loro rispetto alla famiglia COSTANZA, recandosi presso l'abitazione del defunto a rendere omaggio.

La partecipazione del "OMISSIS", ai funerali di una stretta congiunta della *famiglia* BRUSCA, o anche le condoglianze pubbliche affidate ad un *post* in cui l'Amministrazione Comunale di San Giuseppe Jato esprime sgomento e dolore per la morte della cognata del mafioso "OMISSIS" sono ulteriori segnali sintomatici di un preoccupante prossimità di rappresentanti pubblici rispetto a noti ambienti criminali mafiosi.
Ad ulteriore riprova della sussistenza di rapporti tra alcuni amministratori comunali a contesti controindicati è quanto emerso in occasione della prima edizione del **Festival SOLITALIA**, tenutosi in Germania e sponsorizzato dall'Amministrazione AGOSTARO. All'evento hanno partecipato esponenti politici del Comune a fianco di aziende del territorio jatino, alcune delle quali in rapporti parentali con esponenti della criminalità mafiosa; ancor più preoccupante è quanto riportato dalla stampa locale nell'occasione, secondo cui gli amministratori comunali presenti all'evento, hanno definito tali aziende di "eccellenza" esprimendo la propria soddisfazione per la loro partecipazione in rappresentanza del territorio.
Si tratta di aziende agricole e/o zootecniche che in effetti esprimono la vocazione economica di quel territorio, legata principalmente alla coltura di seminativi e vigneti, nonché ai pascoli montani e alla correlata produzione casearia.





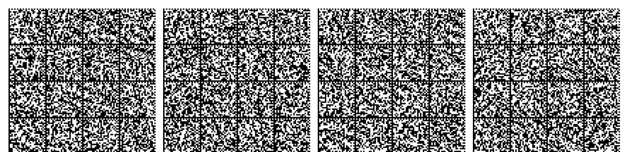
Non può apparire quindi un caso che più di un provvedimento interdittivo emesso da questa Prefettura nell'ambito del comparto agricoltura abbia riguardato ditte di quel territorio.
In particolare, nel quadro degli elementi informativi raccolti per l'emissione nel 2019 dell'interdittiva antimafia nei confronti della ditta individuale "OMISSIS" sono stati acquisiti stralci dell'interrogatorio reso da BRUSCA Enzo Salvatore il 16/1/1998 in base al quale, "all'interno del Comune, ci sarebbe stato tale "OMISSIS", il quale *...si occupava di ripartire i lavori nel del Comune di San Giuseppe Jato secondo le indicazioni che gli venivano fornite da BRUSCA Giovanni* e che si sarebbe interessato per far rientrare alcuni terreni di Giovanni Brusca all'interno del PRG al fine di renderli edificabili e lottizzarli".
Ciò dimostra che il controllo della consorteria mafiosa locale è risalente nel tempo ed è stato oggettivamente favorito dall'assenza di controlli interni da parte del vertice politico, ove si consideri che "OMISSIS".

In tale contesto, vanno quindi valutati i rapporti parentali e le frequentazioni di amministratori, primo tra tutti il "OMISSIS" del quale sono stati documentati diversi contatti con soggetti controindicati, alcuni appartenenti alla *famiglia* BRUSCA, o anche con "OMISSIS", imprenditore titolare di fatto delle imprese "OMISSIS" e "OMISSIS", ditte che, insieme alla "OMISSIS", sono state destinatarie di provvedimenti interdittivi antimafia e che, a seguito di procedure illegittime, si sono spartite la gestione del servizio rifiuti del Comune di San Giuseppe Jato, come già a San Cipirello ed a Partinico.

Rilevano anche i rapporti tra il "OMISSIS" con "OMISSIS"- figlio del sopra citato "OMISSIS" giova ribadire condannato per mafia e i cui funerali pubblici sono stati vietati dal Questore - soggetto venuto in evidenza nel corso dell'accesso ispettivo, in quanto sembra godere, per lo svolgimento della sua attività professionale, di una posizione privilegiata all'interno dell'Amministrazione Comunale proprio grazie ai suoi rapporti con il "OMISSIS" e con "OMISSIS", con il quale, peraltro, condividerebbe anche interessi economici professionali.

Anche a carico del "OMISSIS", risultano frequentazioni con soggetti controindicati tra i quali "OMISSIS", nella cui masseria venne arrestato il latitante mafioso "OMISSIS" fatto per il quale i suoi fratelli, "OMISSIS" sono stati condannati per favoreggiamento.
Le foto pubblicate sui *social* in occasione della 53^ edizione del "*Vinitaly*" tenutasi a Verona nel 2019, ritraggono il "OMISSIS" in compagnia, tra gli altri, di "OMISSIS", figlio di "OMISSIS", soggetto riconosciuto nell'ambito dell'operazione *"PERSEO"* capo *mandamento* di San Giuseppe Jato.





Infine altra connotazione negativa appare dalla presenza di dipendenti comunali molti dei quali in stretti rapporti di parentela o di frequentazione con soggetti pregiudicati per mafia di assoluto rilievo, circostanza che potrebbe rendere ancor più necessaria l'adozione della misura dissolutoria, anche al fine di interrompere taluni metodi procedurali, non conformi alle norme in materia, posti in essere dall'apparato burocratico nell'assordante silenzio degli organi politici.

- **IL DISORDINE AMMINISTRATIVO E L'OMESSA ATTIVITA' DI INDIRIZZO E VIGILANZA DA PARTE DEI VERTICI POLITICI – L'OGGETTIVA ESPOSIZIONE AL RISCHIO DELL'INFILTRAZIONE MAFIOSA**

La relazione della Commissione d'accesso ha messo in evidenza il diffuso disordine amministrativo che caratterizza la gestione dell'Ente locale nonché l'assenza di una coordinata e programmata attività di indirizzo e di controllo da parte degli organi politici, circostanze che hanno reso l'Amministrazione comunale esposta al rischio di ingerenze da parte della locale consorteria mafiosa.
E' emersa l'inerzia dell'organo politico ed in particolare del "OMISSIS" che, quand'anche formalmente appare talvolta interessarsi a talune vicende oggetto di criticità, in effetti non intraprende alcuna azione conseguenziale né risulta aver esercitato, nel corso della sindacatura, il potere/dovere di verifica, di controllo ed eventualmente di sanzione sulle attività amministrative poste in essere dall'apparato burocratico.

- **La raccolta dei rifiuti**

L'analisi effettuata nel corso dell'attività ispettiva si è soffermata sull'affidamento di importanti servizi, quale quello della **raccolta dei rifiuti**, a seguito di procedure illegittime. In particolare sono emerse ripetute proroghe in deroga all'obbligo di affidare il servizio mediante gara ad evidenza pubblica nonché artificiosi frazionamenti degli affidamenti per ricondurli al di sotto delle soglie entro cui sono ammesse procedure negoziate..
Il Sindaco di San Giuseppe Jato ha quindi reiteratamente consentito l'esercizio arbitrario del potere derogatorio permettendo di prorogare, in assenza dei presupposti normativi, l'affidamento di un servizio pubblico, per rilevanti importi, creando di fatto situazioni di monopolio in capo ad imprese apparentemente concorrenti ma in effetti portatrici di un unico interesse, e non assicurando, come impone il principio di libera concorrenza, l'ampliamento delle possibilità concrete di aggiudicazione in capo ad altri operatori potenzialmente idonei.





E così, il Comune di San Giuseppe Jato ha di fatto favorito le ditte **"OMISSIS"** e **"OMISSIS"**, società raggiunte da interdittive antimafia da parte di questa Prefettura per accertate contiguità con contesti mafiosi e tra loro legate da relazioni economiche e professionali, tant'è che lo stesso **"OMISSIS"**, gestore di fatto della "OMISSIS", aveva rappresentato in sede di gara, presso il Comune di Monreale, ancorché non invitata, la ditta "OMISSIS" teoricamente sua competitor.
La "OMISSIS", ancorché formalmente intestata a **"OMISSIS"**, di fatto gestita dal padre **"OMISSIS"**, e la "OMISSIS", amministrata legalmente da **"OMISSIS"** ma di fatto gestita da **"OMISSIS"**, hanno goduto del *favor* dell'Amministrazione comunale, così come già acclarato nell'ambito dell'attività ispettiva svoltasi presso i Comuni di San Cipirello e Partinico che ha condotto infatti allo scioglimento per infiltrazioni mafiose di quegli Enti locali.
**"OMISSIS"** è soggetto che ha mantenuto nel tempo stretti rapporti amicali o di interesse economico con soggetti condannati per mafia.
**"OMISSIS"** è stretta congiunta di esponenti della criminalità organizzata di stampo mafioso, quali "OMISSIS" (già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e condannato a due anni di reclusione per associazione mafiosa), "OMISSIS" (arrestato per associazione mafiosa e rapina aggravata), "OMISSIS", "OMISSIS" e "OMISSIS", tutti condannati per associazione mafiosa.

**"OMISSIS"** è congiunto del condannato per mafia **LA ROSA Giuseppe**, nonché di "OMISSIS" con il quale intrattiene rapporti oltre che di parentela anche economici. Il LA ROSA, più di recente condannato per reati commessi con soggetti appartenenti alla 'ndrangheta, ancorché non viva più in Sicilia, rileva per gli ancora attuali stretti rapporti con il contesto locale, tant'è che ditte formalmente intestate al "OMISSIS" sono state raggiunte da interdittiva antimafia dei Prefetti di Padova e Verona per essere stato considerato lo zio LA ROSA il vero *dominus* delle attività.
Altre ditte del "OMISSIS" sono state raggiunte da provvedimenti antimafia interdittivi emanati da questa Prefettura.

In data 12/9/2019, nell'ambito di un procedimento instaurato nei confronti di "OMISSIS" è stato, tra l'altro, disposto il sequestro preventivo "per equivalente" del 100% delle quote nominali del capitale della "OMISSIS" che a far data dal 16/4/2019 era ricaduta sotto l'amministrazione del citato "OMISSIS" il quale, nel settembre del 2019, ne ha rilevato l'intero pacchetto azionario dalla compagna "OMISSIS", cedendo a sua volta il ramo d'azienda relativo all'attività di "raccolta rifiuti solidi urbani" alla "nuova" società





"OMISSIS" amministrata dal padre "OMISSIS", con il chiaro tentativo di sottrarsi agli effetti dell'interdittiva antimafia emessa nei confronti della "OMISSIS".

- **La gestione delle pratiche edilizie**

Preoccupante e sintomatica è apparsa la **"cabina di regia" gravitante intorno alle pratiche edilizie:** in tale ambito è stata rilevata una stretta vicinanza tra il "OMISSIS", funzionari pubblici addetti al settore e liberi professionisti del territorio, tra i quali "OMISSIS", figlio del noto mafioso "OMISSIS", che avrebbero "monopolizzato" la gestione della materia, ingerendo nella collettività l'idea che fare riferimento a tali professionisti avrebbe "garantito" il buon esito della pratica edilizia.

- **Le attività soggette a SCIA e l'omessa acquisizione della documentazione antimafia**

L'amministrazione AGOSTARO ha altresì favorito la disarmonica **apertura di diverse attività di somministrazione di bevande ed alimenti, soggette a SCIA, in assenza delle dovute verifiche previste dal codice antimafia,** favorendo di fatto ditte riconducibili a soggetti controindicati o in rapporti di parentela con esponenti della criminalità mafiosa.

- **I lavori abusivi di rifacimento della strada interpoderale di accesso all'abitazione di COSTANZA Francesco, noto esponente mafioso locale**

Benché si tratti di lavori eseguiti nel corso della precedente sindacatura in assenza di qualsivoglia "formalità" procedimentale amministrativa, il "OMISSIS" , nonostante alla richiesta di pagamento da parte della ditta sembri chiedere spiegazioni ai propri Uffici ed entrare quindi nel merito della vicenda, omettendo i successivi conseguenziali controlli, consente di fatto che la ditta venisse pagata con modalità ( che di seguito saranno ben delineate) che "OMISSIS", non hanno a esitato a definire quantomeno anomale.

- **Il palazzetto dello sport - l'omessa acquisizione della certificazione antimafia - l'anomalia dei pagamenti - il paventato interesse di BRUSCA Giuseppe, condannato per mafia, cugino di BRUSCA Giovanni**

Anche l'esame della procedura relativa all'affidamento dei lavori concernenti la realizzazione del palazzetto dello sport, peraltro risalenti al 2005 e non ancora ultimati, ha evidenziato criticità.

Giova premettere che, nonostante si tratti di lavori per importo "sopra soglia", il Comune di San Giuseppe Jato non ha acquisito dalla competente Prefettura di Catania la necessaria certificazione antimafia, lasciando inesitata la richiesta di integrazione documentale avanzata dalla predetta Prefettura ai fini del rilascio.



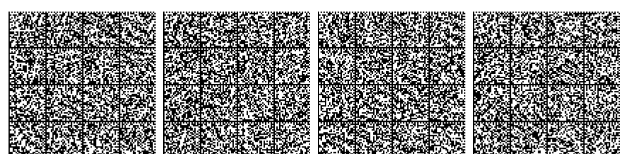


E' vero che ciò avveniva nel 2014, quindi ben prima della sindacatura di AGOSTARO, ma è la sua amministrazione a concludere nel 2018 una transazione per la ripresa dei lavori dopo una prima sospensione (dovuta a circostanze che saranno successivamente descritte) nonché a liquidare, sempre in assenza delle dovute cautele antimafia, le somme richieste dalla società appaltatrice sebbene i predetti lavori fossero stati nuovamente interrotti a causa di un provvedimento di sequestro preventivo, disposto sul cantiere per una sospetta fornitura di materiale inerte non proveniente da cave autorizzate da parte di ditta sub appaltatrice.
Tale vicenda qui rileva ancor più se si considera che nel corso dell'attività di indagine condotta dall'Arma nell'ambito del procedimento penale nr. 17998/2018 RGNR della Procura della Repubblica di Palermo, attraverso l'acquisizione di traffico telefonico, è emerso il possibile interessamento del mafioso BRUSCA Giuseppe, cugino di Giovanni, sui lavori in parola.

- **La gestione del patrimonio comunale: l'immobile confiscato alla mafia assegnato in assenza di cautele antimafia**

Anche nella gestione del patrimonio comunale, ed in particolare di quello acquisito per effetto di confisca per mafia, l'Amministrazione AGOSTARO ha mostrato poca attenzione alle dovute cautele antimafia laddove né ha consentito l'utilizzo da parte di soggetti del privato sociale ignorando le indicazione al riguardo fornite da questa Prefettura al fine di escludere il rischio che tali beni possano, anche indirettamente, rientrare nella disponibilità della criminalità organizzata.
L'Amministrazione ha continuato a pretermettere le indicazioni che, ormai da tempo e per consolidata prassi, fornisce questa Prefettura affinché sia costante il monitoraggio sugli affidatari di detti beni e sugli scopi dell'utilizzazione con l'intento di assicurare che siffatto importante patrimonio venga gestito da soggetti che offrano, indiscutibilmente, anche sotto il profilo morale, la massima affidabilità.
L'attività ispettiva ha, infatti, accertato che tra gli enti assegnatari di immobili confiscati figurano la cooperativa sociale **"OMISSIS"** di Palermo e la Cooperativa **"OMISSIS"** di Partinico, cooperative già venute in evidenza in occasione degli accessi disposti presso i comuni di San Cipirello e Partinico per anomali affidamenti da parte delle disciolte amministrazioni. Il Presidente del Consiglio di amministrazione della "OMISSIS" è **"OMISSIS"**cognato di "OMISSIS", condannato ed attualmente detenuto per associazione di tipo mafioso.
Tra i dipendenti dei suddetti Enti figurano **"OMISSIS"**, sorella di "OMISSIS", condannato per associazione di tipo mafioso ed elemento di vertice del mandamento mafioso di San Giuseppe Jato, nonché moglie di "OMISSIS", condannato per il medesimo reato associativo e **"OMISSIS"**, nipote dell'*ex* collaboratore di giustizia LA ROSA





Giuseppe, condannato per associazione di tipo mafioso, che come già detto, ha rapporti di amicizia nonché di parentela ed economici con "OMISSIS".
La "OMISSIS" è figlia di "OMISSIS", pregiudicato, ed è convivente con "OMISSIS", con numerosi precedenti di polizia e con diverse frequentazioni con soggetti pregiudicati e/o appartenenti a *cosa nostra*.

- **La mancata riscossione dei tributi e il *favor* rispetto a soggetti appartenenti alle locali famiglie mafiose, nonché amministratori, dipendenti e loro familiari**

In ultimo la Commissione dedica ampio spazio al tema della mancata riscossione dei tributi, evidenziando che tra i beneficiari figurano soggetti appartenenti alle locali famiglie mafiose, nonché amministratori, dipendenti e loro familiari

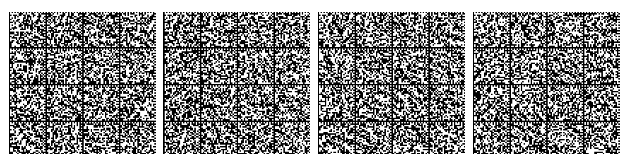
Premesso quanto sopra si procede a relazionare compiutamente quanto evidenziatosi a seguito di accesso ispettivo e rilevante ai fini della presente proposta di scioglimento dell'Ente locale per condizionalità mafiosa.

## LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL TERRITORIO

### 1. Il *mandamento* mafioso di San Giuseppe Jato

Il mandamento mafioso in argomento è storicamente uno dei più importanti di "*Cosa nostra*": cruento e pericoloso, estende la propria influenza sui territori di San Giuseppe Jato, San Cipirello, Monreale, Altofonte, Camporeale, Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela, assoggettando, di conseguenza, le rispettive famiglie mafiose.
Diretto, in passato, da personaggi di elevato spessore criminale – quali SALAMONE Antonino, BRUSCA Bernardo ed il figlio Giovanni, GENOVESE Salvatore ed il figlio Giovanni nonché dal defunto AGRIGENTO Gregorio (cl.35) – da sempre si è distinto per la rilevanza strategica ricoperta, stante la centralità geografica della zona interessata, originata dalla vicinanza alle province di Agrigento e di Trapani, e dalle numerose attività economiche ivi stanziate, con particolare riferimento a quelle nel settore agro-alimentare e vitivinicolo.
Ed è proprio nei confronti di queste ultime che le attenzioni delle compagini criminali organizzate hanno rivolto le proprie mire, motivo per cui, nonostante i duri colpi inferti negli ultimi anni all'organizzazione sia da parte delle Forze di polizia sia dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, "*Cosa nostra*" ha mantenuto su quest'area una costante





*pax* mafiosa, considerata *conditio sine qua non* per una tranquilla e proficua gestione degli affari.

Per tale ragione, il suddetto *mandamento* è stato, nel corso degli anni, costantemente caratterizzato da un rapido rimpiazzo di capi e di gregari, attraverso un tacito accordo che ha consentito, a prescindere da quale fosse, all'epoca, la consorteria dominante, alle famiglie mafiose presenti sul territorio (i "BRUSCA" ed i "GENOVESE" a San Giuseppe Jato, gli "AGRIGENTO" a San Cipirello) di mantenere una propria autonomia operativa e di gestire i propri affari.

Nel corso dell'era stragista, le famiglie del *mandamento* di San Giuseppe Jato hanno rappresentato i più stretti collaboratori ed alleati dei Corleonesi, tanto da avere un ruolo di rilievo nella maggior parte dei fatti di sangue che hanno reso Cosa nostra tanto temuta in quegli anni.

Negli anni '80 e durante tutto il periodo stragista, il *mandamento* è stato retto senza soluzione di continuità, come sopra cennato, dalla famiglia BRUSCA di San Giuseppe Jato, che ha visto in Giovanni – divenuto poi collaboratore di giustizia – il suo esponente più pericoloso e potente.

A seguito della sua cattura, avvenuta il 20.05.1996, si sono succeduti al vertice:

- **AGRIGENTO Gregorio (cl.35)** pluripregiudicato, ritenuto soggetto di vertice del mandamento mafioso di San Giuseppe Jato nell'ambito del quale emergeva il suo ruolo di capo mandamento proprio immediatamente dopo alla cattura di BRUSCA Giovanni. Il predetto AGRIGENTO è stato tratto in arresto, in data 16.03.2016, per associazione a delinquere di stampo mafioso, reato per il quale nel 2018 è stato condannato in primo grado.
- **CAIOLA Giuseppe (cl.65),** condannato il 16.12.2011 a 6 anni e 4 mesi di reclusione, con sentenza n. 4431/2011, in modo definitivo per il reato associativo mafioso, è attualmente a piede libero. il predetto era stato già tratto in arresto in data 16.12. 2008 per il medesimo reato associativo, in quanto riconosciuto reggente del mandamento di San Giuseppe Jato nell'ambito dell'attività d'indagine convenzionalmente denominata *"Perseo"*, condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo e del "OMISSIS" di Monreale.
- **MULE' Salvatore (cl.76),** detenuto e riconosciuto con il ruolo di reggente del *mandamento* di San Giuseppe Jato nelle fasi immediatamente successive all'arresto di CAIOLA Giuseppe, al termine dell'indagine convenzionalmente denominata *"Nuovo mandamento"*, condotta dai Carabinieri del Gruppo di Monreale e che, in data 08.04.2013, ha portato al suo arresto per associazione di tipo mafioso. Il predetto è stato





condannato in data 15.11.2016 a 17 anni di reclusione con sentenza definitiva n. 35148/2017 della Corte di Cassazione per associazione a delinquere di stampo mafioso. La madre LO VOI Maria, è sorella del mafioso LO VOI Giuseppe (cl.72) che, durante la reggenza del nipote, era invece il vice capo mandamento.

A seguito delle recenti inchieste che hanno colpito duramente l'organizzazione mafiosa soprattutto nei territori in questione, si sta assistendo ad una fase di riorganizzazione degli assetti criminali di quel *mandamento*.

Ai fini di una migliore comprensione delle dinamiche criminali di quel territorio si rende quindi necessario approfondire alcune figure di rilievo del *mandamento* mafioso di San Giuseppe Jato.

### 1.1 La *famiglia* GENOVESE

Sulla *famiglia* GENOVESE di San Giuseppe Jato, è necessario premettere che il *capo famiglia* GENOVESE Giovanni (cl.70) è figlio del noto esponente mafioso GENOVESE Salvatore, detto "Totò" (cl.43) - già reggente del mandamento di San Giuseppe Jato, per lungo tempo latitante, in atto detenuto con pena definitiva dell'ergastolo per i reati di cui all'articolo 416 bis, omicidio ed altro - nonché nipote di GENOVESE Giovanni (cl.23), personaggio di grande spessore della stessa *famiglia* mafiosa deceduto nel febbraio del 2020,; GENOVESE Giovanni è altresì nipote del collaboratore di giustizia MANISCALCO Giuseppe (cl.56).

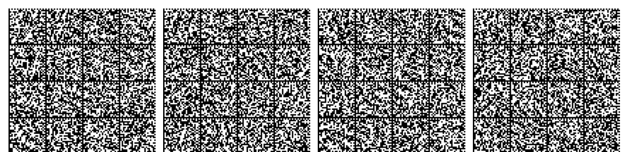
Il GENOVESE Giovanni, è stato condannato, in data 27 marzo 2001 con sentenza della Corte di Appello di Palermo, irrevocabile il 23 novembre 2001, per associazione di tipo mafioso; sottoposto nel 2005 alla misura della sorveglianza speciale di P.S., con obbligo di soggiorno per anni tre, è stato nuovamente condannato, in data 13 maggio 2009, per il medesimo reato associativo. In data 12 febbraio 2014 ha terminato la libertà vigilata.

Il predetto, sia per il suo carisma che per le sue capacità delinquenziali, è stato in realtà ritenuto il vertice non solo della famiglia di San Giuseppe Jato ma anche del relativo mandamento mafioso.

E' stato altresì considerato esponente della c.d. "ala moderata" di "*Cosa nostra*", riconducibile a PROVENZANO Bernardo ed ai LO PICCOLO di Palermo, nonché soggetto di raccordo tra questi ultimi con RACCUGLIA Domenico e MESSINA DENARO Matteo, noto latitante.

L'egemonia del prefato esponente di "*Cosa nostra*", però, è stata bruscamente interrotta il 2 aprile 2007, data in cui è stato tratto in arresto in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere n. 230/06 R.G.N.R. D.D.A emessa dalla Direzione Distrettuale Antimafia – Procura presso il Tribunale di Palermo: la sopraindicata misura cautelare si è



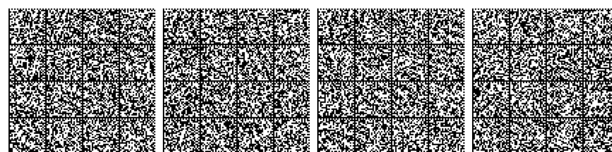


basata, essenzialmente, sul contenuto di uno dei "pizzini" rinvenuti nel covo del latitante PROVENZANO Bernardo al momento della sua cattura, avvenuta a Corleone (PA) in data 11 aprile 2006.
In tale missiva l'allora ricercato LO PICCOLO Salvatore (cl.42), oggi detenuto quale mandante di un omicidio, scrivendo a PROVENZANO, riferiva di avere interessato Giovanni GENOVESE di San Giuseppe Jato, figlio di Salvatore, per la "messa a posto" di una cava ubicata nella contrada Traversa (località Pizzo Gallo) di quel centro: la circostanza ha fatto emergere con chiarezza il ruolo rivestito dal predetto GENOVESE.
Pieno riscontro alle risultanze d'indagine circa la posizione di vertice ricoperta da GENOVESE Giovanni nel mandamento mafioso di San Giuseppe Jato è stato fornito anche dalle dichiarazioni rese in data 19 gennaio 2008 all'Autorità Giudiziaria da PULIZZI Gaspare (cl.71), in atto sottoposto alla misura detentiva degli arresti domiciliari: quest'ultimo, difatti, ha rivelato gli assidui contatti tra GENOVESE Giovanni ed i LO PICCOLO, riferendo altresì di numerosi incontri avvenuti tra i soggetti in questione sia a San Giuseppe Jato che a Giardinello (PA), ai quali aveva peraltro personalmente partecipato.
Sono molteplici le dichiarazioni da cui emerge con chiarezza lo spessore di GENOVESE Giovanni il quale, oltre ad intrattenere rapporti di contiguità criminale con il latitante RACCUGLIA Domenico (rapporti già peraltro emersi dal "pizzino" riportato nella citata misura cautelare), si confermava fautore di una nuova possibile alleanza tra le varie anime di "*Cosa nostra*" (i palermitani di LO PICCOLO, da una parte, ed i corleonesi di RACCUGLIA e MESSINA DENARO, dall'altra), i cui continui contrasti avevano portato l'organizzazione mafiosa locale sull'orlo di una pericolosa nuova guerra di mafia (GENOVESE era infatti, come detto, appartenente alla cosiddetta "ala moderata" di *Cosa nostra*).
La successione alla famiglia GENOVESE è stata assicurata dalla nuova famiglia BRUSCA di San Giuseppe Jato.

### 1.2 La *famiglia* BRUSCA

La *famiglia* BRUSCA per decenni ha avuto un ruolo di vertice del *mandamento* mafioso di San Giuseppe Jato.
Il capostipite della famiglia è BRUSCA Emanuele, (cl. 1896), ritenuto storica figura di rilievo nell'ambito di quel mandamento mafioso, noto con l'appellativo di "*Zu Emanuele*" e figura molto carismatica ancora oggi ricordata tra i cittadini di San Giuseppe Jato come esponente della "*vecchia mafia*".
BRUSCA Emanuele in data 05.12.1984 è stato tratto in arresto con mandato di cattura n. 2289/82 Reg. Gen. Uff. Istruz. e n. 2015/82 A.P.M, emesso dal Tribunale di Palermo



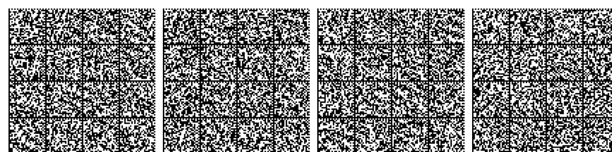


Ufficio Istruzione Processi Penali a firma del Dott. Antonino Caponnetto, Dott. Giovanni Falcone, Dott. Paolo Borsellino, Dott. Leonardo Guarnotta e Dott. Giuseppe Di Lello. Nelle motivazioni del citato provvedimento si legge "*A Brusca Emanuele e Picone Giusto va, infine contestato il suddetto reato di omicidio aggravato del capitano Mario D'Aleo, dell'appuntato Bommarito Giuseppe e del Carabiniere Morici Pietro. Risulta infatti dalle indagini condotte dai CC del Nucleo Operativo di Palermo, che hanno riferito come rapporto del 18/11/1984, che il Brusca Emanuele, capo storico della famiglia mafiosa di San Giuseppe Jato e padre di Brusca Bernardo componente della "commissione", in occasione dell'arresto del nipote Brusca Giovanni, operato nel gennaio 1982 dal capitano D'Aleo ebbe a minacciare gravemente l'Ufficiale, accusandolo di ingiuste persecuzioni nei confronti della sua famiglia*". La sentenza definitiva, pur ascrivendo l'omicidio dell'Ufficiale e dei due militari ad una determinazione della *commissione* di *Cosa nostra* assunta per interessi criminali ben più ampi rispetto al singolo arresto di Giovanni BRUSCA e non riconoscendo responsabilità dirette di BRUSCA Emanuele nell'omicidio, ricorda l'episodio di intimidazione ad opera dello stesso in occasione dell'arresto del nipote "*al riguardo, è esemplificativo l'episodio relativo all'arresto di Brusca Giovanni avvenuto nel Gennaio 1982, a seguito del quale l'anziano Brusca Emanuele era stato costretto ad uscire allo scoperto e recarsi personalmente presso la caserma dei Carabinieri per lamentarsi del trattamento riservato alla sua famiglia e lanciare sinistri avvertimenti al Capitano D'Aleo*" ed ascrive le motivazioni degli omicidi nell'azione investigativa svolta sul *mandamento* di San Giuseppe Jato "*può dunque affermarsi che l'omicidio del Capitano D'Aleo e degli altri due militari che lo accompagnavano, è da ascriversi a Cosa Nostra. Si volle così fermare l'azione di un coraggioso Carabiniere che avrebbe potuto ledere gli interessi ed il prestigio del sodalizio nel territorio del mandamento di San Giuseppe Jato, in quel periodo divenuto uno dei più importanti di Cosa Nostra*[1].

BRUSCA Emanuele era sposato con "OMISSIS", con la quale ha avuto sei figli, tra i quali viene in rilievo la figura di **BRUSCA Bernardo** (cl.29) che succedette al padre nel ruolo di capo del *mandamento* di San Giuseppe Jato e che rappresentava il principale alleato dei corleonesi, tanto da godere di un posto in rappresentanza del *mandamento* nella *commissione* di *Cosa nostra*. BRUSCA Bernardo è stato condannato nel maxiprocesso di Palermo all'ergastolo per numerosi delitti tra cui quello di Piersanti Mattarella, del commissario Boris Giuliano, Beppe Montana e degli ufficiali dei Carabinieri Emanuele Basile e Mario D'Aleo. BRUSCA Bernardo è deceduto nel 2000.

[1] Proc. n. 18/96 R.G.C.Assise N. 22/01 Sent. datata 16 novembre 2001 della Corte d'Assise del Tribunale di Palermo.





Il predetto, "OMISSIS", è il padre dei tre fratelli **BRUSCA Emanuele** (cl.55), **BRUSCA Giovanni** (cl.57) e **BRUSCA Enzo Salvatore** (cl.58), noti esponenti di *Cosa nostra*, oggi collaboratori di giustizia.

**BRUSCA Emanuele** è stato un componente della cupola di *Cosa nostra* pienamente integrato nell'omonima famiglia mafiosa. Soprannominato "*'u Dottoricchiu*" poiché è stato iscritto, senza aver mai terminato gli studi, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'università degli studi di Palermo, annovera condanne per associazione di tipo mafioso, omicidio, detenzione di armi e sequestro di persona. Nelle sue dichiarazioni rese quale collaboratore di giustizia ha affermato che il suo compito in *Cosa nostra* era quello di curare gli affari economici della famiglia BRUSCA, di fare da tramite tra Salvatore RIINA ed il padre Bernardo e di essere "a disposizione" di RIINA per tutti gli incarichi delicati che questi gli affidava.

**BRUSCA Giovanni,** soprannominato "*lo scannacristiani*" per la sua ferocia è sicuramente l'esponente più noto della famiglia BRUSCA e del *mandamento* mafioso di San Giuseppe Jato, di cui è stato elemento di vertice nel ruolo di capo dell'omonima famiglia mafiosa; condannato per associazione di tipo mafioso e numerosi altri reati, nel corso della sua carriera criminale BRUSCA, resosi responsabile di numerosissimi omicidi eseguiti per conto di *Cosa nostra*, è divenuto tristemente noto soprattutto per essere stato l'uomo che azionò il telecomando nella strage di Capaci; altra terribile vicenda di cui si rese responsabile Giovanni BRUSCA fu l'omicidio del piccolo Giuseppe DI MATTEO, strangolato e poi sciolto nell'acido. BRUSCA Giovanni fu arrestato il 20 maggio 1996 ad Agrigento e successivamente divenne collaboratore giustizia, motivo per cui la sua pena fu ridotta a 26 anni di reclusione. BRUSCA Giovanni è attualmente detenuto presso la casa circondariale di "Rebibbia" con fine pena previsto per il 13 ottobre 2021.

**BRUSCA Enzo Salvatore** è condannato per associazione di tipo mafioso, plurimi omicidi e altri reati. Tra i vari gravi delitti di cui si è reso responsabile, BRUSCA Enzo Salvatore è stato tra gli esecutori materiali dell'omicidio del piccolo Giuseppe DI MATTEO. Dopo essere stato arrestato il 20.05.1996 unitamente al fratello Giovanni è divenuto collaboratore di giustizia.

Altro esponente di spicco della suddetta famiglia mafiosa è **BRUSCA Giuseppe** (cl.74), figlio di Salvatore (cl.31), fratello di Bernardo; il predetto, noto come "*brioches*" per il suo aspetto corpulento, è quindi nipote di BRUSCA Bernardo e cugino di BRUSCA Emanuele,





Giovanni ed Enzo Salvatore. Annovera condanne per associazione di tipo mafioso e, a differenza dei cugini, non ha collaborato con la giustizia.
Tra le varie attività investigative in cui è risultato coinvolto viene in rilievo un procedimento penale instaurato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, nell'ambito del quale è stato arrestato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.; in particolare, tra le varie condotte contestate, emergono le sua responsabilità in ordine al controllo ed alla gestione su concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici nonchè il favoreggiamento della latitanza dei fratelli BRUSCA Giovanni e BRUSCA Enzo Salvatore, già inquadrati con ruoli di vertice nella famiglia mafiosa di San Giuseppe Jato ed a lui legati da vicolo di parentela diretto. BRUSCA Giuseppe, per i suoi trascorsi, appare fortemente legato al cugino Giovanni come si evince dai numerosi procedimenti penali che hanno coinvolto i due in concorso e come si ricava dal decreto del Tribunale di Palermo - Sezione I Penale Misure di Prevenzione, dal quale emerge che Giuseppe gestiva parte di alcuni beni del cugino Giovanni ..."*la circostanza che il preposto* (BRUSCA Giovanni) *avesse dato in gestione al cugino BRUSCA Giuseppe i magazzini, nonostante il provvedimento dei Giudici di Caltanissetta, emerge in modo potente dalle conversazioni intercettate ed è stata data confermata in sede di interrogatorio*".
Ed ancora, nel corso dell'attività d'indagine denominata "*Epistulae*" condotta dal Nucleo Investigativo di Monreale tra il 2009 ed il 2010, tra gli indagati emergeva lo stesso BRUSCA Giuseppe, il quale curava, sul territorio, gli interessi del famigerato cugino BRUSCA Giovanni, collaboratore di giustizia, attraverso lo smistamento dei *pizzini* al suo accolito Santo SOTTILE (cl.52), soggetto attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari dopo essere stato arrestato il 29.01.2020 per associazione a delinquere finalizzata all' usura, estorsione, utilizzo ed emissione di fatture per operazioni inesistenti e abusiva attività finanziaria.
BRUSCA Giuseppe è stato anche sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per fatti di mafia, del 2005 al 2008. Dal 2012 non è sottoposto ad alcuna limitazione della libertà personale ed attualmente, seppur residente a San Giuseppe Jato (PA) è domiciliato in provincia di Udine dove risulta essere attualmente disoccupato.
Da numerosi controlli condotti dalle forze di polizia territoriali è emerso che BRUSCA Giuseppe fa spesso ritorno a San Giuseppe Jato e nelle zone limitrofe, incontrandosi anche con soggetti legati alla criminalità organizzata.

1.3 La *famiglia* VASSALLO

Altra *famiglia* che si è ritagliata uno spazio importante nel panorama delinquenziale organizzato della Valle dello Jato è stata, senza dubbio, la famiglia VASSALLO i cui





componenti, sotto l'esperta guida dell'anziano BRUSCA Giuseppe, sono stati impiegati nella sistematica messa in atto di azioni delittuose, in particolare estorsioni e danneggiamenti, nei confronti di esercenti ed agricoltori di San Giuseppe Jato e di San Cipirello.

In tali condotte, gli stessi VASSALLO sono stati coadiuvati da altri soggetti gravitanti nell'orbita della *famiglia* mafiosa dei BRUSCA, tra i quali spicca LO FORTE Tommaso impresario edile e stradale, genero dello stesso BRUSCA Giuseppe detto Pino e inteso "Bufalo".

La *famiglia* dei VASSALLO era costituita prevalentemente dai componenti dell'omonimo gruppo familiare, i quali, da sempre, hanno gravitato negli ambienti criminali della Valle dello Jato.

I soggetti che, nel corso degli anni, hanno dimostrato una maggiore propensione a delinquere sono da individuarsi certamente nei fratelli VASSALLO Giovanni Battista e Salvatore quest'ultimo pregiudicato, ucciso in un agguato mafioso nel 2007; "OMISSIS"

Il "OMISSIS" familiare dei VASSALLO era assai noto a San Giuseppe Jato ed a San Cipirello poiché gestiva da numerosi anni una rivendita ambulante di frutta sita a Palermo, nella residenziale viale Campania.

Sin dalla loro giovane età, Giovanni Battista e Salvatore VASSALLO si sono distinti per la commissione di svariate tipologie di delitti (contro la persona ed il patrimonio, in materia di stupefacenti, in materia di armi, etc.), tanto che Salvatore era, al momento della sua uccisione, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. senza obbligo di soggiorno.

Proprio in ragione della loro attitudine criminale, gli stessi sono stati individuati prima da LO FORTE Tommaso e poi da BRUSCA Giuseppe quali "soldati" della nuova *famiglia* mafiosa BRUSCA, incaricati della materiale commissione di estorsioni, danneggiamenti e/o intimidazioni.

Contando su una sempre maggiore influenza all'interno della famiglia mafiosa BRUSCA, i VASSALLO coinvolsero nelle attività illecite, con il necessario consenso del capo famiglia BRUSCA Giuseppe, altri personaggi di loro fiducia, tra cui il cugino VASSALLO Stefano (cl.73). Quest'ultimo, originario e residente a San Cipirello, appariva sempre più intraneo agli affari illeciti della famiglia mafiosa BRUSCA, pur riuscendo a rimanere pressoché sconosciuto alle Forze di polizia sino alle indagini relative al fenomeno delle estorsioni nella Valle dello Jato ed ai conseguenti danneggiamenti operati dal menzionato sodalizio criminale.

Tale profilo delinquenziale è indicativo della particolare abilità del soggetto in questione il quale, proprio in ragione di tale abilità, si rivelerà uno dei principali fautori della dissociazione dei VASSALLO dalla famiglia mafiosa BRUSCA.





Al riguardo, va evidenziato come detta "*scissione*" si è concretizzata tra il marzo e l'aprile dell'anno 2007, allorquando Giovanni, Salvatore e Stefano VASSALLO, supportati da altri soggetti gravitanti nella medesima orbita criminale ed "incoraggiati" dalla momentanea assenza del *capo mandamento* GENOVESE Giovanni (arrestato in data 2 aprile 2007), iniziavano a porre in essere per proprio conto una serie di azioni delittuose finalizzate ad acquisire autonomia economica e gestionale (produzione e traffico di sostanze stupefacenti, estorsioni, danneggiamenti).
Tale tentativo di "scalata" ha portato ad inevitabili e – in ultima analisi – insanabili contrasti sia con la famiglia mafiosa di origine sia con quelle storiche dei GENOVESE di San Giuseppe Jato e degli AGRIGENTO di San Cipirello.
Detti contrasti hanno condotto all'omicidio di VASSALLO Salvatore che, anche alla luce degli avvenuti arresti di Giovanni Battista e Stefano, ha di fatto azzerato la famiglia VASSALLO, interrompendone sul nascere il tentativo di ascesa criminale.

### 1.4 La figura di COSTANZA Francesco

**COSTANZA Francesco** (cl.58), conosciuto con il soprannome di "*Franco Panza*" o "*Frank tre dita*", deceduto nel maggio del 2020, è una figura di rilievo nell'ambito del mandamento di San Giuseppe Jato, da sempre molto vicino alla *famiglia* BRUSCA.
Nel 1997, nel corso della faida che ha visto la contrapposizione tra le *famiglie* BRUSCA e DI MAGGIO, il COSTANZA è stato vittima di tentato omicidio ad opera di soggetti appartenenti al "OMISSIS" del gruppo DI MAGGIO.
COSTANZA Francesco è stato indicato da più collaboratori di giustizia quale uomo di assoluta fiducia dei BRUSCA, loro prestanome, portavoce delle direttive, controllore nonché esattore del pizzo. L'allora collaboratore LA ROSA Giuseppe ha riferito che, dopo l'arresto di Giovanni BRUSCA, il COSTANZA avrebbe gestito a San Giuseppe Jato tutte le attività illecite di quella *famiglia* mafiosa.
Per meglio delineare la figura criminale del COSTANZA Francesco, giova evidenziare quanto emerso nella sentenza del Tribunale di Palermo n. 161/1999, pienamente confermata in Appello, nell'ambito della quale il COSTANZA è stato peraltro sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per quattro anni, nonché alla misura patrimoniale della confisca di numerosissimi cespiti a lui appartenenti; il provvedimento ne mette in evidenza la caratura criminale, connessa soprattutto alla grande vicinanza con la famiglia BRUSCA, e soprattutto con Giovanni.
Diversi collaboratori di giustizia, tra i quali LA BARBERA Gioacchino e BRUSCA Enzo Salvatore, lo hanno indicato quale referente non solo delle estorsioni nel comprensorio





territoriale sotto l'egemonia dei BRUSCA, ma anche come la *longa manus* di questi ultimi. Addirittura, in alcuni casi, lo stesso COSTANZA risultava parlare in nome e per conto di BRUSCA Giovanni, circostanza questa evidenziata da testimoni e non solo dai collaboratori di giustizia: nello specifico emergeva come lo stesso, quando discuteva delle forniture, affermava che quanto da lui preteso fosse la diretta volontà di BRUSCA Giovanni, spesso latitante, facendo emergere quindi costanti contatti diretti, nonostante l'assenza del predetto mafioso.

Il COSTANZA emergeva quindi, non solo come prestanome del BRUSCA Giovanni in alcune imprese, ma assurgeva anche al ruolo di suo portavoce, controllore dell'esecuzione delle direttive del capo mafia nonché esattore del pizzo nelle zone di competenza. Alla luce di ciò l'Autorità Giudiziaria ha disposto a suo tempo la confisca di numerosi cespiti formalmente o indirettamente riconducibili a COSTANZA Francesco.

COSTANZA Francesco è il padre di "OMISSIS", sposata con "OMISSIS", figlio di "OMISSIS" dei quali si dirà in seguito, "OMISSIS" e "OMISSIS" geometra a San Giuseppe Jato, soggetto venuto in evidenza nel corso dell'accesso ispettivo in quanto sembra godere di una posizione privilegiata all'interno dell'amministrazione comunale grazie ai suoi rapporti con "OMISSIS" e con "OMISSIS" con il quale, peraltro, condividerebbe anche interessi professionali. **"OMISSIS"**

**1.5 La famiglia FICAROTTA: "OMISSIS"**

**FICAROTTA Ciro Gino** è ritenuto *uomo d'onore* della famiglia mafiosa di San Giuseppe Jato, attivo durante la reggenza di BRUNO Ignazio. Già dal 1982, godeva dell'amicizia del noto BRUSCA Giovanni, con il quale intratteneva assidue frequentazioni.

FICAROTTA Ciro Gino è soggetto storicamente vicino alla predetta *famiglia mafiosa* come testimonia il provvedimento di fermo indiziato di delitto nr. 1687/96 RGNR, emesso in data 22.01.1998 dalla Procura della Repubblica presso Tribunale di Palermo, a seguito del quale veniva arrestato "*per aver fatto parte unitamente a BRUSCA Giovanni, VITALE Vito ed altri, dell' associazione armata di tipo mafioso denominata "Cosa Nostra" per aver procurato quantitativi di acidi di batterie, necessari alla distruzione di cadaveri, vittime della citata organizzazione e per aver procurato, custodito e taroccato autovetture di provenienza delittuosa a disposizione dell' associazione medesima*".

Più recentemente, nell'ambito dell'operazione di polizia giudiziaria denominata "*Pionica*"[2], FICAROTTA Ciro Gino è stato tratto in arresto dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di

[2] Nr. 12079/14 RGNR DDA e n. 1174/17 R.G.GIP





Trapani unitamente al figlio FICAROTTA Leonardo (cl.81), "OMISSIS", per associazione di tipo mafioso, attività nell'ambito della quale sono emersi stretti collegamenti con *Cosa nostra* trapanese; per tali fatti FICAROTTA Ciro Gino è stato condannato ed attualmente si trova agli arresti domiciliari, mentre il figlio FICAROTTA Leonardo non è stato condannato ed, in atto, è a piede libero.

In data 05.08.2019 il Tribunale di Trapani - Sezione misure di prevenzione - ha emesso il provvedimento di sequestro connesso a misura di prevenzione, nei confronti di FICAROTTA Ciro Gino, FICAROTTA Leonardo e "OMISSIS", per un ammontare di 1,5 milioni di euro. Nel provvedimento si legge che, secondo le dichiarazioni del pentito CIMAROSA Lorenzo, rese in data 23.06.2016 alla DDA di Palermo, parte di tale somma sarebbe destinata al mantenimento del latitante MESSINA Denaro Matteo.

### 1.6 La figura di BOMMARITO Giuseppe

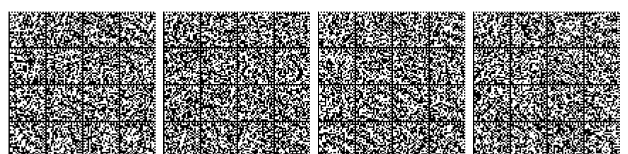
BOMMARITO Giuseppe (cl.44) è ritenuto un *uomo d'onore* della famiglia mafiosa di San Giuseppe Jato; attualmente a piede libero, annovera condanne per associazione di tipo mafioso ed estorsione.

In particolare, in data 10.01.2001 veniva colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere nr. 2029/2001 per associazione di tipo mafioso. Si riportano di seguito alcuni estratti del provvedimento che denotano la caratura del BOMMARITO:

il collaboratore di Giustizia MONTICCIOLO Giuseppe sul conto di BOMMARITO Giuseppe riferiva che: "*Bommarito forniva bigliettini tra il Genovese e anche il Giovanni Brusca ... con Salvatore Genovese erano molto legati ... Noi lo configuravamo come il suo braccio destro ... infatti bigliettini, appalti li chiedeva Bommarito, però dietro c 'era Totò Genovese e per gli appalti erano questi appalti dell'acquedotto di San Giuseppe Jato*". Specificando ulteriormente "*Mi ricordo anche un particolare che un giorno ... siccome c 'erano dei lavori, una ditta aveva appaltato dei lavori nelle scuole elementari di San Giuseppe Jato, fu proprio Bommarito a riscuotere la somma del pizzo della ditta e lo diede a Genovese, però il Genovese lo diede a Giovanni Brusca. Giovanni Brusca mi confermò questa versione, mi disse "guarda, ti sembra bello che Giuseppe Bommarito si è messo nel mezzo anche a riscuotere per queste cose di qua?*".

Tali dichiarazioni trovavano riscontro in quelle rese da altro collaboratore CHIODO Vincenzo, il quale riferiva: "*Conosco Bommarito Giuseppe, mio paesano, nonché il fratello, ex sindaco di San Giuseppe Jato. Bommarito Giuseppe esplicava l'attività di imprenditore edile, in società occulta con Salvatore Genovese. Bommarito è stato sempre vicino a Salvatore Genovese ... Quando Salvatore Genovese divenne latitante Bommarito Giuseppe ed il figlio Calogero strinsero contatti abituali con Giovanni Genovese, figlio di Salvatore.*"





Lo stesso BRUSCA Giovanni, parlando del BOMMARITO ha riferito che : "*Lui per un periodo era stato molto vicino a Genovese Salvatore, tanto che io l'ho indicato come persona per poterlo indagare per arrivare alla sua cattura. Per un periodo è stato il personaggio che faceva una specie di spartizione a San Giuseppe Jato, cioè dirigeva a livello di imprese fra loro piccoli imprenditori, lui era come si suol dire il capo di questo "OMISSIS"ppo per far si che si mettessero d'accordo per spartirsi i piccoli...*"

Anche BRUSCA Enzo Salvatore riferiva su BOMMARITO Giuseppe: "*io mi ricordo sempre Bommarito sempre. Non mi ricordo se era suo padre o suo zio, che era un cugino di mio nonno, e forse anche lui era affiliato di Cosa Nostra e mio nonno lo rispettava tantissimo questa figura e da là poi è stato sempre legato a noi. Mi ricordo che fattispecie il Bommarito e da là poi è stato sempre legato a noi... Era stato messo vicino a mio zio Mariuccio, cioè faceva tutto quello che gli diceva mio zio Mariuccio. Poi ad un data, non mi ricordo, non so identificare l'anno, mi sembra sia stato intorno al 90, insomma in questo periodo, mio zio l'ha ... non mi ricordo adesso per quale motivo, l'ha messo sotto Genovese Salvatore*": "*Questo stava alle regole del gioco, cioè il lavoro che gli veniva riconosciuto, per esempio dice questo lo puoi fare, quello non lo puoi fare, pagava puntualmente le tangenti, spesse volte si metteva di tramite se lui vicino che gli interessava, per esempio che lo conosceva, che era qualche ... veniva da fuori, allora lui lo agevolava, si metteva da tramite, per esempio sapeva quell'imprenditore quanto doveva uscire e glielo diceva "esci questi soldi" e lui li portava;*"

Analoga ricostruzione veniva fornita altresì dal collaboratore di giustizia LA ROSA Francesco, il quale evidenziava i rapporti tra il BOMMARITO ed il GENOVESE. Il La Rosa ha riferito, invero, che: "*Bommarito Giuseppe è sempre stata una persona stimata negli ambienti di Cosa Nostra, anche all'epoca di quando c'era mio zio, Giovanni Brusca ...Negli ultimi periodi so che era persona fidatissima di Genovese... Il Bommarito non lo so oggi il suo ruolo quale sia in paese, però non escludo che sia un probabile personaggio di spicco della cosca di San Giuseppe Jato*".

Per i fatti riportati nella citata ordinanza il BOMMARITO, con sentenza Nr. 6340/02 della Corte di Cassazione in data 04.12.2002, è stato definitivamente condannato per associazione di tipo mafioso.

Con provvedimento n.44/3 del 20.07.2007, il predetto è stato altresì sottoposto alla sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni quattro nonché alla misura di prevenzione patrimoniale con cui è stata disposta la confisca di numerosi beni mobili ed immobili tra cui tre imprese edili a lui riconducibili. Dal provvedimento si legge che "*il giudizio di pericolosità sociale si fonda sull'acclarata*





*appartenenza del BOMMARITO all'associazione mafiosa "cosa nostra" e dal ruolo ricoperto dallo stesso in seno alla consorteria mafiosa di San Giuseppe Jato e sulle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia che hanno riferito agli inquirenti che, negli anni, il BOMMARITO ha stabilito solidi legami con importanti soggetti mafiosi, all'epoca latitanti, quali GENOVESE Giovanni, AGRIGENTO Giuseppe, BRUSCA Giovanni e MANISCALCO Giuseppe, favorendone anche la latitanza."*





# GLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

**Come già anticipato, il Comune di San Giuseppe Jato è attualmente gestito da un Commissario Straordinario regionale, nominato a seguito delle dimissioni rassegnate dal Sindaco AGOSTARO, e successivamente, dai componenti della Giunta e del Consiglio Comunale.**

## 1) GLI EPISODI DI RILIEVO VERIFICATISI DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE E L'ESITO DELLE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL GIUGNO DEL 2017

Alle consultazioni amministrative del giugno 2017, oltre ad AGOSTARO Rosario, concorrevano altri tre candidati alla carica di Sindaco di San Giuseppe Jato: SIVIGLIA Giuseppe Cosmo, collegato alla lista civica "SIVIGLIA SINDACO", che si piazzerà al quarto posto nelle preferenze elettorali con 1.030 voti, pari al 20,14%, GIACONA Gianfranco, collegato alla lista civica "INSIEME È POSSIBILE" che si piazzerà al terzo posto nelle preferenze elettorali con 1.082 voti, pari al 21,15%, LUPO Vincenza, collegata alla lista civica "NUOVA JATO UNITO X SAN GIUSEPPE JATO", che si piazzerà al secondo posto nelle preferenze elettorali con 1.107 voti, pari al 21,64%.

Nel corso della campagna elettorale, tuttavia, si sono verificati taluni significativi episodi che, avendo interessato i candidati alla carica di Sindaco, SIVIGLIA Giuseppe Cosmo e LUPO Vincenza, documentano il clima in cui si è svolta la competizione elettorale che ha portato all'elezione del Sindaco AGOSTARO.

"OMISSIS"

Significativa appare, inoltre, la circostanza che durante la campagna elettorale, "OMISSIS", figlio di "OMISSIS", quest'ultimo come detto condannato per il reato associativo mafioso e da sempre vicino alla famiglia BRUSCA, manifestava apertamente sul proprio profilo *social* "*Facebook*" il suo pieno appoggio alla lista "AGOSTARO SINDACO", rivelando così la vicinanza e il supporto della famiglia "OMISSIS" a quel candidato.





## 2) LE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL GIUGNO DEL 2017

A seguito delle consultazioni amministrative del giugno del 2017, veniva eletto primo cittadino del Comune di San Giuseppe Jato AGOSTARO Rosario, collegato alla lista civica "JATO DA VIVERE", con 1896 voti, pari al 35,97% delle preferenze.

**La Giunta insediatasi a seguito delle suddette consultazioni elettorali,** nominata con determina sindacale datata 19 giugno 2017, era così composta:

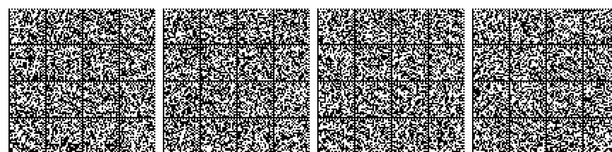
- AGOSTARO Rosario, Sindaco con deleghe alla Polizia Municipale, Protezione Civile e al Personale;
- SPICA Domenico, Vicesindaco ed Assessore con deleghe a manutenzione – viabilità – attività agricole e produttive – verde urbano – servizi idrici e rifiuti – ambiente;
- REDA Rossella, Assessore con deleghe a Igiene e sanità pubblica, tasse e tributi politiche veterinarie – servizi cimiteriali – politiche sociali – volontariato – pari opportunità – rapporti con le associazioni e cittadino;
- FEROCE Paola, Assessore dimessosi in data 02/09/2019 per asseriti motivi personali; la stessa veniva sostituita da SIVIGLIA Giovanni Maria, Assessore con deleghe alle Turismo – sport e spettacolo – promozione del territorio – eventi – politiche del lavoro e dell'occupazione;
- RUMORE Elina, Assessore; in data 23/08/2017 la stessa si dimetteva per asseriti motivi personali e sostituita dal cugino del sindaco AGOSTARO Salvatore; a seguito delle dimissioni di quest'ultimo, in data 09/09/2019, Rumore Elina veniva nuovamente nominata componente della Giunta comunale.

**Il Consiglio comunale era così composto:**

- MARINO Giovanni, Presidente del Consiglio comunale

Consiglieri Comunali di maggioranza:
- RUMORE Elina
- REDA Rossella;
- LA MILIA Salvatore;
- AGOSTARO Salvatore;
- SPICA Domenico; - sostituito da PECORELLA Marianna
- FEROCE Paola; - sostituita da ROMEO Giovanni
- NARBONETO Enza;





Consiglieri Comunali di minoranza

- LUPO Vincenza;
- MANISCALCO Salvatore, il quale in data 01/07/2017 si dimetteva per motivi personali e veniva sostituito da SPINA Giuseppe, a sua volta dimessosi in data 14/01/2020, veniva sostituito da GENOVESE Antonella;
- MICELI Francesco Calogero, il quale in data 18/07/2017 si dimetteva per motivi personali e veniva sostituito da POLIZZI Miriana, a sua volta dimessasi in data 10/01/2020 e sostituita da PURPURA Giuseppe;
- LUNA Rosa Aura.

3) **RAPPORTI DI PARENTELA, AFFINITÀ E FREQUENTAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI COMUNALI CON SOGGETTI CONTROINDICATI, APPARTENENTI O CONTIGUI ALLA FAMIGLIA MAFIOSA DI SAN GIUSEPPE JATO**

**Per meglio comprendere la valenza delle risultanze acclarate in sede di accesso si ritiene necessario contestualizzare quanto emerso circa le cointeressenze ed i legami amicali e di parentela che amministratori e dipendenti intrattengono con ambienti mafiosi, nonché l'illegittimità dei procedimenti amministrativi orientati a favorire soggetti vicini o comunque legati a quel mondo criminale che storicamente incombe sulla cittadina di San Giuseppe Jato; elementi che, alla luce del contesto territoriale di riferimento e del sicuro radicamento mafioso, potrebbero risultare sintomatici dell'esposizione di quell'amministrazione comunale a possibili tentativi di condizionamento da parte di soggetti affiliati o contigui, a vario titolo, alla criminalità organizzata.**

**"OMISSIS"**

**"OMISSIS"**, ha già ricoperto cariche politiche all'interno dell'amministrazione comunale di San Giuseppe Jato; in particolare è stato vicesindaco ed assessore con deleghe al bilancio, patrimonio e rapporto con il Consiglio Comunale nell'amministrazione guidata dall'ex Sindaco "OMISSIS".

Lo stesso, seppur residente ad Altofonte (PA), conosce molto bene il paese di San Giuseppe Jato anche perché è la città in cui è cresciuto e ove attualmente il padre ancora vive.

"OMISSIS" è stato infatti più volte controllato a San Giuseppe Jato in compagnia di soggetti contigui alla criminalità organizzata locale, quali FICAROTTA Ciro Gino,

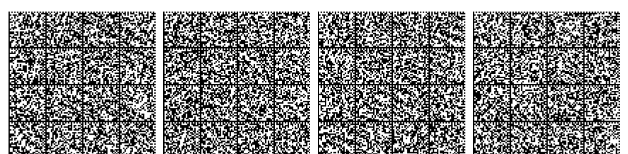




COSTANZA Francesco, GENOVESE Giovanni, condannato per associazione di tipo mafioso, LO FORTE Tommaso, anch'esso condannato per il reato associativo mafioso e coniugato con "OMISSIS", nipote di BRUSCA Bernardo e cugina dei figli BRUSCA Giovanni, Enzo Salvatore e Giuseppe in quanto figlia di BRUSCA Giuseppe (cl.31), cognato di BRUSCA Bernardo.
Ed ancora l'"OMISSIS" è stato controllato con DI MAGGIO Baldassare (cl.79), già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. e CANDELA Mario (cl.64), pregiudicato, già tratto in arresto in custodia cautelare nel 1997 per associazione di stampo mafioso.
Nel 2012, davanti il comitato elettorale del candidato "OMISSIS", veniva notato BOMMARITO Giuseppe, di cui si è detto.
Nel corso dell'attività investigativa svolta dall'Arma dei Carabinieri nel 2018 nell'ambito del procedimento penale istaurato presso la Procura della Repubblica di Palermo a seguito della trasmissione di una missiva intimidatoria indirizzata al "OMISSIS" - procedimento archiviato in data 6/8/2020 - sono emersi peraltro frequenti contatti telefonici che, dal 01.05.2018 al 27.08.2018, il "OMISSIS" ha intrattenuto con soggetti legati, a vario titolo, con la criminalità organizzata; particolarmente frequenti sono state le comunicazioni telefoniche del "OMISSIS" con "OMISSIS" (*21 contatti*), soggetto che, benché privo di precedenti penali, risulta legato al contesto mafioso locale per gli strettissimi rapporti parentali con soggetti di elevato profilo nell'ambito del *mandamento* mafioso di San Giuseppe Jato; infatti come detto, il predetto è figlio di "OMISSIS", condannato per mafia, nonché cognato di "OMISSIS", figlio di "OMISSIS", di cui si è detto.
"OMISSIS", esercita la professione di geometra a San Giuseppe Jato e, come detto, la sua figura è venuta in evidenza nel corso dell'accesso ispettivo in quanto sembra godere di una posizione privilegiata all'interno dell'amministrazione comunale grazie ai suoi rapporti con il "OMISSIS" e con il responsabile del "OMISSIS" con il quale, peraltro, condividerebbe anche interessi professionali.

Sono stati rilevati altresì contatti con numerosi altri soggetti, alcuni dei quali appartenenti alla *famiglia* BRUSCA, quali "OMISSIS", cugino di BRUSCA Bernardo e BRUSCA Salvatore (cl.75) nipote di BRUSCA Bernardo nonché cugino di BRUSCA Emanuele, Enzo Salvatore e Giovanni. E' risultato altresì che il "OMISSIS" abbia intrattenuto contatti telefonici con "OMISSIS", di cui si dirà in seguito, nipote acquisito di "OMISSIS", condannato per associazione di tipo mafiosa, con "OMISSIS", imprenditore recentemente destinatario di provvedimento interdittivo antimafia in qualità di titolare di fatto delle imprese "OMISSIS" e "OMISSIS", ditte di cui si tratterà nel proseguo della presente relazione, con "OMISSIS" pregiudicato, cugino acquisito di "OMISSIS", attualmente





detenuto per associazione di tipo mafioso, con "OMISSIS", pregiudicato per favoreggiamento personale con l'aggravante del metodo mafioso nonché con "OMISSIS", "OMISSIS" di COSTANZA Francesco.
Particolarmente significativa è inoltre la circostanza che in data 13.04.2018, unitamente al "OMISSIS" ed al "OMISSIS", attualmente in pensione, il "OMISSIS" ha partecipato ai funerali della nipote di "OMISSIS", figlia di "OMISSIS", condannato per associazione di tipo mafioso, fratello quest'ultimo di "OMISSIS", moglie di "OMISSIS"..
Altra vicenda che comprova la preoccupante vicinanza del "OMISSIS" al locale contesto mafioso è quanto avvenuto in occasione del centenario di "OMISSIS", ai cui festeggiamenti hanno entusiasticamente preso parte tutti i maggiori vertici politici del Comune, tra cui anche il "OMISSIS", che nell'occasione ha peraltro tenuto un discorso nell'abitazione del "OMISSIS", alla presenza di numerosi altri partecipanti, il cui video è stato pubblicato anche su *facebook*. Tale episodio appare particolarmente preoccupante ove si consideri che, a fronte della grande attenzione dimostrata dall'amministrazione comunale nei confronti del "OMISSIS", quest'ultimo risulta essere notoriamente vicino alla criminalità organizzata ed in particolare legato alla famiglia BRUSCA, circostanza di cui sicuramente gli amministratori comunali erano a conoscenza.
I comportamenti tenuti dal "OMISSIS" nelle suddette occasioni sono da ritenere indicativi di una forma di rispetto rivolto a quelle famiglie mafiose, circostanza che appare ancor più grave ove si consideri che in quanto uomini delle istituzioni, avrebbe dovuto assolutamente prendere le distanze.

**"OMISSIS"**

Il predetto in data 07.04.2019, presenziava all'inaugurazione del caseificio sito in San Cipirello *"OMISSIS"*, della cui attività si dirà in seguito, a cui era presente anche "OMISSIS", figlio del mafioso "OMISSIS" condannato all'ergastolo per omicidio ed associazione di tipo mafioso ed attualmente detenuto, nonché fratello di "OMISSIS", anch'esso condannato per i medesimi reati. "OMISSIS" e "OMISSIS" sono stati entrambi ritenuti responsabili di aver preso parte al sequestro del piccolo Giuseppe DI MATTEO.
Anche il "OMISSIS", in data 13.04.2018, unitamente al "OMISSIS" ed al "OMISSIS"ha partecipato ai funerali di "OMISSIS",

**"OMISSIS"**

La predetta è sorella di "OMISSIS" pregiudicato per associazione a delinquere e reati vari, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. e "OMISSIS" anch'esso pregiudicato per associazione a delinquere ed altri reati.





In occasione della morte di COSTANZA Francesco, veniva notata all'interno dell'abitazione della famiglia.

Durante il periodo in cui la stessa ha ricoperto la carica di assessore, sono stati inaugurati in pochi giorni due attività commerciali e specificatamente, in data 21.03.2019, il pub *"OMISSIS"*, con sede a San Giuseppe Jato in via "OMISSIS", di cui risulta titolare "OMISSIS", nipote della stessa e a distanza di pochi giorni, in data 03.04.2019, il pub "OMISSIS", ubicato nella stessa via "OMISSIS" di cui risulta titolare la stessa "OMISSIS"; per la presentazione della documentazione necessaria la predetta si è avvalsa del geometra "OMISSIS", come si evince dalla S.C.I.A. presentata al Comune di San Giuseppe Jato in data 03 aprile 2019. A quest'ultima inaugurazione partecipavano diversi componenti dell'amministrazione comunale.

Dopo pochi mesi dalle due inaugurazioni, "OMISSIS" si dimetteva dalla carica di assessore e consigliere comunale per motivi personali, venendo sostituita da "OMISSIS".

**"OMISSIS"**

Il predetto è stato più volte controllato in compagnia di pregiudicati.

Anche il padre, "OMISSIS", cugino di primo grado del "OMISSIS", annovera frequentazioni con soggetti controindicati, quali COSTANZA Francesco e MICELI Giuseppe Antonio (cl.35), con pregiudizi di polizia per associazione di tipo mafioso, già sottoposto all'obbligo di soggiorno, nelle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia è indicato come soggetto vicino alla famiglia BRUSCA ed all'allora capo di *Cosa nostra* RIINA Salvatore, nonché prestanome di quest'ultimo.

"OMISSIS", padre dell'"OMISSIS", è stato imputato nell'ambito del proc. pen. nr. 96/95 RGNR e nr. 3876/95 RGIP del Tribunale di Palermo per il reato di abuso d'ufficio, "*per avere in concorso con altri componenti della Giunta Municipale di San Giuseppe Jato (PA), abusando del loro Ufficio, approvavano con delibera n° 155 del 14/03/1991, il verbale di aggiudicazione dell' appalto a licitazione privata dei lavori di costruzione impianti sportivi e pista di pattinaggio a favore della* ditta "OMISSIS", senza *che fossero state rispettate le prescrizioni del Genio Civile di eseguire studi geologico – geotecnici preliminarmente all' appalto, fatto che comportava successivamente la sospensione dei lavori ed una perizia di variante e suppletiva, e ciò al fine di procurare un ingiusto vantaggio a "OMISSIS" in quanto l' adeguamento del preventivo del progetto alle indicazioni del geologo avrebbe comportato un aumento del prezzo a base di asta con conseguente esclusione della ditta aggiudicatrice iscritta all' ANC solo per lavori fino a 750 milioni; ed inoltre per avere approvato il verbale di cui sopra redatto sulla base di uno schema di bando non conforme a quello prescritto dal DA 14.01.1986 che avrebbe consentito, se applicato, la partecipazione alla gara di un maggior numero di appaltatori*".





"OMISSIS"
Lo stesso è figlio di "OMISSIS", a sua volta cugino di 1^ grado dell'omonimo "OMISSIS", coniugato con "OMISSIS", nipote di "OMISSIS". Pertanto, il "OMISSIS" è cugino di 2^ grado di "OMISSIS", nipote acquisito del mafioso "OMISSIS".
"OMISSIS", cugino di "OMISSIS" nonché nipote di "OMISSIS", è stato assunto quale dipendente comunale durante l'amministrazione AGOSTARO, in circostanze che saranno successivamente illustrate.
Documentano i rapporti tra i cugini "OMISSIS" e "OMISSIS", la frequentazione tra i due e la circostanza che il "OMISSIS", in data 06 giugno 2019, ha celebrato in prima persona le nozze civili di "OMISSIS", figlio di "OMISSIS".
"OMISSIS" è stato controllato in compagnia di soggetti altamente controindicati tra i quali: "OMISSIS", già imputato per aver favorito la latitanza del mafioso GENOVESE Salvatore che veniva arrestato all'interno di una masseria di proprietà della famiglia "OMISSIS"; per questi fatti lo stesso è stato assolto il 15/03/2005 a differenza dei due fratelli, "OMISSIS" e "OMISSIS", condannati per favoreggiamento nella medesima vicenda; "OMISSIS", pregiudicato, lontano parente di "OMISSIS"; "OMISSIS", genero del mafioso "OMISSIS", ucciso a colpi di arma da fuoco in data 10/03/1984, vicenda per cui in data 02.06.1994 venivano colpiti da ordinanza di custodia cautelare in carcere, tra gli altri, BRUSCA Bernardo e BRUSCA Giovanni.
L'attività ispettiva ha altresì permesso di acclarare il rapporto del "OMISSIS" con la famiglia di "OMISSIS", soggetto riconosciuto nell'ambito dell'operazione *"PERSEO"* capo *mandamento* di San Giuseppe Jato; in particolare le foto pubblicate sui *social* ritraggono il "OMISSIS" in compagnia, tra gli altri, di "OMISSIS", figlio di "OMISSIS", in occasione della 53^ edizione del "*Vinitaly*" tenutasi a Verona nel 2019.
Più recentemente, in data 07/07/2020, in occasione della 1^ edizione di "*Solitalia*", manifestazione di cui si riferirà dettagliatamente in seguito, il "OMISSIS" è stato fotografato in compagnia di "OMISSIS", fratello di "OMISSIS", nonché del sopracitato "OMISSIS"e di "OMISSIS", fratello di "OMISSIS", collaboratore di giustizia condannato per associazione di tipo mafioso.
Si rappresenta inoltre che lo zio del "OMISSIS" è "OMISSIS" già più volte consigliere comunale del Comune di San Giuseppe Jato soggetto molto vicino al nipote "OMISSIS", di cui segue l'attività politica e lo accompagna nelle uscite pubbliche. "OMISSIS" in data 24/04/2008, al tempo consigliere comunale di maggioranza di San Giuseppe Jato, è stato vittima dell'incendio della propria autovettura.
Lo stesso, in data 30/01/2012, anche all'epoca consigliere comunale, è stato controllato unitamente a "OMISSIS", figlio del mafioso "OMISSIS". Più recentemente, in data





02/06/2020, durante la rituale deposizione di una corona al monumento ai caduti, a cui prendeva parte tra le autorità anche il nipote "OMISSIS", veniva notato dialogare con "OMISSIS", pregiudicato per associazione di tipo mafioso.

**"OMISSIS".**

La stessa è stata controllata nel 2010 con "OMISSIS", tratto in arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione di tipo mafioso nell'ambito dell'operazione c.d. "*4.0*".

**"OMISSIS"**

Lo stesso, che esercita la professione di "OMISSIS", è cognato di "OMISSIS", pregiudicato per favoreggiamento personale con l'aggravante del metodo mafioso.
Sul conto di "OMISSIS" il collaboratore di giustizia DI MAGGIO Baldassare (cl.79) ha riferito "OMISSIS".
Risultano sul suo conto diverse frequentazioni nel tempo con soggetti legati alla criminalità organizzata in particolare, oltre che con il cognato "OMISSIS", con SIMONETTI Domenico (cl.52) con pregiudizi di polizia per associazione di tipo mafioso, REDA Vincenzo (cl.58), detenuto per associazione di tipo mafioso, FRANCAVIGLIA Giuseppe (cl.73) pregiudicato per il predetto reato associativo, "OMISSIS" pregiudicato, "OMISSIS" di FICAROTTA Ciro Gino, "OMISSIS", anch'esso con precedenti di polizia.
Il predetto consigliere in data 27/07/2004 ha partecipato alle nozze di "OMISSIS", "OMISSIS" di BRUSCA Enzo Salvatore, con "OMISSIS", figlio del mafioso "OMISSIS".
"OMISSIS"
In data 15/05/2019 il consigliere si recava presso l'abitazione del mafioso "OMISSIS".
Il 7 luglio 2020, in occasione della 1^ edizione di "*Solitalia*", festival della cultura e dell'arte culinaria, tenutosi in Germania, il predetto "OMISSIS" è stato ritratto, unitamente al "OMISSIS", in compagnia di "OMISSIS", fratello di "OMISSIS" nonché marito di "OMISSIS", titolare dell'omonima azienda agricola, con "OMISSIS", titolare dell'omonima azienda zootecnica, i cui fratelli sono stati condannati per aver favorito la latitanza di GENOVESE Salvatore e con "OMISSIS", anch'esso titolare di un'azienda agricola, fratello di "OMISSIS" quest'ultimo collaboratore di giustizia condannato per associazione mafiosa.

**"OMISSIS"– (sostituisce "OMISSIS")**

Lo stesso, attualmente imputato per violenza a pubblico ufficiale nell'ambito del proc. pen. "OMISSIS", in data 01/01/2019, unitamente all' "OMISSIS" ed all'"OMISSIS" si recava presso l'abitazione di "OMISSIS", per consegnargli una targa commemorativa in occasione dei festeggiamenti per il suo centenario.





**"OMISSIS"– (sostituisce "OMISSIS")**
È sorella di "OMISSIS", bracciante agricolo, il quale risulta gestire i terreni di proprietà di "OMISSIS"e di "OMISSIS" (pregiudicato), rispettivamente madre e fratello di "OMISSIS", condannato per associazione mafiosa ed attualmente collaboratore di giustizia.

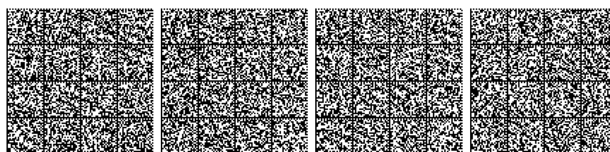
**"OMISSIS" (sostituito da "OMISSIS").**
Lo stesso, di professione "OMISSIS", è pregiudicato per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, imputato per falsità ideologica e materiale commessa dal pubblico ufficiale, con precedenti di polizia per abuso d'ufficio.

**"OMISSIS"** a seguito delle dimissioni di "OMISSIS".
La stessa è figlia di "OMISSIS", pregiudicato, che risulta avere frequentazioni con ALAMIA Antonino (cl.64) detenuto per associazione di tipo mafioso, "OMISSIS" pregiudicato, "OMISSIS" pregiudicato, "OMISSIS", dipendente comunale già destinatario di confisca di beni riconducibili alla criminalità organizzata.

**"OMISSIS"**- (sostituito da "OMISSIS")
Il predetto è figlio di **"OMISSIS"**, con pregiudizi di polizia per associazione di tipo mafioso; già sottoposto all'obbligo di soggiorno dal 14/06/1997 per 36 mesi, nelle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia è indicato come soggetto vicino alla famiglia BRUSCA ed all'allora capo di *Cosa nostra* RIINA Salvatore, nonché come prestanome di quest'ultimo.
"OMISSIS" risulta avere frequentazioni con "OMISSIS", già imputato, e successivamente assolto, per associazione di tipo mafioso. In data 28/02/2007, durante una seduta del Consiglio Comunale di cui era membro, il "OMISSIS" si alzava ed andava a salutare il "OMISSIS" e "OMISSIS", cognato di "OMISSIS", detenuto per associazione di tipo mafioso.

**"OMISSIS".(dimessasi il "OMISSIS")**
"OMISSIS" ha sostituito "OMISSIS", dimessosi a luglio del 2017, a qualche settimana dall'elezione. La stessa è figlia di "OMISSIS", il quale risulta essere il Presidente del consiglio direttivo e rappresentante del *"OMISSIS"* e Presidente del consiglio di amministrazione e rappresentante dell'impresa agricola *"OMISSIS"*. Tali società vedono il coinvolgimento di "OMISSIS", socia e membro del consiglio direttivo nel consorzio e vicepresidente del consiglio di amministrazione nell'impresa *"OMISSIS"*, moglie di "OMISSIS", figlio di "OMISSIS" condannato all'ergastolo per omicidio ed associazione di





stampo mafioso ed attualmente detenuto, nonché fratello di "OMISSIS" condannato per omicidio ed associazione di stampo mafioso. Come già evidenziato "OMISSIS" e "OMISSIS" sono stati entrambi condannati per aver preso parte al sequestro del piccolo Giuseppe DI MATTEO.
"OMISSIS", come si dirà in seguito più dettagliatamente si è recata in Germania per pubblicizzare il caseificio *"OMISSIS"* nell'ambito di un'attività patrocinata dal Comune di San Giuseppe Jato.

**"OMISSIS"** a seguito delle dimissioni di "OMISSIS".
Lo stesso, di professione "OMISSIS", risulta avere numerose frequentazioni con soggetti pregiudicati o legati alla criminalità organizzata ed in particolare con "OMISSIS", "OMISSIS" di BRUSCA Bernardo; "OMISSIS", fratello di "OMISSIS" quest'ultimo attualmente detenuto per usura e condannato per associazione di tipo mafioso"OMISSIS" pregiudicato; COSTANZA Francesco, pregiudicato di cui si è ampiamente detto; RANDAZZO Giuseppe (cl.67), pregiudicato per estorsione con l'aggravante del metodo mafioso.

Anche l'apparato amministrativo del Comune di San Giuseppe Jato annovera diversi soggetti che, per parentele, frequentazioni o contiguità, potrebbero risultare quantomeno esposti a possibili tentativi di condizionamento da parte di soggetti a vario titolo legati alla criminalità organizzata.

**"OMISSIS"**
Particolare rilievo ha assunto la figura del **"OMISSIS"**, coinvolto in numerose vicende anomale che hanno interessato l'amministrazione comunale di San Giuseppe Jato.
Sebbene "OMISSIS" nel luglio 2020 sia stato posto in quiescenza, l'attività ispettiva ha evidenziato che i fatti emersi nel corso dell'accesso si collocano nel periodo in cui il predetto ricopriva l'incarico di "OMISSIS" di San Giuseppe Jato.
"OMISSIS", che ha ricoperto tale funzione ininterrottamente "OMISSIS", annovera innanzitutto diverse frequentazioni con soggetti legati alla criminalità organizzata ed in particolare anche con personaggi di grande rilievo nell'ambito del mandamento mafioso di San Giuseppe Jato quali il pregiudicato DI MAGGIO Baldassarre (cl.79), FICAROTTA Ciro Gino e COSTANZA Francesco. Lo stretto legame di vicinanza con quest'ultimo è testimoniato oltre che dalle numerose occasioni in cui sono stati ritratti insieme anche dalla presenza di "OMISSIS" alle esequie del COSTANZA deceduto il 26 maggio del 2020; "OMISSIS" ha altresì un indiretto legame di parentela con "OMISSIS",.





Diversi sono gli episodi, anche di rilievo penale, che documentano il legame di "OMISSIS" con esponenti della criminalità organizzata locale.
In particolare, nell'ambito del procedimento penale nr. "OMISSIS" della Procura della Repubblica di Palermo, si accertava che, in data 21 giugno 2015, in occasione del matrimonio di "OMISSIS", di COSTANZA Francesco, "OMISSIS" disponeva un servizio a cura di due vigili urbani per presidiare la zona della chiesa durante la cerimonia e chiudere al traffico la strada ove si stavano svolgendo le nozze, a cui lo stesso "OMISSIS" prendeva parte in qualità di invitato.
Sebbene il suddetto procedimento penale sia stato archiviato, lo stesso "OMISSIS" confermava, nell'occasione, il rapporto di amicizia con COSTANZA Francesco e la presenza, insieme alla sua famiglia, alle nozze del "OMISSIS", sia alla cerimonia che al ricevimento.
La vicinanza di "OMISSIS" alla famiglia "OMISSIS" è comprovata da un altro episodio verificatosi nell'estate del 2016 allorquando il "OMISSIS" si interessava per far eseguire ad una ditta, per conto del Comune, i lavori di rifacimento della strada privata che conduce all'abitazione di COSTANZA Francesco.
Le suddette vicende verranno dettagliatamente descritte nel proseguo della presente relazione.
"OMISSIS"
Giova altresì evidenziare che in data 13/04/2018, unitamente al "OMISSIS" ed al "OMISSIS", il predetto "OMISSIS" partecipava ai funerali di BRUSCA Giovanna, nipote di BRUSCA Bernardo e cugina di primo grado di Enzo Salvatore, Giovanni ed Emanuele BRUSCA.
Sul conto di "OMISSIS" risulta inoltre:

"OMISSIS"

Nonostante le diverse vicende anche di carattere penale che hanno riguardato "OMISSIS" durante l'amministrazione AGOSTARO, circostanze che lo stesso avrebbe dovuto comunicare alla propria amministrazione e di cui quest'ultima avrebbe dovuto averne conseguentemente contezza, non risulta che siano stati adottati provvedimenti nei suoi confronti.
"OMISSIS"

**SETTORE Affari Generali**

- **Affari Istituzionali**





"OMISSIS"
È coniugata con "OMISSIS" attualmente detenuto in regime di 41 bis per il reato di associazione di tipo mafioso. La predetta è sorella di "OMISSIS", presidente del Consiglio di Amministrazione della società cooperativa sociale "OMISSIS" con sede a Palermo, cooperativa già oggetto di attenzione in occasione degli accessi ispettivi che hanno condotto allo scioglimento dei Comuni di San Cipirello e Partinico, in relazione alle irregolarità emerse negli affidamenti dei servizi sociali di quegli Enti locali
La predetta cooperativa, con delibera di Giunta del 23/2/2017, ha ottenuto in gestione dal Comune di San Giuseppe Jato un bene confiscato alla mafia, già abitazione del collaboratore di giustizia DI MAGGIO Baldassare, di cui si dirà in seguito.

"OMISSIS"
E' "OMISSIS" di COSTANZA Francesco, "OMISSIS"

"OMISSIS"
E' figlia di "OMISSIS", lontana parente di BRUSCA Bernardo;

"OMISSIS"
E' fratello di "OMISSIS", attualmente detenuto per associazione di tipo mafioso.

- **Servizi Demografici (Ufficio Anagrafe)**

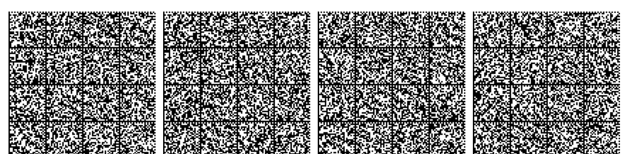
"OMISSIS"
E' nipote di "OMISSIS", fratello della madre "OMISSIS". Il padre, "OMISSIS", è legato da un lontano vincolo di parentela con la famiglia mafiosa dei BRUSCA;

"OMISSIS"
È sorella dell'imprenditore "OMISSIS", attualmente è sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari a seguito di arresto in custodia cautelare per associazione a delinquere finalizzata all'usura, estorsione, utilizzo ed emissione di fatture per operazioni inesistenti e abusiva attività finanziaria.

- **Servizio Sport e Spettacolo**

"OMISSIS"
E' cognato di "OMISSIS"; in data 26.05.2020 si recava presso l'abitazione di COSTANZA Francesco in occasione del decesso di quest'ultimo.





"OMISSIS"
È cognato di "OMISSIS", pregiudicato, già tratto in arresto per detenzione abusiva di armi in esecuzione O.C.C. nell'ambito dell'operazione antimafia "*Nuovo Mandamento*"

- **Servizio biblioteca, archivio corrente, di deposito e storico scolastico**

"OMISSIS"
È cognata di "OMISSIS"

**Ufficio Scolastico**
"OMISSIS"
È cognato di "OMISSIS", fratello di "OMISSIS" e "OMISSIS" del più noto BRUSCA Giovanni, condannato per associazione di tipo mafioso;

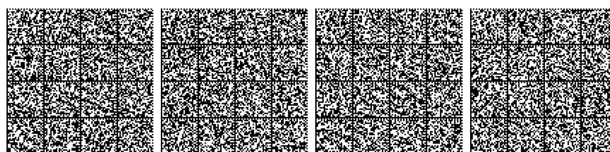
"OMISSIS" assunto al Comune di San Giuseppe Jato nell'ambito di una vicenda che verrà dettagliatamente descritta in seguito.
Il predetto è nipote acquisito di "OMISSIS" condannato per associazione di tipo mafioso nonché cugino di "OMISSIS", padre di "OMISSIS", "OMISSIS" di San Giuseppe Jato.
Il predetto dipendente indagato per il reato di abuso edilizio, annovera frequentazioni con "OMISSIS", detenuto per associazione di tipo mafioso.

"OMISSIS"
E' coniugata con "OMISSIS", già citato, responsabile del "OMISSIS". La "OMISSIS" è cognata di "OMISSIS"

- **Servizi Sociali**

"OMISSIS"
La stessa è la moglie di "OMISSIS", pregiudicato, destinatario nel 1993 della misura dell'avviso orale, in data 07.06.2001 è stato tratto in arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Palermo per associazione di tipo mafioso, rapina, sequestro di persona e detenzione abusiva di armi, unitamente a BRUSCA Giuseppe (cl.74); per gli stessi fatti è stato successivamente assolto.
Il predetto, negli anni '90, unitamente alla moglie, era considerato molto vicino al noto BRUSCA Giovanni, in quanto quest'ultimo era fidanzato con "OMISSIS", sorella della dipendente comunale.
" OMISSIS" annovera frequentazioni con soggetti altamente controindicati, condannati per associazione mafiosa ed altri gravi reati quali ALAMIA Antonino(cl.64), REDA Giuseppe





(cl70), SOTTILE Alessandro (cl.76) figlio di SOTTILE Santo, BOMMARITO Giuseppe (cl. 66), figlio del mafioso BOMMARITO Bernardo.
Il predetto è fratello di "OMISSIS", anch'egli tratto in arresto in data 07.06.2001 unitamente al fratello per associazione di tipo mafioso e successivamente assolto per non aver commesso il fatto. "OMISSIS"-.

**"OMISSIS"**, assunta di recente presso il Comune di San Giuseppe Jato con l'incarico di "OMISSIS"
La stessa risulta avere legami di parentela con soggetti appartenenti o contigui alla criminalità organizzata.
E' coniugata con "OMISSIS", figlio di "OMISSIS", quest'ultimo condannato per associazione di tipo mafioso quale appartenente al mandamento mafioso di San Giuseppe Jato.
La sorella, "OMISSIS", è coniugata con "OMISSIS", attuale collaboratore di giustizia.
La madre "OMISSIS" è figlia di "OMISSIS", ucciso a San Giuseppe Jato a colpi d'arma da fuoco il 10.03.1984, vicenda per cui in data 02.06.1994 venivano colpiti da ordinanza di custodia cautelare in carcere, tra gli altri, BRUSCA Bernardo e BRUSCA Giovanni. Il padre della "OMISSIS", "OMISSIS" pregiudicato, è stato indicato da diversi collaboratori di giustizia quale persona vicina agli ambienti mafiosi locali.

- **Segreteria e informatizzazione**

**"OMISSIS"**
È sorella di "OMISSIS", condannato per associazione di tipo mafioso, già destinatario della sorveglianza speciale di P.S. e di "OMISSIS", con precedenti di polizia per il reato di furto.
"OMISSIS" è sposata con "OMISSIS", il quale ha un lontano rapporto di parentela con la famiglia mafiosa BRUSCA da parte del padre, "OMISSIS", cugino di BRUSCA Bernardo.

## SETTORE U.T.C. E LAVORI PUBBLICI

**"OMISSIS"**, ingegnere "OMISSIS". Dal 2015 ricopre l'incarico di responsabile della "OMISSIS" e dal 2016 di responsabile dell'Ufficio "OMISSIS"dei comuni di San Giuseppe Jato e San Cipirello. Quest'ultimo incarico riveste particolare rilevanza in riferimento all'affidamento del servizio raccolta e smaltimento rifiuti a ditte controindicate da parte del solo Comune di San Giuseppe Jato in luogo dell'ARO.
Il predetto, coniugato con "OMISSIS", seppur incensurato, è stato coinvolto in diverse vicende penali per reati contro la P.A. per i quali è stato più volte indagato nell'ambito





dell'esercizio delle sue funzioni, in particolare per abuso d'ufficio in concorso per fatti commessi "OMISSIS".
Giova evidenziare che diversi collaboratori di giustizia, tra i quali Giuseppe MONTICCIOLO, Vincenzo CHIODO, Giuseppe LA ROSA e Simone VITALE, hanno univocamente descritto il "OMISSIS" come persona a completa disposizione della famiglia BRUSCA di San Giuseppe Jato, cui è legato anche da un rapporto di parentela, facilmente condizionabile per via dell'indole paurosa. In particolare, si sarebbe prodigato nell'ambito delle sue competenze lavorative, affinché lavori pubblici aventi come committente il Comune di San Giuseppe Jato venissero aggiudicate a ditte segnalate da Emanuele, Giovanni ed Enzo Salvatore, fornendo in talune circostanze anche l'elenco delle ditte invitate. Inoltre, al fine di garantire un notevole ritorno economico alla famiglia BRUSCA, si sarebbe interessato per inserire nel novero dei terreni edificabili le loro proprietà di Contrada Traversa, il tutto mediante una opportuna modifica al Piano Regolatore di San Giuseppe Jato (PA). In favore di "OMISSIS", sono intervenute le dichiarazioni dei fratelli BRUSCA, in particolare di Enzo Salvatore che hanno escluso o comunque ridotto la portata delle dichiarazioni rese dagli altri collaboratori.

L'attività ispettiva ha evidenziato che il "OMISSIS", in qualità di "OMISSIS", è risultato coinvolto in diverse vicende, di cui si dirà meglio in seguito.
Lo stesso ha ricoperto la carica di "OMISSIS" del Comune di San Giuseppe Jato ininterrottamente dagli anni '90. Anomala una così lunga permanenza in un incarico di vertice in un settore fortemente esposto alla corruzione che, ai sensi dell'art. 1 c. 5, lett. b) della l. 190/2012 (c.d. *legge anti-corruzione*), dovrebbe essere soggetto alla rotazione di dirigenti e funzionari, adempimento che ai sensi del comma 10 dello stesso articolo dovrebbe essere oggetto di verifica da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Amministrazione, incarico che nel Comune di San Giuseppe Jato è affidato alla "OMISSIS".

E' stato quindi totalmente disatteso il disposto di cui all'art. 1, co. 5, lett. b) della l. 190/2012, che prevede che le pubbliche amministrazioni devono definire e trasmettere all'ANAC *«procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari»*. Inoltre, secondo quanto disposto dall'art. 1, co. 10, lett. b) della l. 190/2012, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza deve verificare, d'intesa con il dirigente competente, *«l'effettiva rotazione degli incarichi negli*





*uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione».*
Si soggiunge infine che il fratello del "OMISSIS", è anch'esso dipendente in servizio presso il predetto ufficio "OMISSIS".

Appare opportuno evidenziare "OMISSIS"
Il settore retto dal "OMISSIS", quindi, sarebbe stato rafforzato a partire dal 2017. Il ruolo e le funzioni svolte dal "OMISSIS" sarebbero stati così notevolmente ampliati dall'Amministrazione a guida del Sindaco AGOSTARO, già a partire dal momento dell'insediamento della nuova compagine di governo dell'ente, avvenuto nel giugno del 2017.
"OMISSIS"

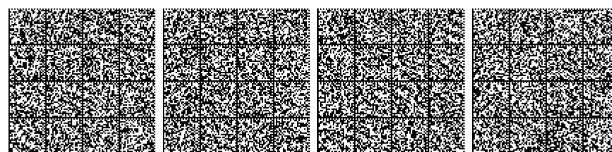
- **Sportello Unico Edilizia (SUE)**

**"OMISSIS".**
Il predetto è legato da un forte legame di amicizia con "OMISSIS", suo testimone di nozze, che lo ha nominato "OMISSIS"
L'"OMISSIS" ha abituali frequentazioni con "OMISSIS", "OMISSIS" di COSTANZA Francesco e con il pregiudicato DI MAGGIO Baldassare.
Il 26 maggio del 2020 il predetto "OMISSIS" ha preso parte alle esequie di COSTANZA Francesco, unitamente ad amministratori e dipendenti comunali.
La figura di "OMISSIS" viene in rilievo nella presente relazione per anomale vicende che saranno esaminate in seguito.

- **Patrimonio, utenze e sistemi informatici**

**"OMISSIS"**
Come anticipato, il predetto ha partecipato, insieme ad altri rappresentanti dell'amministrazione comunale alle esequie di COSTANZA Francesco.
Il "OMISSIS" , che annovera una condanna per emissione di assegni a vuoto, risulta essere stato indagato in ordine ai reati di abuso d'ufficio e rifiuti di atti d'ufficio.
Risulta che il predetto abbia avuto frequentazioni con il pregiudicato FEROCE Leonardo (cl.54), e con MICELI Giuseppe (cl.35), con pregiudizi di polizia per associazione di tipo mafioso, già sottoposto all'obbligo di soggiorno dal 14/06/1997 per 36 mesi; nelle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia indicato come soggetto vicino alla famiglia BRUSCA ed all'allora capo di *cosa nostra* RIINA Salvatore, nonché come prestanome di quest'ultimo.





"OMISSIS"
È nipote acquisita di "OMISSIS"

- **Servizio gestione rapporti ATO, rifiuti e idrico**

**"OMISSIS"**
Il predetto in data 02.05.2016 è stato destinatario di decreto emesso dal Tribunale di Palermo – Sezione 1^ penale, che disponeva il sequestro di diversi beni formalmente intestati al "OMISSIS" ma riconducibili "OMISSIS" . Il "OMISSIS" è infatti coniugato con "OMISSIS", figlia di "OMISSIS", condannato per associazione di tipo mafioso, fratello quest' ultimo di "OMISSIS"
Il "OMISSIS" è cognato di "OMISSIS" il quale, seppur privo di condanne, in data 24/11/2009 veniva tratto in arresto per associazione di tipo mafioso;
Il predetto dipendente comunale annovera frequentazioni con "OMISSIS".

- **Servizi manutentivi e cimiteriali**

"OMISSIS"
È cognata del noto collaboratore di giustizia "OMISSIS", convivente con la sorella della dipendente comunale.

"OMISSIS"
È figlia di "OMISSIS", cugino di "OMISSIS", condannato per associazione di tipo mafioso ed attualmente detenuto.

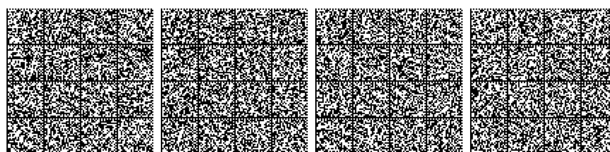
- **Lavori pubblici ed espropri**

"OMISSIS"
È nuora di "OMISSIS" soggetto con pregiudizi di polizia per associazione di tipo mafioso, già sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno dal 03/06/1997 per 36 mesi; nelle dichiarazioni di collaboratori di giustizia è indicato come soggetto vicino alla famiglia BRUSCA ed all'allora capo di *Cosa nostra* RIINA Salvatore, nonché prestanome di quest'ultimo.
La dipendente comunale ha pregiudizi di polizia per omissione di atti d'ufficio.

- **Attività Produttive e SUAP**

"OMISSIS"
Il predetto è genero di "OMISSIS", condannato per associazione di tipo mafioso, ed in atto sottoposto alla detenzione domiciliare presso la stessa abitazione del dipendente comunale.





Il "OMISSIS", in data 01/10/1998 è stato tratto in arresto dalla Questura di Palermo in esecuzione di O.C.C. in carcere emessa dal GIP del tribunale di Palermo nell'ambito del proc. pen. "OMISSIS" perché imputato insieme ad altre sei persone per il reato di associazione di stampo mafioso, vicenda per cui successivamente è stato assolto; in data 13.07.1999, è stato condannato per favoreggiamento personale.;
Il predetto dipendente viene indicato da diversi collaboratori di giustizia, tra i quali MONTICCIOLO Giuseppe, BRUSCA Enzo Salvatore, LA ROSA Giuseppe, BRUSCA Giovanni, quale soggetto a disposizione della famiglia mafiosa di San Giuseppe Jato.

SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI

- **Bilancio programmazione e rendiconto**

"OMISSIS"

È figlia di "OMISSIS", ucciso in data 15.01.1986 nell'ambito di eventi omicidiali di cui sono stati ritenuti responsabili i collaboratori di giustizia DI MAGGIO Baldassare, DI MATTEO Mario Santo e LA BARBERA Gioacchino

**Ufficio rilevazione presenze**

"OMISSIS"

La stessa è coniugata con "OMISSIS" cognato di "OMISSIS".
La dipendente comunale risulta quindi avere avuto frequentazioni dirette con lo stesso "OMISSIS".
Anche il marito "OMISSIS", risulta avere frequentazioni con soggetti controindicati tra i quali BRUSCA Giuseppe (cl.74), condannato per associazione di tipo mafioso.

"OMISSIS"

È coniugata con "OMISSIS". È stata indagata in ordine ai reati falsità materiale commessa dal p. u. ina atti pubblici, falsità ideologica commessa dal p.u. in atti pubblici, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche ed appropriazione indebita.

- **Servizio Tributi**

"OMISSIS"

È coniugata con "OMISSIS" condannato per favoreggiamento personale continuato aggravato, per aver favorito la latitanza di diversi soggetti appartenenti a *Cosa nostra* tra cui BRUSCA Giovanni e BRUSCA Enzo Salvatore.





"OMISSIS"
Il predetto è cognato di "OMISSIS" condannato per associazione di tipo mafioso, nonchè cugino acquisito di "OMISSIS", detenuto per associazione di tipo mafioso e "OMISSIS".
Il predetto dipendente annovera frequentazioni con BRUSCA Giovanni, (cl.70), condannato per associazione di tipo mafioso.
Anche il "OMISSIS" si è recato presso l'abitazione di COSTANZA Francesco in occasione del suo decesso.

"OMISSIS"
È cognata di "OMISSIS", condannato per associazione di tipo mafioso.

4) LA VICINANZA "OMISSIS" A SOGGETTI LEGATI ALLA CONSORTERIA MAFIOSA, ESPRESSA PUBBLICAMENTE IN OCCASIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI

**Nel corso dell'attività ispettiva sono emersi taluni episodi che disvelano la preoccupante vicinanza "OMISSIS" con soggetti legati alla criminalità organizzata da stretti rapporti di parentela; in particolare tale vicinanza si è manifestata in occasione dei festeggiamenti per il centenario di "OMISSIS", cognato dello storico boss "OMISSIS", in occasione delle morte di COSTANZA Francesco e di "OMISSIS", cognata del mafioso "OMISSIS", nonché del matrimonio di "OMISSIS".**
**Orbene, tali episodi attengono ad una caratteristica forma di controllo del territorio, storicamente operata da "*cosa nostra*" in quanto manifestano forme di rispetto che soggetti delle Istituzioni mostrano nei confronti di chi è notoriamente appartenente o comunque vicino all'organizzazione criminale.**
**Ancor più grave appare il comportamento tenuto dal "OMISSIS" in tali occasioni, se si considera che "OMISSIS".**

- **I festeggiamenti per il centenario di "OMISSIS", cognato del noto boss "OMISSIS".**

In data 01/01/2019 compiva 100 anni "OMISSIS" marito di "OMISSIS", cognato di "OMISSIS", soggetto che è stato al vertice del mandamento mafioso di San Giuseppe Jato, padre dei fratelli "OMISSIS".

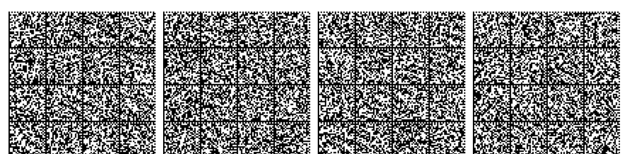




Nella circostanza, nel giorno di capodanno, i vertici dell'amministrazione comunale, il "OMISSIS", il "OMISSIS" e il "OMISSIS" si recavano presso l'abitazione del "OMISSIS" per porgere gli auguri e consegnare una targa commemorativa.
La cerimonia veniva pubblicizzata dalla stampa locale, che dedicava un articolo ai 100 anni di "OMISSIS", dando risalto alla presenza degli amministratori, testimoniata peraltro da una foto che li ritraeva con il festeggiato e con la moglie "OMISSIS".
Giova precisare che, come accertato dall'Arma dei Carabinieri, sebbene in altre occasione per analoghe ricorrenze esponenti dell'amministrazione comunale si siano recati presso l'abitazione del festeggiato, tuttavia non si era mai verificato quanto accaduto in occasione del centenario del "OMISSIS", zio dei fratelli "OMISSIS", ai cui festeggiamenti hanno partecipato tutte le massime cariche dell'amministrazione comunale, peraltro dando ampio risalto all'evento. Infatti la ricorrenza è stata pubblicizzata, oltre che dalla stampa anche sulla pagina *Facebook* dell' "OMISSIS", su cui è stato diffuso il video del discorso tenuto dal "OMISSIS" nell'abitazione del "OMISSIS", di fronte a decine di persone presenti.
La vicenda risulta anomala considerato peraltro che il "OMISSIS" è notoriamente persona vicina alla criminalità organizzata ed in particolare legata alla famiglia BRUSCA, circostanza di cui sicuramente gli amministratori comunali erano a conoscenza e che li avrebbe dovuti indurre, in quanto rappresentanti delle Istituzioni a mantenere le distanze e non a dare risalto all'evento.
"OMISSIS", infatti, pur non avendo precedenti penali, è come detto soggetto vicino, per legami di parentela, alla famiglia mafiosa dei BRUSCA.
La sua vicinanza alla criminalità organizzata è documentato anche da altre circostanze quali la sua partecipazione, insieme alla famiglia BRUSCA, ai funerali di POLIZZI Salvatore, considerato appartenente all'associazione mafiosa *Cosa nostra* con compito di mantenere stretti contatti tra le organizzazioni operanti in Sicilia e negli Stati Uniti D'America e, qualche anno dopo, a quelli del genitore dei fratelli AGRIGENTO Gregorio (cl.35) ed AGRIGENTO Giuseppe (cl.41), entrambi condannati per associazione di tipo mafioso e soggetti con ruolo di vertice nell'ambito del mandamento mafioso di San Giuseppe Jato, quali appartenenti alla *famiglia* di San Cipirello.
Nel 1996 l'abitazione di "OMISSIS", la stessa ove i componenti dell'amministrazione comunale hanno preso parte ai festeggiamenti per il suo centenario, è stata oggetto di perquisizione domiciliare finalizzata alla ricerca dell'allora latitante BRUSCA Giovanni.

- **Le esequie di COSTANZA Francesco, condannato per associazione mafiosa, cui hanno partecipato "OMISSIS" (già consigliere e assessore comunale) e diversi responsabili e dipendenti comunali**





Il 26 maggio del 2020 decedeva COSTANZA Francesco e il giorno successivo si tenevano le esequie in forma privata, come disposto da provvedimento del Questore di Palermo che, considerata la personalità del defunto, già condannato per associazione di tipo mafioso, imponeva il divieto di funerali pubblici.
Nell'occasione, l'attività investigativa condotta dall'Arma, ha permesso di documentare che numerose persone si recavano comunque presso la casa del defunto a rendere omaggio alla salma e tra queste, oltre a soggetti pregiudicati e/o con precedenti per mafia , figuravano "OMISSIS" (gia consigliere comunale e assessore) e il nipote "OMISSIS", titolare dell'attività commerciale denominata "OMISSIS", nonché esponenti di vertice dell'apparato burocratico e dipendenti comunali quali "OMISSIS", "OMISSIS", "OMISSIS", "OMISSIS", "OMISSIS" e le dipendenti "OMISSIS" e "OMISSIS".
Una tale manifestazione di amicizia alla famiglia di un soggetto condannato per associazione mafiosa è indicativa di una forma di rispetto rivolto ad un uomo di mafia che manifestata pubblicamente da soggetti appartenenti alle Istituzioni rappresenta un preoccupante segnale di prossimità al contesto criminale.

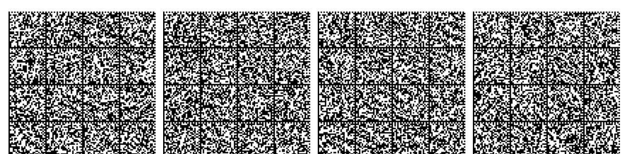
- **Le condoglianze pubbliche "OMISSIS" in occasione della morte di "OMISSIS", cognata del mafioso "OMISSIS".**

Analoghe considerazioni vanno espresse per quanto accaduto in occasione della morte della cognata del mafioso "OMISSIS".
In data 16/04/2019, infatti, sulla pagina denominata "Rosario Agostaro Sindaco" di un noto *social network*, veniva pubblicato un *post* in cui l'Amministrazione Comunale di San Giuseppe Jato esprimeva sgomento e dolore per la morte di "OMISSIS", cognata del mafioso "OMISSIS".
La pubblicazione riceveva i consensi del "OMISSIS" e del "OMISSIS".
Come detto, "OMISSIS" era cognata di "OMISSIS", attualmente detenuto per associazione di tipo mafioso. La stessa era la madre di "OMISSIS", pregiudicato, tratto in arresto per associazione di tipo mafioso nel 2013 nonché zia acquisita di "OMISSIS", attualmente detenuto per il medesimo reato associativo.

- **La pubblica riconoscenza del "OMISSIS" per una donazione al Comune da parte di un soggetto legato alla criminalità organizzata**

La Commissione, nel corso dell'attività accertatoria, ha avuto modo di apprendere che in data 3 aprile 2020 il "OMISSIS" ha pubblicato sul proprio profilo *social* un *post* con il quale ringraziava un proprio concittadino, ormai da tempo stanziato in America, che aveva





sostenuto alcune famiglie jatine in difficoltà (*"Grazie al nostro concittadino "OMISSIS", che dall'America, ci ha aiutato a sostenere le famiglie Jatine in difficoltà. Grazie di cuore"* cit.).

Da accertamenti esperiti in merito, si è accertato che il donatore, *"OMISSIS"*, è da identificarsi in "OMISSIS" il quale:

- è figlio di "OMISSIS", ucciso a colpi d'arma di fuoco a San Giuseppe Jato il 10/03/1984, vicenda per cui in data 02.06.1994 venivano colpiti da ordinanza di custodia cautelare in carcere, tra gli altri, BRUSCA Bernardo e BRUSCA Giovanni;
- è "OMISSIS"
- è lo zio materno "OMISSIS", i cui rispettivi mariti, quindi nipoti acquisiti di "OMISSIS", sono:
  - "OMISSIS", figlio di "OMISSIS", condannato per associazione di tipo mafioso;
  - "OMISSIS" di cui si è detto.

Anche la nipote "OMISSIS" ha ringraziato pubblicamente lo zio commentando e riagganciandosi proprio al post pubblicato dal "OMISSIS" sulla propria pagina *social*.
Come già descritto nei paragrafi introduttivi, "OMISSIS" è legata alla famiglia SIMONETTI di San Cipirello ed è stata recentemente assunta, "OMISSIS" presso il Comune di San Giuseppe Jato.

La vicenda rileva, in questa sede, per la visibilità che, attraverso la sua pagina, "OMISSIS" ha voluto dare all'episodio e al comportamento di un soggetto notoriamente vicino, per rapporti familiari, alla criminalità organizzata jatina.

- **Il servizio di vigilanza disposto dall'allora "OMISSIS" in occasione delle nozze di "OMISSIS"**

In data 17 giugno 2015 perveniva alla locale Stazione dei Carabinieri un esposto anonimo, in cui veniva segnalata una situazione di irregolarità relativa alla chiusura di una strada centrale disposta dall'Amministrazione, in assenza dei presupposti di legge, per facilitare la celebrazione del matrimonio di "OMISSIS" .
L'esposto veniva trasmesso alla Procura della Repubblica di Palermo che, instaurava il procedimento penale "OMISSIS" che, sebbene archiviato, ha comunque permesso di accertare che effettivamente, il 21 giugno del 2015, in occasione del matrimonio di "OMISSIS", il "OMISSIS" disponeva un servizio a cura di due vigili urbani per presidiare la zona della chiesa durante la cerimonia e disporre se necessario la chiusura al traffico della strada ove si stavano svolgendo le nozze.





In merito alla vicenda, lo stesso "OMISSIS" confermava all'Autorità Giudiziaria il proprio rapporto di amicizia con "OMISSIS" e quindi di aver preso parte, con la sua famiglia, alle nozze del "OMISSIS", sia alla cerimonia che al successivo ricevimento.
Nella circostanza è stato accertato che la chiusura al traffico veniva prima richiesta verbalmente ad "OMISSIS" e successivamente formalizzata in un'istanza presentata da "OMISSIS", protocollata in data 10/05/2015 dal Comune di San Giuseppe Jato, sulla quale lo stesso "OMISSIS" .
Quanto rappresentato dall'anonimo esponente, pertanto, veniva effettivamente riscontrato.

- **La fattiva partecipazione al festival SOLITALIA di amministratori comunale che hanno portato in rappresentanza del territorio jatino alcune aziende che risultano avere stretti legami di parentela con esponenti mafiosi**

Ad ulteriore riprova della vicinanza di alcuni amministratori comunali a contesti controindicati è la circostanza che alla prima edizione del Festival SOLITALIA tenutosi in Germania e sponsorizzato dall'Amministrazione AGOSTARO, erano presenti aziende del territorio jatino, accompagnate dagli stessi esponenti politici del Comune, i cui titolari sono risultati essere in stretti rapporti di parentela con la locale criminalità organizzata; peraltro, come si evince dagli articoli pubblicati sulla stampa locale, gli Amministratori comunali presenti all'evento, hanno espresso la propria soddisfazione per la partecipazione di aziende del proprio territorio definite di "eccellenza".

In data 07 luglio 2019, a Solingen-Ohligs, in Germania, si è tenuta la prima edizione di "*Solitalia*", festival della cultura e dell'arte culinaria, organizzato dall'associazione "*Deutsch-Italianische Freundschaft e.V.*" ed a cui hanno preso parte, tra gli altri, alcune aziende del territorio jatino accompagnate da alcuni rappresentanti dell'amministrazione comunale di San Giuseppe Jato.
L'evento, come si legge in alcuni articoli stampa pubblicati *on line* da alcune testate giornalistiche locali è "*frutto della collaborazione nata tra l'amministrazione comunale rappresentata "OMISSIS" e dal "OMISSIS" e l'associazione "Deutsch-Italianische Freundschaft e.V.", rappresentata da "OMISSIS", attraverso degli incontri avvenuti a San Giuseppe Jato con i produttori locali, che hanno accolto l'invito a partecipare all'iniziativa in Germania*".
Nella nota diffusa dal Comune di San Giuseppe Jato, "OMISSIS" ed il "OMISSIS", dichiaravano che si trattava di "*...un evento significativo che ci rende orgogliosi di essere presenti da protagonisti con i nostri prodotti di eccellenza. È una vetrina nel mondo che*





*non può che far bene alla nostra economia e che contribuisce alla valorizzazione e alla promozione dei prodotti tipici del nostro territorio".*

Come documentato dai *social network*, all'evento sponsorizzato dall'Amministrazione AGOSTARO, hanno preso parte "OMISSIS" nella qualità di "OMISSIS", il "OMISSIS" e "OMISSIS", i quali hanno presentato sei aziende del territorio di San Giuseppe Jato, quattro delle quali sono risultate essere in stretti legami di parentela con la criminalità organizzata; in particolare:

- **azienda Agricola "OMISSIS".** Il legale rappresentante è "OMISSIS", moglie di "OMISSIS", fratello di "OMISSIS", elemento di vertice del mandamento di San Giuseppe Jato, già riconosciuto con il ruolo di capo mandamento nell'ambito dell'attività d'indagine convenzionalmente denominata *"PERSEO"*. "OMISSIS" e "OMISSIS" sono inoltre soci, in qualità rispettivamente di Vicepresidente e Presidente, dell' "OMISSIS", con sede in San Giuseppe Jato (PA), allo stesso indirizzo di residenza di "OMISSIS" e del marito "OMISSIS".
  All'evento in questione ha partecipato lo stesso "OMISSIS", come documentato da alcune fotografie che lo ritraggono insieme alla moglie e al "OMISSIS" e all'assessore "OMISSIS";
- **azienda Zootecnica "OMISSIS"**, di "OMISSIS", già imputato per aver favorito la latitanza di GENOVESE Salvatore che veniva arrestato all'interno di una masseria di proprietà della famiglia "OMISSIS";
  In alcune fotografie il "OMISSIS" e l'assessore "OMISSIS" sono ritratti insieme ai rappresentanti dell'azienda di "OMISSIS";
- **azienda "OMISSIS"**, di "OMISSIS", pregiudicato, rappresentata in occasione del FESTIVAL da "OMISSIS", moglie di "OMISSIS", figlio di "OMISSIS", condannato per associazione di tipo mafioso nonché fratello di "OMISSIS", condannato per il medesimo reato associativo ed oggi collaboratore di giustizia.
  Sono emersi ulteriori collegamenti tra la "OMISSIS", l'azienda "OMISSIS" e i componenti dell'amministrazione comunale; infatti la "OMISSIS" è socia e membro del consiglio direttivo del *"OMISSIS"* oltre che socia e vicepresidente del consiglio di amministrazione dell' *"OMISSIS"*, società cooperativa agricola a responsabilità limitata società nelle quali "OMISSIS", padre della consigliera di minoranza "OMISSIS", ricopre rispettivamente le cariche di Presidente del consiglio direttivo e Presidente del consiglio di amministrazione;
  Nell'aprile del 2019, in occasione dell'inaugurazione del caseificio *"OMISSIS"*, sito a San Cipirello, erano presenti il "OMISSIS", fotografato in compagnia del citato "OMISSIS", marito della "OMISSIS".





- **azienda Agricola "OMISSIS".** Il titolare dell'azienda è **"OMISSIS"** fratello di "OMISSIS", pregiudicato per associazione di tipo mafioso ed attualmente collaboratore di giustizia; il predetto, già noto con l'appellativo di Ministro degli appalti di *Cosa nostra,* è stato personaggio di spicco del mandamento di San Giuseppe Jato tra gli anni '80 e '90 nel corso dell'era stragista a guida corleonese, e fortemente legato alla famiglia BRUSCA e a Salvatore RIINA.

  Lo stesso "OMISSIS" rappresentava la sua azienda all'evento come documentano alcune fotografie che lo ritraggono insieme al "OMISSIS" e all'assessore "OMISSIS".





## L'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'attività condotta dalla Commissione d'accesso ha messo in luce elementi sintomatici della possibile permeabilità dell'Amministrazione comunale di San Giuseppe Jato ed, in particolar, di quei settori che notoriamente sono più esposti agli interessi della criminalità organizzata: gli affidamenti di lavori e servizi, le concessioni edilizie, i tributi .

L'analisi effettuata nel corso dell'attività ispettiva relativa ai contratti di prestazione d'opera e servizi che hanno comportato per l'Ente locale l'esborso di importanti somme di denaro pubblico, ha evidenziato, oltre a diverse irregolarità, la presenza, tra le imprese affidatarie, di realtà aziendali legate, anche per stretti rapporti di parentela, alla locale criminalità organizzata.

Sono altresì venute in evidenza concessioni di occupazione del suolo pubblico rilasciate nell'inosservanza delle disposizioni in materia e in assenza delle previste cautele antimafia.

Ancor più preoccupante e sintomatica è risultata la "cabina di regia" gravitante intorno alle pratiche edilizie: in tale ambito è stata rilevata una stretta vicinanza tra alcuni funzionari pubblici addetti al settore e liberi professionisti del territorio, tra i quali figura il figlio di un noto mafioso locale, che avrebbero "monopolizzato" la gestione della materia, ingerendo nella collettività l'idea che facendo riferimento a tali professionisti avrebbe "garantito" il buon esito della pratica edilizia.

Altra vicenda sintomatica della acquiescenza dell'amministrazione comunale nei confronti della locale famiglia mafiosa attiene alle modalità con le quali il Comune ha soddisfatto, sulla base di fatture di dubbia regolarità, le istanze di liquidazione, avanzate da una ditta del luogo, per lavori affidati dalla precedente amministrazione comunale in assenza delle previste procedure e che hanno finito per favorire la locale famiglia mafiosa.

Anche l'esame della procedura relativa all'affidamento dei lavori concernenti la realizzazione del palazzetto dello sport, peraltro risalenti al 2005 e non ancora ultimati, ha evidenziato talune criticità: tralasciando il fatto che l'impresa aggiudicatrice è andata incontro ad una procedura fallimentare, giova rilevare che proprio quest'ultima ha subappaltato una parte dei lavori ad una ditta del territorio, risultata vicina ad un soggetto fortemente controindicato, il cui cantiere è stato oggetto di sequestrato preventivo per sospetta fornitura di materiale inerte non proveniente da cave autorizzate.

Ebbene nonostante il citato provvedimento giudiziari abbia determinato la sospensione dei lavori dell'opera pubblica, il Comune di San Giuseppe Jato ha proceduto, inspiegabilmente, alla liquidazione delle somme richieste dalla società appaltatrice che peraltro nel frattempo è fallita.





## A) LA GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI

**Con riferimento alla gestione del servizio rifiuti l'attività ispettiva ha messo in luce molteplici violazioni di legge negli affidamenti comunali che hanno favorito ditte riconducibili al contesto mafioso locale. In particolare sono emerse ripetute proroghe in deroga all'obbligo di affidare i servizi mediante gara ad evidenza pubblica nella forma associata dell'ARO così come avrebbe richiesto il quadro normativo che sarà compiutamente di seguito illustrato nonché artificiosi frazionamenti degli affidamenti per ricondurli al di sotto delle soglie oltre le quali sarebbe stata obbligatoria l'acquisizione della documentazione antimafia .** Si evidenzia che gli affidamenti sono stati disposti dal Responsabile del Settore Tecnico che e anche Responsabile dell'Ufficio ARO.

### a) Il quadro normativo

La gestione dei rifiuti, quale servizio essenziale per la collettività amministrata dai comuni, è disciplinata, in attuazione delle direttive comunitarie di settore, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con specifico riferimento alla Parte seconda (procedure per la valutazione ambientale strategica), Titolo II (la valutazione ambientale strategica), articoli 11-28, e alla Parte quarta (norme in materia di gestione dei rifiuti), Capo II (competenze) articoli 195-198, e Capo III (servizio di gestione integrata dei rifiuti), articoli 199-204.
Per ovvie ragioni, tale ambito di attività è caratterizzato da profili di particolare delicatezza per i diversi livelli istituzionali coinvolti nelle competenze e ancor di più in Sicilia, stante l'alto rischio di infiltrazioni del crimine organizzato di stampo mafioso, essendo questo un settore molto redditizio per territori economicamente asfittici, garantendo allo stesso tempo stretti legami con il contesto locale.
Per effetto della legge regionale n. 9/2010 e s.m.i. la gestione integrata dei rifiuti si basa sugli "Ambiti Territoriali Ottimali" (ATO), delimitati dalla Regione Siciliana, sentiti i Comuni interessati, nel contesto delle attività di programmazione e di pianificazione di competenza, allo scopo di superare la precedente negativa e diseconomica frammentazione delle gestioni.
In sostanza, l'ATO è il luogo geografico, e al contempo il livello amministrativo, nel quale può essere realizzata la più efficiente gestione unitaria dei rifiuti prodotti nel territorio dallo stesso delimitato.
L'unitarietà di gestione è garantita dall'Autorità d'Ambito, un ente di carattere sovracomunale: si tratta di una struttura dotata di personalità giuridica che rappresenta il

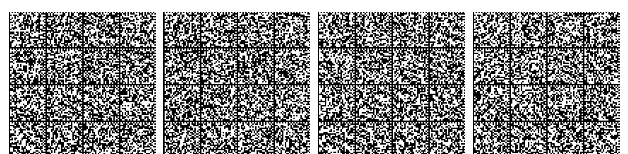




momento attuativo delle forme di cooperazione tra i Comuni, i quali obbligatoriamente vi partecipano (articolo 201, comma 2, decreto legislativo 152/2016, c.d. Testo Unico Ambientale – T.U.A.), per l'esercizio associato delle proprie funzioni.
Infatti, all'Autorità d'Ambito è trasferito l'esercizio delle competenze dei Comuni in materia di gestione dei rifiuti e, solo attraverso gli organi di detta Autorità, tali competenze possono essere esercitate.

L'Autorità è il soggetto che aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni vigenti in tema di affidamento dei servizi pubblici locali (articolo 202, comma 1 del citato T.U.A.).
In ossequio alle suddette norme di legge, in Sicilia il legislatore è intervenuto con la richiamata legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, con la quale ha attuato la disciplina di riforma nel territorio della gestione integrata dei rifiuti in maniera coordinata con le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., ed in attuazione delle Direttive comunitarie di settore.
In particolare, sotto il profilo della organizzazione del servizio, il legislatore regionale ha previsto che all'interno di ciascun ambito territoriale, il servizio di gestione integrata dei rifiuti deve essere organizzato, affidato e disciplinato, sulla base di un piano d'ambito, da società di capitali per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti (denominate S.R.R.) cui vi aderiscono, obbligatoriamente, i Comuni ricompresi nel territorio interessato.
Al fine di dare piena attuazione al processo di riforma e superare il vecchio sistema di organizzazione del servizio, il legislatore regionale, con l'articolo 19, comma 1, della legge di riforma ha messo in liquidazione le 27 società ed i consorzi d'ambito (tra cui la Società ATO Palermo 2, territorialmente competente per il Comune di San Giuseppe Jato), in precedenza operanti sul territorio regionale.
Le Società e i Consorzi d'ambito messi in liquidazione tuttavia hanno continuato a operare nella fase transitoria nelle more della costituzione delle S.R.R..
Tuttavia, con legge regionale n. 3/2013 il legislatore, integrando, con un comma 1 *bis*, il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale siciliana 9/2010, ha consentito nel territorio di ogni ambito, individuato ai sensi della suddetta disciplina legislativa, ai Comuni, in forma singola o associata, secondo le modalità consentite dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, previa redazione di un piano di intervento, con relativo capitolato d'oneri e quadro economico di spesa, coerente al Piano d'ambito ed approvato dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, di procedere all'affidamento, all'organizzazione e alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti.





Con successiva circolare n. 221 del 1° febbraio 2013, l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti ha emanato la Direttiva n. 1/2013 che, al punto 1, ha inteso specificare la superiore disposizione, definendo A.R.O. le aree di raccolta ottimale, al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata all'efficienza gestionale all'interno degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per l'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti.
Per effetto di tale novella normativa, quindi, laddove i Comuni in forma singola o associata avessero istituito appunto una A.R.O, gli stessi acquisivano la competenza esclusiva all'esercizio delle funzioni in materia di rifiuti ivi compresa la stipula e la sottoscrizione del contratto d'appalto con l'appaltatore nonché l'obbligo di provvedere direttamente al pagamento delle prestazioni ricevute e di verificare l'esatto adempimento del contratto.

Con circolare n. 2 del 23 maggio 2013, l'Assessore Regionale *pro tempore* successivamente invitava i Comuni che intendevano procedere autonomamente all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, di dotarsi di un Piano d'Intervento, da inoltrare alla Regione per la successiva approvazione, anche in assenza del Piano d'Ambito di competenza della SRR di riferimento.
Secondo le suddette previsioni normative e relative disposizioni attuative, al fine di rendere attuabile la previsione delle A.R.O. di cui al citato articolo 5 della legge regionale n. 9/2010, così come novellata con la legge n. 3/2013, i Comuni nei casi in cui intendono procedere, in forma singola o associata, all'affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto in ambito urbano, devono presentare all'Assessorato Regionale – Dipartimento Acque e Rifiuti, un apposito piano di intervento, completo degli atti di gara per l'affidamento; ottenuto il parere dell'Assessorato, gli stessi dovranno procedere all'affidamento del servizio, secondo le modalità previste per legge.

Alla luce delle superiori previsioni, quindi, soltanto dopo l'approvazione del piano di intervento dell'A.R.O. da parte dell'Assessorato Regionale – Dipartimento Acque e Rifiuti, il Comune interessato, in forma singola o associata, può assumere in via esclusiva la competenza in materia di gestione del ciclo integrato dei rifiuti nel proprio territorio e procedere direttamente – e non per il tramite dell'Autorità d'Ambito – all'affidamento del servizio.
Nei casi di previsione di A.R.O. in forma associata, posto il divieto *ex* legge regionale n. 9/2010 e ss.mm.ii. di ulteriori oneri per la finanza pubblica, i Comuni, sempre ai sensi delle superiori previsioni, possono esclusivamente adottare lo strumento della convenzione fra enti locali di cui all'articolo 30 del T.U.E.L..





Il Comune, da qual momento, diviene titolare di una competenza esclusiva che deve esercitare secondo le modalità previste dalle norme vigenti e quindi, in forma singola o associata, deve procedere con le modalità previste per legge ai fini dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
In ordine alle modalità di scelta del contraente deputato alla fornitura dei servizi previsti nell'ambito della gestione integrata dei rifiuti (raccolta, spazzamento, trasporto, recupero, conferimento) si evidenzia che questi si inseriscono nel concetto più ampio di servizi essenziali per la collettività amministrata dai Comuni, in ragione delle norme di attuazione dell'articolo 117, lett. p), della Costituzione, così come disposto dal legislatore nazionale e ribadito dall'articolo 4 della citata legge regionale n. 9/2010.

Ne consegue che, nel territorio di riferimento, sia le SRR sia i Comuni singoli o associati che si avvalgono della facoltà di istituire una A.R.O. devono poi procedere, ai fini dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., richiamato dall'articolo 15 della legge regionale 9/2010 e ss.mm.ii., mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Tale circostanza è stata confermata dalle ordinanze presidenziali emesse dal Presidente della Regione, nella qualità di Commissario dell'emergenza: si cita, ad esempio, l'ordinanza 27 del 1° dicembre 2016 e le successive ordinanze di reiterazione, con le quali si è disposto che i Comuni singoli o associati che si sono avvalsi della facoltà di istituire una A.R.O. devono procedere ai fini dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo le modalità stabilite dal Codice dei contratti di cui al decreto legislativo 50/2016, modificato e integrato dal decreto legislativo 56/2017.
Nello specifico, ai fini della scelta del contraente per l'affidamento del servizio in questione, le procedure di gara devono avvenire nel rispetto dei principi enunciati dall'articolo 30, comma 1, del suddetto decreto legislativo 50/2016 e, in particolare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del c.d. "principio di rotazione".

Nella programmazione della fornitura, l'Amministrazione procedente è, altresì, sottoposta all'osservanza delle disposizioni di legge che vietano l'artificioso frazionamento dell'appalto al fine di sottoporre l'affidamento a procedure non concorrenziali.





Ai fini dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le A.R.O. devono rivolgersi, *ex* articolo 47, comma 20, della legge regionale 5/2014, all'UREGA, più precisamente alle competenti Sezioni Provinciali in cui è strutturato l'Ufficio Regionale.
I principi e le disposizioni comunitarie che governano le procedure di scelta del contraente ai fini dell'affidamento del servizio devono essere osservati anche nelle ipotesi in cui l'ordinamento interno consente ai Comuni di agire, qualora ne ricorrano i presupposti, nell'esercizio di poteri *extra ordinem* (articolo 191 del decreto legislativo 152/2006, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 50 e 54 del decreto legislativo 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni).

Lo stesso Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con circolare n. 5982 del 22 aprile 2016, ha chiarito che la capacità derogatoria dei provvedimenti emessi nell'esercizio di poteri *extra ordinem* in materia di rifiuti ha un limite normativo generale derivante dall'impossibilità di contrastare con le norme costituzionali, con il diritto dell'Unione Europea nonché con i principi generali dell'ordinamento, ivi compresi i principi di cui alla parte prima del Codice Ambientale.

Difatti, tali disposizioni costituiscono la trasposizione nell'ordinamento giuridico interno di principi del diritto dell'Unione Europea e, come tali, sottratte alla capacità derogatoria dei provvedimenti contingibili e urgenti.

**b) le violazioni al quadro normativo generale da parte del Comune di san Giuseppe Jato**

**1) Mancato funzionamento dell'A.R.O. "Jato Ambiente"**

Dagli accertamenti svolti in seno al Comune di San Giuseppe Jato in materia di gestione dei rifiuti, nonché dagli esiti di precedenti analoghe attività svolte nei confronti del confinante Comune di San Cipirello, è emerso in primo luogo come, nonostante i due enti locali abbiano originariamente costituito la A.R.O. denominata "Jato Ambiente" ai fini della gestione integrata ed unitaria del servizio di raccolta rifiuti nell'ambito dei rispettivi territori comunali, tra il giugno 2017 (data delle elezioni nei due Comuni) ed il giugno 2019 (data di scioglimento del Comune di San Cipirello), le due Amministrazioni hanno in realtà dato vita ad un vero e proprio "sistema" parallelo. Un impianto che determinava, in evidente violazione delle norme nazionali e regionali in materia, l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti nei due Comuni a due sole ditte, ricollegate tra loro da interessi affaristici





ed entrambe colpite nel tempo da provvedimenti interdittivi antimafia, che, alternandosi sovente tra loro nei due Comuni, avevano realizzato sul territorio un palese regime di duopolio, perlomeno sino a quando gli affidamenti non sono passati sotto l'effettiva gestione dell'A.R.O., come si evince dal seguente prospetto:

"OMISSIS"

Nello specifico, al fine di disciplinare il rapporto tra le parti nell'ambito della citata A.R.O. "Jato Ambiente", i due Comuni stipulavano uno schema di convenzione ex art. 30 T.U.E.L. prevedendo, all'art. 8 della medesimo accordo, l'istituzione di un ufficio comune, il quale aveva (ovvero avrebbe dovuto avere) tra le sue competenze lo "svolgimento degli adempimenti tecnico-amministrativi" strumentali all'affidamento a terzi dell'organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati sul territorio della A.R.O..
Con decreto dirigenziale n. 246 datato 11 marzo 2015 il Dipartimento regionale Acque e Rifiuti ha provveduto ad approvare il progetto unico di gestione del servizio di raccolta e spazzamento rifiuti presentata dai Comuni associati di San Giuseppe Jato e San Cipirello che, proprio da quella data, assumevano dunque la titolarità esclusiva della gestione del servizio in questione che lo avrebbero dovuto garantire tramite l'ufficio comunale testé citato, secondo le modalità previste dalla normativa sopra rappresentata.
**In sostanza, gli atti di gara per un'unica gestione del servizio negli anzidetti Comuni, a partire da quel momento, avrebbero dovuto essere predisposti dall'A.R.O. e inoltrati all'Ufficio Regionale Espletamento Gare d'Appalto (UREGA), il quale si sarebbe successivamente occupato dell'attività istruttoria, nonché della gestione della gara.**
**Tutto ciò non è avvenuto, dal momento che "OMISSIS", ha proceduto come se l'A.R.O. non fosse mai stato costituito.**
Ad ogni modo, anche in assenza di istituzione dell'A.R.O., non sarebbe stato comunque competente il Comune a gestire le gare, perché la competenza sarebbe rimasta incardinata presso la competente SRR.
Peraltro lo stesso Dipartimento sopra menzionato, in data 14 maggio 2018, ha diffidato l'A.R.O. ad avviare e/o definire le gare.

È accaduto così che i predetti Comuni di San Giuseppe Jato e San Cipirello hanno operato come titolari di una competenza specifica e trasmettevano all'UREGA gli atti di gara, al fine di attivare le procedure comparative di legge ai fini della individuazione dell'operatore economico deputato alla gestione delle attività che rientrano nel ciclo dei rifiuti, come





definita nell'articolo 183, comma 1, lett. n) del più volte menzionato decreto legislativo, nel territorio comunale di entrambi gli enti locali.

**Si evidenzia che la forma associativa, nelle more dell'espletamento della gara da parte dell'UREGA, non procedeva, come avrebbe dovuto, nell'esercizio di una propria esclusiva competenza, ad attivare le procedure ordinarie per individuare l'operatore economico deputato alla gestione delle attività rientranti nel ciclo dei rifiuti.**

Infatti il Comune di San Giuseppe Jato, anziché adoperarsi, quale ente associato in possesso di tutti i poteri per farlo, per sollecitare l'attivazione, da parte dell'ufficio appositamente istituito, della convenzione tra Comuni per una procedura comparativa pubblica, ai sensi del decreto legislativo 50/2016, per l'individuazione di un operatore economico deputato alla gestione delle attività che rientrano nel ciclo dei rifiuti nelle more dell'espletamento della gara da parte dell'UREGA, adottava, in modo reiterato, atti amministrativi che determinavano, attraverso l'espletamento in un ristretto arco temporale di plurime procedure negoziate e ripetute proroghe, sia una frammentazione sistemica del servizio, anche da un punto di vista economico, sia l'affidamento dello stesso per rilevanti importi, complessivamente superiori alla soglia comunitaria rispetto alla procedura avviata, a favore di due sole imprese aggiudicatarie o affidatarie le quali, costituenti un unico centro decisionale, alternandosi, hanno dato vita ad un vero e proprio "duopolio" del servizio di gestione dei rifiuti presso il Comune di San Giuseppe Jato, sfociato poi in un "monopolio" facente capo solo ad una delle due aziende.

"OMISSIS"

**2) Le ditte "OMISSIS" e "OMISSIS"**

Analizzando il prospetto sopra riportato, appare evidente, per tutto il 2017, l'alternanza negli affidamenti del servizio alle imprese "OMISSIS" e "OMISSIS"

Si tratta, a ben vedere, di due aziende inizialmente legate da forti interessi reciproci, quanto meno di "cartello", e non solo.

Successivamente, per tutto il 2018 e gran parte del 2019, è emersa l'esclusività negli affidamenti in capo alla sola "OMISSIS".

Le ditte "OMISSIS" e "OMISSIS", legate da relazioni economiche e professionali, sono state destinatarie di provvedimenti interdittivi antimafia, emessi da parte di questa Prefettura rispettivamente in data 13/8/2019 e 6/9/2019, per accertate contiguità con contesti mafiosi.

Anche la "OMISSIS", società che in data 25 luglio 2019 acquisiva dalla "OMISSIS" ramo d'azienda relativo all'attività di gestione dei rifiuti, è stata destinataria di analogo





provvedimento interdittivo emesso da questa Prefettura in data 13/8/2019 , essendo di fatto le predette società "OMISSIS"ed "OMISSIS" riconducibili ad un unico centro decisionale; i **provvedimenti interdittivi a carico delle citate società sono stati confermati rispettivamente in data 14.11.2019 e in data 30.04.2020.**

In data 01.07.2020, a seguito di richiesta avanzata dai legali della società, il Tribunale di Palermo – Sezione Misure di Prevenzione, disponeva il controllo giudiziario *ex* art. 34 bis del Codice Antimafia della "OMISSIS", sospendendo l'efficacia del provvedimento interdittivo.
Analogo provvedimento è stato disposto dal predetto Tribunale in data 2/10/2020 nei confronti della "OMISSIS".

Le citate società "OMISSIS" e "OMISSIS" sono già venute in evidenza nell'ambito dell'attività ispettiva a suo tempo disposta presso il Comune di San Cipirello che ha condotto allo scioglimento per infiltrazioni mafiose di quell'Ente locale. Nell'occasione è emerso che la "OMISSIS", ancorchè formalmente intestata a "OMISSIS", di fatto gestita dal padre "OMISSIS", e la "OMISSIS", amministrata legalmente da "OMISSIS", di fatto gestita da "OMISSIS", godevano del *favor* di quell'Amministrazione comunale.
Ad analoghe conclusione ha condotto l'accesso ispettivo che ha condotto allo scioglimento ai sensi dell'art. 143 del T.U.E.L. del Comune di Partinico.

Le società "OMISSIS" e "OMISSIS" sono *de facto* riconducibili a "OMISSIS" , noto imprenditore più volte indicato da diversi collaboratori di giustizia come appartenente allo storico gruppo mafioso costituito a San Giuseppe Jato da Balduccio DI MAGGIO.
"OMISSIS" è soggetto fortemente legato a LA ROSA Giuseppe (cl.64), ex collaboratore di giustizia, già condannato per associazione di tipo mafioso.

Il LA ROSA anni addietro è stato coimputato di delitto associativo mafioso per acquisire in modo diretto e indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici, con diversi soggetti del luogo, tra cui "OMISSIS", al quale era legato da un'amicizia risalente agli anni dell'infanzia e con il quale era in società nella ditta "OMISSIS". Il LA ROSA era pure imputato per avere favorito la latitanza di soggetti mafiosi.
Come emerge dalla sentenza 742/04 che ha definito quel procedimento penale, le dichiarazioni di quasi tutti i coimputati, tra cui il LA ROSA all'epoca del dibattimento divenuto collaboratore di giustizia, hanno confermato i rapporti di amicizia e reciproche frequentazioni tra i coimputati, come anche la presenza dello stesso "OMISSIS" ad incontri





con i latitanti, ma hanno escluso la volontà di partecipare alla costituenda associazione criminale del "OMISSIS" che veniva quindi assolto.
I rapporti tra LA ROSA Giuseppe e "OMISSIS" non risultano essersi mai interrotti.

Sul conto di "OMISSIS" gravano diverse vicende, tra i quali è opportuno evidenziare:
- in data 02.03.2002 è stato tratto in arresto dalla D.I.A. di Palermo in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione di tipo mafioso, estorsione ed altri reati. Come anticipato, nel 2004 per i medesimi fatti è stato assolto a seguito delle dichiarazioni di LA ROSA Giuseppe;
- in data 09.02.2004 è stato destinatario di decreto di confisca di beni emesso il 05.12.2003 dal Tribunale di Palermo - Sezione per l'applicazione di misure di prevenzione a persone socialmente pericolose -, con il quale si è proceduto alla confisca di numerosi titoli, depositi di risparmio e di capitali di una società per un valore di oltre 500.000,00 euro a lui riconducibili e per i quali non è stato in grado di dimostrare la legittima provenienza, risultando sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati. Con il medesimo provvedimento, al "OMISSIS" è stata inflitta la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con l'obbligo di soggiorno nel Comune di San Cipirello ed il versamento di 2.000,00 euro di cauzione, per la durata di 4 anni; il citato provvedimento in data il 18.05.2005 è stato revocato dalla Corte di Appello di Palermo Sezione V Penale e per le Misure di Prevenzione;
- nel 2010, a seguito di una segnalazione effettuata dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Palermo, viene avviato, presso la Procura della Repubblica di Palermo, il procedimento penale n. 5916/08 RGNR, con imputato "OMISSIS", per le seguenti ipotesi di reato: estorsione, minaccia e lesioni personali, per avere minacciato "OMISSIS" e "OMISSIS" (cagionando lesioni gravissime nei confronti di quest'ultimo), nell'ambito del tentativo di acquisire il controllo della società "OMISSIS"
- nel 2014 "OMISSIS", unitamente al figlio "OMISSIS", viene rinviato a giudizio per gli articoli 110, 624, 625, n. 2 e 7, 81, comma 2, c.p., nonché per gli articoli 256 e 260 del decreto legislativo 152/2006, articolo 6, comma 1, lett. b), della legge 210/2008, articoli 110 e 81, comma 2, c.p., articolo 20, commi 1, 11 e 14, del decreto legislativo 624/1996. Il procedimento è ancora in corso;
- in data 18.11.2015, è stato tratto in arresto unitamente a "OMISSIS", da militari della Compagnia Carabinieri di Monreale, vicenda per cui tutt'oggi entrambi sono imputati nel procedimento penale n. 21467/2015 P.M poiché *"in concorso tra loro impedivano o comunque turbavano la gara per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nel comune di Monreale (dalla quale erano stati esclusi) con minaccia consistita nel far irruzione nei locali dell'ufficio tecnico del comune, intimando in modo perentorio*





*all'ing.* "OMISSIS" *di non proseguire la gara in questione, con fare aggressivo, urlando le parole "lei oggi gara non ne fa" e sbattendo i pugni sulla scrivania, così costringendo l'ing.* "OMISSIS" *a sospendere le operazioni di gara, persino dopo l'intervento dei Carabinieri. In Monreale il 18 novembre 2015";*

- altra vicenda giudiziaria analoga alla precedente, risulta pendente presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Termini Imerese, nell'ambito del Proc. Pen. "OMISSIS" ove il "OMISSIS" è imputato in concorso con "OMISSIS" per il reato di cui agli artt. 110, 353 c.p. *"perché in concorso tra loro, entrambi per conto della ditta "OMISSIS", con comportamenti minacciosi posti in essere nel corso della procedura amministrativa attivata dal comune di Piana degli Albanesi per l'assegnazione della gestione del servizio di igiene ambientale, contestualmente a richiesta di modifica di alcune clausole del bando accompagnate da intimidazioni del personale amministrativo nonché nei confronti del "OMISSIS", dell'assessore "OMISSIS" e del "OMISSIS" ed ancora precedute e seguite dall'offerta di ribasso del 15% rispetto alla base d'asta – turbavano il procedimento diretto a stabilire il contenuto del bando al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente. Piana degli Albanesi sino al 24.11.2015 in data anteriore e prossima".*

Come già riferito, nell'ambito del proc. pen. nr. "OMISSIS" istaurato presso la Procura della Repubblica di Palermo, tra il 01.05.2018 ed il 27.08.2018, sono stati documentati contatti tra il "OMISSIS" e la famiglia "OMISSIS".

"OMISSIS", già risultato nel corso dell'accesso ispettivo di San Cipirello il vero dominus della ditta "OMISSIS", è congiunto del predetto LA ROSA Giuseppe, nonché di "OMISSIS" con il quale intrattiene rapporti oltre che di parentela anche economici. Il LA ROSA, più di recente condannato per reati commessi con soggetti appartenenti alla 'ndrangheta, ancorchè non viva più in Sicilia, rileva per gli ancora attuali stretti rapporti con il contesto locale, tant'è che ditte formalmente intestate al "OMISSIS" sono state raggiunte da interdittiva antimafia dei Prefetti di Padova e Verona per "OMISSIS"

Altre ditte del "OMISSIS" sono state raggiunte da provvedimenti antimafia interdittivi disposti da questa Prefettura.

In data 12/9/2019, nell'ambito di un procedimento instaurato nei confronti di "OMISSIS" è stato, tra l'altro, disposto il sequestro preventivo "per equivalente" del 100% delle quote nominali del capitale della "OMISSIS" che a far data dal 16/4/2019 era ricaduta sotto l'amministrazione del citato "OMISSIS" che, nel settembre del 2019, ne ha rilevato l'intero pacchetto azionario dalla compagna "OMISSIS", cedendo a sua volta il ramo d'azienda relativo all'attività di "raccolta rifiuti solidi urbani" alla "nuova" società "OMISSIS"





amministrata dal padre "OMISSIS", con il chiaro tentativo di sottrarsi agli effetti dell'interdittiva antimafia emessa nei confronti della "OMISSIS"
Anche la "OMISSIS", in data 21/10/2019 è stata raggiunta da provvedimento interdittivo antimafia.

La sussistenza di reciproci interessi tra la "OMISSIS" e la "OMISSIS" si ricava prima di tutto dalla circostanza che, anche a San Giuseppe Jato, come già a San Cipirello ed a Partinico, il servizio rifiuti viene aggiudicato, a seguito di procedure illegittime, ora all'una ora all'altra impresa; ed ancora, che il "OMISSIS" – come già detto, imprenditore di peso nel contesto di riferimento – abbia di fatto "avviato" la "OMISSIS" nel delicatissimo settore dei rifiuti confermando così il forte legame tra le due realtà aziendali.
Giova evidenziare in proposito che "OMISSIS", vero *dominus* delle aziende attive nel settore dei rifiuti del gruppo "OMISSIS" e "OMISSIS", vero dominus della "OMISSIS", sono stati tratti in arresto nel 2015 dalla Compagnia Carabinieri di Monreale, per i reati di cui agli articoli 340 e 610 c.p., reato poi derubricato nell'articolo 353 c.p. "*poiché, in concorso tra loro, impedivano o comunque turbavano la gara per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Monreale (dalla quale erano stati esclusi), con minaccia*" (procedimento penale n. "OMISSIS" ). Nell'occasione, in data 18 novembre 2015, a Monreale (PA), i due si erano accordati al fine di aggiudicarsi la gara inerente alla gestione dei rifiuti solidi urbani e, presa contezza della loro esclusione, avevano fatto irruzione nell'Ufficio Tecnico del Comune di Monreale. Ma – circostanza ancor più grave ed illuminante – la "OMISSIS" non era stata invitata alla gara e tuttavia il "OMISSIS" si recava ugualmente con il "OMISSIS" a protestare per l'esclusione della "OMISSIS", con ciò dimostrando come le imprese fossero solo formalmente concorrenti ma verosimilmente unite da un interesse comune. Per tale circostanza, anche "OMISSIS", in qualità di amministratore dell'azienda "OMISSIS", è stata deferita per la medesima ipotesi di reato nell'ambito del procedimento penale n. "OMISSIS" instaurato presso la Procura della Repubblica di Palermo.
La "OMISSIS" è stretta congiunta di esponenti della criminalità organizzata di stampo mafioso, quali REDA Giuseppe (già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e condannato a due anni di reclusione per associazione mafiosa), REDA Raffaele (arrestato per associazione mafiosa e rapina aggravata), REDA Vincenzo, REDA Emanuele e REDA Salvatore, tutti condannati per associazione mafiosa.
"OMISSIS", padre di "OMISSIS", risulta deferito per reati contro la P.A. "OMISSIS"
La predetta già in data 18 marzo 2015, è stata deferita all'Autorità Giudiziaria per "OMISSIS".





Sempre al fine di delineare il profilo soggettivo dei "giovani" imprenditori che hanno, fattivamente e/o formalmente, amministrato la "OMISSIS", preme qui evidenziare che "OMISSIS" è figlio di "OMISSIS" e "OMISSIS", quest'ultima sorella di "OMISSIS", sorvegliato speciale di P.S. ed autore di violazioni in materia di estorsione, ricettazione, rapina a mano armata, detenzione e porto abusivo di armi da fuoco e furto aggravato, ucciso nel 1995, per mano di BIONDO Salvatore, LO PICCOLO Sandro e BRUSCA Giovanni. Al riguardo, i collaboratori di giustizia hanno dichiarato che il movente era da ricercare nell'attività criminale del "OMISSIS", considerato dalle famiglie mafiose "un ladro che riteneva di poter agire senza regole".

Gli elementi sopra riportati consentono di rilevare dunque un importante intreccio tra gli amministratori di diritto, ma soprattutto di fatto ("OMISSIS" e "OMISSIS"), delle due società "OMISSIS" e "OMISSIS", "protagoniste" degli affidamenti del servizio di R.S.U., alternativamente, presso i Comuni di San Giuseppe Jato, e San Cipirello, favoriti anche da una *mala gestio* che non ha dato corso operativo alla preesistente A.R.O. tra i due enti locali associati, verosimilmente al fine di assicurare commesse pubbliche ad entrambe le aziende legate ai contesti criminali locali.
Le vicende giudiziarie, ma soprattutto le dinamiche imprenditoriali che hanno visto il "OMISSIS" attore principale – nella sua qualità di direttore tecnico pro tempore della "OMISSIS" – dell'affermazione sul mercato della nuova realtà societaria legata a "OMISSIS", lascia ben intendere che, dietro le due aziende, vi sia l'esistenza di un unico centro decisionale perseguente i medesimi interessi ed in grado di utilizzare, all'occorrenza, l'una ovvero l'altra ditta nel modo "migliore" al fine di realizzare profitti illeciti.
Come già anticipato, solo l'intervenuto scioglimento del limitrofo Comune di San Cipirello e l'adozione dei provvedimenti interdittivi da parte di questa Prefettura hanno permesso di disarticolare il "sistema", rendendo finalmente operativa l'A.R.O. "Jato Ambiente" e mettendo fine alle reiterate illegittimità ed al *favor* di cui hanno goduto nel tempo le due imprese da parte delle suddette amministrazioni comunali.

**3) Gli atti di affidamento del servizio di raccolta rifiuti: cronologia delle determine dirigenziali e anomalie emerse.**

Nel Comune di San Giuseppe Jato, dalla data di insediamento dell'amministrazione AGOSTARO, analogamente a quanto avveniva nel frattempo nel limitrofo Comune di San Cipirello, sono state adottate diverse determinazioni illegittime che hanno *de facto* portato





all'assegnazione dei servizi di gestione dei rifiuti unicamente alla "**OMISSIS**" ed alla "**OMISSIS**"

Tutto ciò è avvenuto ininterrottamente fino allo scioglimento del Comune di San Cipirello ed all'emissione di provvedimenti interdittivi antimafia in danno delle citate imprese, a seguito dei quali, il sistema "duopolistico" adottato anche nel Comune di San Giuseppe Jato è stato messo in crisi e l'Ente è stato costretto a ravvedersi ed a cambiare la propria "condotta amministrativa".

Nella seguente tabella sono compendiati gli affidamenti e le aggiudicazioni del servizio di gestione dei rifiuti da parte del Comune di San Giuseppe Jato:

"OMISSIS"

In definitiva, nel Comune di San Giuseppe Jato, dall'insediamento dell'Amministrazione AGOSTARO e fino allo scioglimento del Comune di San Cipirello, la gestione del delicato settore dei rifiuti ha evidenziato rilevanti illegittimità al fine di consentire l'indebito accesso alle risorse pubbliche alle imprese sia al "OMISSIS" sia a "OMISSIS".

La giustificazione che gli atti amministrativi sono stati adottati basandosi, genericamente, sul fatto che sono le stesse ordinanze del Presidente della Regione a testimoniare l'eccezionalità della situazione che consentirebbe anche ai Comuni il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, non è assolutamente idonea a motivare l'emissione di un atto che l'ordinamento giustifica solamente in presenza di casi realmente eccezionali.

Anche il riferimento alla circostanza che le procedure di gara ai fini della individuazione del gestore del servizio, richieste all'UREGA dalla A.R.O. a cui aderiva il Comune di San Giuseppe Jato, fossero in fase di espletamento non è assolutamente idoneo a motivare gli atti in quanto essendo stato costituita la A.R.O., con un Piano d'Intervento approvato dalla Regione, da quella data la competenza sarebbe dovuta passare alla forma associativa tra San Giuseppe Jato e San Cipirello; il mancato funzionamento dell'A.R.O. non può che essere addebitato agli stessi enti locali e, quindi, anche al Comune di San Giuseppe Jato, in quanto nulla evidentemente impediva all'Ente locale di sollecitare l'esercizio delle competenze previste in convenzione e discendenti dalla legge.

Sotto questo profilo, dunque, i suddetti atti sono strettamente correlati alle inadempienze della stessa amministrazione comunale di San Giuseppe Jato che avrebbe dovuto sollecitare, nell'ambito dei poteri di indirizzo e di controllo, la forma associativa all'esercizio delle competenze previste per legge per assicurare la gestione del ciclo integrato dei rifiuti nel





territorio di competenza nelle more della individuazione dell'operatore economico da parte dell'UREGA.

Peraltro, la preventiva conoscenza da parte dell'Amministrazione comunale del termine di scadenza dell'affidamento del servizio pubblico priva la fattispecie dei caratteri di straordinarietà ed imprevedibilità che avrebbe potuto giustificare eccezionalmente il ricorso a strumenti extra ordinem.

Difatti, il Comune di San Giuseppe Jato, si ribadisce, pur essendo perfettamente a conoscenza dei tempi lunghi che necessitavano all'UREGA per l'espletamento della procedura di gara, nelle more di questa, con più atti dirigenziali, in modo frazionato e anche attraverso proroghe, affidava il servizio di gestione dei rifiuti con procedure non concorrenziali reiterate nel corso del medesimo anno o di più anni consecutivi, singolarmente di importo inferiore alla soglia comunitaria (talora anche di poche centinaia di euro) ma che nel complesso superavano per ciascun anno la soglia consentita per legge, non garantendo la concorrenza attraverso la più ampia partecipazione delle imprese potenzialmente interessate.

- **Profili di illegittimità**

A norma dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 50/2016, **il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture** è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'Amministrazione aggiudicatrice (o dall'Ente aggiudicatore). Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.

Tenuto conto della prevedibile durata dell'*iter* procedurale gestito dall'UREGA gli organi comunali avrebbero potuto allora quantomeno individuare l'operatore economico deputato alla gestione del servizio in questione, per tutto il periodo necessario all'UREGA provinciale per l'espletamento delle procedure concorsuali, mediante una unica gara aperta, secondo le modalità previste dal codice dei contratti vigente e poste a tutela della concorrenza, con un importo a base d'asta rapportato alla durata prevedibile del servizio e quindi certamente superiore alla relativa soglia comunitaria ed apponendo a tutela apposita condizione risolutiva espressa del contratto al verificarsi della condizione dell'affidamento dell'appalto da parte dell'UREGA.

Al riguardo, si evidenzia che l'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 50/2016, oltre a statuire che *"la scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o*





*concessione non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative alle soglie europee*", aggiunge anche che "*un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino*", ragioni oggettive che non sono rappresentate negli atti amministrativi adottati dagli organi del Comune di San Giuseppe Jato (PA).
Ad ulteriore sostegno, si ricorda che il comma 2 dell'articolo 30 dello stesso decreto legislativo statuisce poi che "*le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi*".
Pertanto, si desume che sotto il suddetto profilo gli atti sono stati posti in essere dal Comune in violazione anche delle citate disposizioni in quanto con essi si è **perpetrata la sistematica disapplicazione delle modalità di calcolo del valore presunto dell'appalto, con conseguente violazione delle disposizioni che vietano il frazionamento artificioso degli affidamenti di appalti e utilizzo di modalità selettive meno rigorose** (anche in ordine al criterio di aggiudicazione) rispetto a quelle che occorreva adottare secondo la disciplina contenuta nel decreto legislativo 50/2016.

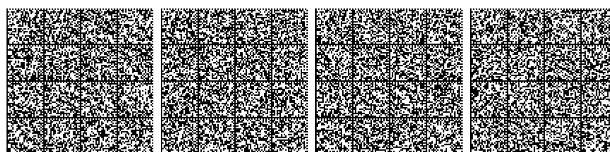
**Con talune determinazioni dirigenziali, addirittura, l'Amministrazione di San Giuseppe Jato, sotto la guida del dimissionario Sindaco AGOSTARO, disponeva in modo automatico, sistematico e reiterato la proroga degli affidamenti dei servizi in questione a favore dell'azienda "OMISSIS" ed a favore dell'impresa "OMISSIS", per gli importi di seguito indicati (distinti per annualità), in deroga alla disciplina del decreto legislativo 50/2016, con il quale, come detto, il legislatore ha trasposto i principi del diritto dell'Unione.**

Tutto ciò peraltro in evidente spregio del **principio di rotazione** di cui all'art. 36 del d.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e delle successive linee guide dell'ANAC in merito.

"OMISSIS"

Si rappresenta, inoltre, che la **proroga degli affidamenti dei servizi pubblici è un istituto assolutamente eccezionale e straordinario** in considerazione del fatto che comporta inevitabilmente una compressione dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione; il decreto legislativo 50/2016 ne ha esattamente circoscritto l'ambito di applicazione stabilendo, con il comma 11 dell'articolo 106, che "*la durata del contratto*





*può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante".*

Sempre il medesimo articolo 35, comma 4, prevede che *"il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture... tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni* (di proroga, n.d.C.) *o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara".*

Infatti, come chiarito dall'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con la circolare n. 2753 del 29 giugno 2018 sopra richiamata, indirizzata a tutti i Comuni siciliani, la cosiddetta proroga tecnica è, dunque, consentita soltanto se ed in quanto prevista nel contratto precedentemente stipulato e per il tempo necessario all'espletamento di una nuova procedura aperta.

In nessuno degli atti adottati dal Comune di San Giuseppe Jato ai fini degli affidamenti del servizio in questione analizzati dalla Commissione vi è il riferimento alla facoltà per l'Ente di avvalersi della proroga c.d. "tecnica".

Sempre la citata circolare, facendo propri orientamenti giurisprudenziali oramai consolidati, ribadisce ai Comuni che, tenuto conto della natura eccezionale dell'istituto della proroga "tecnica", il ricorso al medesimo è consentito esclusivamente per cause determinate da fattori che, in alcun modo e misura, coinvolgono le responsabilità dell'Amministrazione e ad essi non imputabili.

Nel caso in questione, invece, non solo veniva violata la normativa sull'ARO, ma "OMISSIS" consentiva di fatto a "OMISSIS" anche di prorogare, in taluni casi gli affidamento, nonostante la situazione di urgente necessità di assicurare l'espletamento di un servizio posto a tutela della salute pubblica e dell'ambiente fosse stata determinata da inadempienze e ritardi di cui era responsabile la stessa Amministrazione comunale, che avrebbe dovuto darsi una adeguata programmazione e decidere per tempo come sostituire, alla scadenza (elemento conosciuto in quanto già definito tra le parti), un rapporto di appalto attivandosi tempestivamente per l'espletamento delle procedure aperte finalizzate all'affidamento del servizio pubblico.

Con i suddetti atti, invece, il "OMISSIS" ha di fatto permesso reiteratamente l'esercizio in modo arbitrario del potere derogatorio in quanto ha consentito di prorogare, in assenza dei presupposti normativi, affidamenti di un servizio pubblico per rilevanti importi, consolidando l'esclusività di rapporti contrattuali con alcune imprese (e, con particolare





riguardo, alla "OMISSIS" ed alla "OMISSIS") e non assicurando, come impone il principio di libera concorrenza, l'ampliamento delle possibilità concrete di aggiudicazione in capo ad altri operatori potenzialmente idonei.

Ulteriore criticità è stata individuata nel **reiterato utilizzo del meccanismo del prezzo più basso, quale criterio di scelta del contraente.**
L'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevedeva all'epoca dello svolgimento dei fatti che *"salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96"* (comma 2).
I successivi commi 3 e 4 stabilivano, rispettivamente, che:
*"sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:*
*a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1;*
*b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000 euro"*
- *"Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:*
*a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;*
*b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;*
*c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo".*
Alla luce delle superiori disposizioni normative, quindi, ferma la generalizzata applicabilità del criterio di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa – di cui al comma 3 –, la praticabilità della diversa opzione del criterio del prezzo più basso di cui al successivo comma 4 avrebbe potuto intervenire soltanto all'interno delle fattispecie in esso tassativamente delineate.





Tuttavia, nelle ipotesi di cui al citato comma 4, qualora l'Amministrazione avesse inteso procedere all'aggiudicazione della gara con il criterio del minor prezzo in tale ipotesi – come ribadito anche dall'ANAC (Linee guida n. 2 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti *"Offerta economicamente più vantaggiosa"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016) –, su di essa avrebbe avuto l'obbligo di *"dare adeguata motivazione della scelta effettuata ed esplicitare nel bando il criterio utilizzato per la selezione della migliore offerta. Nella motivazione le stazioni appaltanti. oltre ad argomentare sul ricorrere degli elementi alla base della deroga, devono dimostrare che attraverso il ricorso al minor prezzo non sia stato avvantaggiato un particolare fornitore"*.

Il "OMISSIS", negli atti sopracitati, al fine di giustificare il ricorso al criterio del minor prezzo, quale criterio di aggiudicazione, si limitava invece a dichiarare che il servizio in questione era *"di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 50/2016 (ovvero Euro 221.000,00), ed era caratterizzato da elevata ripetitività"*.

In ordine al primo requisito, per potere utilizzare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ossia la necessità che il valore dell'appalto da affidare sia di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 50/2016 (si ribadisce, Euro 221.000,00), si evidenzia che in tutte le ipotesi in questione la sussistenza della condizione è stata assicurata solo attraverso la sistematica disapplicazione delle modalità di calcolo del valore presunto dei singoli appalti perpetrata dal Comune di San Giuseppe Jato, attraverso il loro sottodimensionamento valoriale, in dispregio alla disciplina contenuta nell'articolo 30 comma 2 del decreto legislativo 50/2016.

Si evidenzia, altresì, che i citati atti, in violazione di legge, sono privi del corredo motivazionale finalizzato a precisare i contenuti e i termini della operata valutabilità della prestazione richiesta in chiave di elevata ripetitività; in tal modo si è precluso, conseguentemente, al terzo di verificare concretamente che la asserita – ma non dimostrata – ascrivibilità del servizio di che trattasi a siffatta ipotesi derogatoria del sistema di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sia stata corretta; la scelta dell'Amministrazione quindi si ritiene *elusiva* rispetto all'applicazione del più rigoroso criterio di scelta del privato contraente, ossia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Peraltro la Commissione, come si evincerà di seguito dall'analisi dei singoli atti, ha rilevato più di un caso di **"offerte anormalmente basse"** (fino a 85% di ribasso) certamente da un lato correlate all'adozione del criterio del prezzo più basso e dall'altro favorite, di fatto, da richieste di giustificazione delle stesse formulate dal Comune di San Giuseppe Jato del tutto pro forma; infatti i riscontri forniti dall'impresa aggiudicataria a chiarimento dei ribassi





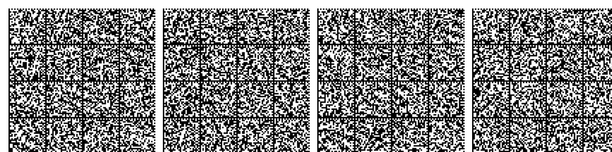
anomali sono risultati, a giudizio della stessa Commissione, fortemente aleatori, non supportati da idonei documenti amministrativo contabili ed evidentemente pretestuosi.

Si soggiunge che appare assolutamente illogico, oltre che contrario alla legge, che una Amministrazione, nell'emanare atti volti asseritamente a prevenire i rischi per la salute pubblica, indichi quale criterio di scelta del contraente quello meno rigoroso del prezzo più basso che offre senz'altro minori garanzie per la tutela dell'interesse pubblico, accettando peraltro offerte anormalmente basse in assenza di adeguate motivazioni.
Infatti, si evidenzia che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, consentendo l'aggiudicazione dei contratti pubblici non tanto con una valutazione meramente quantitativo-economica, quanto con una complessa integrazione tra il dato economico, quello tecnico e quello qualitativo, è quello che offre maggiori garanzie sia in ordine alla qualità del servizio da rendere sia in ordine alla serietà ed alla trasparenza dell'offerta economica nelle sue varie componenti presentata dai concorrenti, attribuendo loro la possibilità di esprimere al meglio le proprie capacità innovative, incrementando in tal modo la loro concorrenzialità, anche dal punto di vista delle soluzioni offerte per soddisfare le esigenze perseguite dalle Stazioni Appaltanti.

Ma, oltre a tali considerazioni, è necessario evidenziare che, qualora fosse stato individuato quale criterio di aggiudicazione dei singoli appalti quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come imponeva peraltro la legge, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sarebbe stata sottratta alla competenza comunale e rimessa, come previsto dall'articolo 9 comma 22 della legge regionale 12/2011, come introdotto dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 1 del 26 gennaio 2017, ad un'apposita Commissione aggiudicatrice, composta da tre componenti, ossia: a) un presidente individuato mediante sorteggio fra gli iscritti ad apposito albo istituito presso l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità; b) un secondo componente individuato mediante sorteggio fra i tecnici esterni all'Amministrazione regionale, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto, attingendo da apposito albo; c) un terzo componente nominato dalla stazione appaltante.

Alla luce di quanto sopra, quindi, la scelta del Comune di San Giuseppe Jato di individuare il criterio del solo prezzo quale criterio di aggiudicazione degli appalti in questione è, quindi, illegittima, per difetto assoluto di motivazione e per violazione del comma 5 dell'articolo 95 del decreto legislativo 50/2016, ove è espressamente previsto che il criterio del miglior rapporto qualità-prezzo costituisce la regola e che al criterio del solo prezzo o





del solo costo le stazioni appaltanti possono ricorrere solo in via residuale e previa adeguata motivazione, nel caso di specie come detto inesistente.

- **Analisi degli atti adottati dall'Amministrazione guidata dal dimissionario Sindaco AGOSTARO**

➢ **il 23 giugno 2017 con determina dirigenziale n. "OMISSIS".**, affidava temporaneamente alla ditta "OMISSIS", che in quel momento stava già svolgendo il servizio di gestione dei rifiuti, per giorni 7 (sette) e un importo di euro 17.300,93, in attesa dell'espletamento della procedura di gara negoziata per giorni 90 fissata al 26.06.2017. Con la stessa determinazione, nelle more della calendarizzazione dell'UREGA di Palermo della procedura di gara per il servizio quinquennale, l'Ing. "OMISSIS" affidava a sé stesso le funzioni di responsabile unico del procedimento ed al Geom. "OMISSIS" l'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto;

➢ **il 30 giugno 2017 con determina n. "OMISSIS".**, a seguito di procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso,il servizio veniva aggiudicato per un periodo di giorni 90, prorogabile per altri 90, alla "OMISSIS" per un importo di euro 170.680,13, oltre IVA, con un ribasso del 58,50%. Alla gara in argomento avrebbero partecipato le seguenti imprese:
"OMISSIS" offrendo un ribasso dell'11,71%;
"OMISSIS" con un ribasso del 22%;
"OMISSIS" con un ribasso del 58,50%.

Alla luce dell'evidente anomalo ribasso, il Comune di San Giuseppe Jato, con nota prot. n. 1799 del 26/06/2017 ha richiesto mera "conferma" alla "OMISSIS" sull'offerta proposta degli elementi giustificativi ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 (recante "Offerte anormalmente basse"); si parla di conferma in quanto, già in occasione della precedente gara sembrerebbe che, con nota del 09/03/2017, la ditta avesse fornito elementi giustificativi al riguardo. Da una disamina degli atti acquisiti dalla Commissione in fase di accesso, tuttavia, non è stata rinvenuta tra la documentazione inerente la gara la nota di riscontro della "OMISSIS" ai chiarimenti richiesti dal Comune. Si precisa che, in difetto del c.d. "principio di rotazione", nel bando di gara, nell'avviso di procedura negoziata di cui al prot. C.U.C. n. "OMISSIS" e nel capitolato, non era stata prevista l'esclusione dell'ultima impresa affidataria;





- **il 29 settembre 2017, con determina n. "OMISSIS"**, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti veniva affidato in proroga, per ulteriori 90 giorni, alla "OMISSIS", in forza della clausola prevista nel precedente contratto, per un importo di euro 170.680,13, oltre IVA, agli stessi patti e condizioni precedentemente stabiliti;

- **il 29 dicembre 2017 con determina n. "OMISSIS"**, a seguito di procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso, il servizio temporaneo veniva aggiudicato per un periodo di tre mesi, prorogabile per altri tre, all'impresa "OMISSIS" per un importo di euro 242.244,84 con un ribasso del 26,50%. Alla gara in argomento hanno preso parte le seguenti imprese:
  "OMISSIS" offrendo un ribasso del 26,50%;
  "OMISSIS" con un ribasso dell'1,13%;
  "OMISSIS" offrendo un ribasso del 18,55%;
  "OMISSIS" offrendo un ribasso del 18,58%;
  "OMISSIS" con un ribasso dell'11,9245%
  "OMISSIS" con un ribasso dell'11,37% (poi "esclusa in quanto la polizza fideiussoria a firma solo dell'impresa capo"OMISSIS"ppo e non anche dell'impresa associata").
  Il 29 marzo 2018, con determina n. "OMISSIS"., il servizio di affidamento alla "OMISSIS, utilizzando la clausola del precedente contratto, veniva prorogato per ulteriori tre mesi per un importo di euro 242.244,84;

- **il 04 luglio 2018, con determina "OMISSIS".**, a seguito di procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, il servizio veniva aggiudicato, ancora una volta, alla "OMISSIS" per un periodo di tre mesi, prorogabile per altre tre mesi, per un importo di euro 185.682,97 con un ribasso dell'85%. Al bando di gara hanno partecipato, con relativa assunzione a protocollo delle offerte, le seguenti imprese:
  "OMISSIS" offrendo un ribasso dell'85%;
  "OMISSIS" con un ribasso del 25,81%;
  "OMISSIS", offrendo un ribasso dell'1%;
  "OMISSIS" con sede a San Cipirello e "OMISSIS" (associate), offrendo un ribasso del 27,17%.

  La migliore proposta, come desumibile dai ribassi sopra riportati, è stata quella presentata dalla ditta "OMISSIS", che ha offerto un ribasso pari all'85%. Tale ingente ribasso, ai sensi dell'art. 97 del Codice dei Contratti Pubblici "Offerte anormalmente basse", è stato oggetto di una richiesta di chiarimenti del Comune di San Giuseppe Jato il quale, successivamente, accettava gli elementi giustificativi inviati dalla ditta "OMISSIS"





in data 30.06.2018, aggiudicando alla stessa la gara d'appalto. In particolare, in data 28 giugno 2018, con nota prot. n. "OMISSIS", il R.U.P. del Comune di San Giuseppe Jato (PA), ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo 50/2016, richiedeva alla ditta "OMISSIS", idonee giustificazioni riguardo all'offerta presentata, ritenuta anormalmente bassa.

Relativamente alla richiesta di giustificazioni circa il ribasso anomalo, agli atti è stata rinvenuta una nota datata 29/06/2018, presa in carico dell'ente locale in data 02/07/2018 al numero "OMISSIS" di protocollo, avente ad oggetto "Risposta a nota prot. "OMISSIS" del 28 giugno 2018" e recante l'intestazione della ditta "OMISSIS", indirizzata al Comune di San Giuseppe Jato, al Responsabile della "OMISSIS", "OMISSIS", nonché ai "OMISSIS" e lo stesso "OMISSIS".

L'impresa interpellata, a giustificazione dell'anormale ribasso, ha addotto giustificazioni che ricalcano sostanzialmente quelle già esposte in occasione della precedente gara, per la quale era stato offerto un ribasso del 26,50% (inferiore di oltre un terzo) sull'importo a base d'asta.

In considerazione che l'importo posto a base di gara soggetto a ribasso era di Euro 60.493,98 per mesi 3, con un importo mensile di Euro 20.164,66, su cui la medesima impresa ha offerto un ribasso dell'85,00%, ha asserito che l'importo netto percepito sarebbe risultato ammontare ad Euro 3.024,70 mensili; considerando che il costo delle spese da sostenere mensilmente per l'affidamento era di circa Euro 2.106,00, l'utile mensile dell'impresa sarebbe ammontato, infine, a circa 920,00 euro. Risulta alquanto assurdo ed antieconomico immaginare che un'impresa operativa nel complesso settore dei rifiuti si esponga a tale rischio, espletando di fatto un servizio in via quasi gratuita. Appare altrettanto anomalo che le medesime giustificazioni siano state presentate anche in occasione di una precedente offerta, non così esageratamente bassa come quella in argomento, significando che il riscontro alle richieste del Comune sia più che altro un pro forma.

Ancora, proseguendo nella lettura della nota giustificativa, l'impresa "OMISSIS" ha aggiunto che "Altresì vi è da considerare che tra il personale impiegato, vi sono persone assunte con incentivo occupazionale Bonus Sud che prevede un abbattimento dei consti INPS per un massimo di € 8.060,00 annuo per ogni persona, vi sono ancora lavoratori che usufruiscono del beneficio del contratto di inserimento da cui ci sono altri sgravi sui contributi INPS. Quindi si può desumere che l'utile dell'impresa sarà di € 2.761,91 + gli sgravi Inps di cui l'impresa beneficia per alcuni lavoratori."

In merito la Commissione ha riferito che le suddette giustificazioni risulterebbero fortemente aleatorie e non supportate da idonei documenti amministrativo-contabili (es.: preventivi di spesa) tali da poter accertare con esattezza i costi ipotizzati, soprattutto





relativamente alle spese da sostenere per il carburante, per l'impiego dei compattatori e della spazzatrice meccanica, nonché per tuti i vari materiali usurabili e/o non riutilizzabili (quali rastrelli, scope, ceste, pale, etc.). Quindi, sulla scorta delle spiegazioni fornite, evidentemente pretestuose, il ribasso anormalmente basso risulta non adeguatamente giustificato ed esclusivamente funzionale all'aggiudicazione quantomeno anomala della gara d'appalto in parola indetta dal Comune di San Giuseppe Jato per la gestione dei rifiuti.

A tal proposito, si evidenzia che il Codice dei Contratti Pubblici, all'articolo 97, delinea la disciplina dell'anomalia delle offerte finalizzata giustappunto ad evitare che venga selezionata come migliore proposta quella che, pur risultando economicamente la più bassa, risulti sproporzionata rispetto ai costi delle prestazioni da affidare, al punto da apparire "inaffidabile" o poco seria, preludendo ad inadempimenti, contestazioni e/o varianti in corso di esecuzione ed in tal modo alterando il principio della concorrenza ed i meccanismi di selezione.

Se il criterio adottato è quello del "prezzo più basso", la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia il RUP o la commissione giudicatrice procedono al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi stabiliti dalla norma. Se, invece, il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta "economicamente più vantaggiosa", la valutazione è effettuata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai nove decimi dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Quest'ultimo calcolo viene effettuato allorché il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a cinque; in ogni caso la stazione appaltante può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Secondo l'attuale orientamento giurisprudenziale, non è accettabile la giustificazione basata sulla rinuncia integrale all'utile d'impresa – e la fattispecie in esame parrebbe perfettamente rientrare in questa casistica, data l'accettazione di un utile irrisorio e dal valore meramente "simbolico" – atteso che ciò snaturerebbe la configurazione di un libero mercato competitivo, richiedendo che lo stesso risulti comunque congruo, al fine di garantire la serietà dell'offerta.

Alla luce dell'esiguo utile "accettato" dall'impresa "OMISSIS", dalla genericità delle giustificazioni addotte, dalla carenza di idonea documentazione a supporto (quali idonei preventivi di spesa), il ribasso anormalmente basso è un chiaro ed univoco indice del carattere inattendibile dell'offerta.





È da rilevare peraltro che a giustificazione dell'offerta la "OMISSIS" ha inoltre evidenziato che: "...per le nuove imprese e indispensabile aumentare i propri requisiti tecnici e di capacità economica e finanziaria che devono essere dimostrate nella gare future e detto servizio fa si che "OMISSIS" nell'aggiudicazione di detto lavoro ne detrae ottimi requisiti che gli permetteranno la possibilità di partecipare a nuove gare bandite da altri comuni e possibilità di crescita , cosa molto importante per le imprese di nuova costituzione": in proposito, preme evidenziare che la "OMISSIS" non fosse proprio una nuova impresa che si affacciava sul mercato avendo, ormai da anni, consolidato la propria posizione prendendo parte a praticamente quasi la totalità delle procedure ad evidenza pubblica indette dagli Enti locali della provincia di Palermo e non solo (aggiudicandosi anche il servizio nella maggior parte di casi).

In conclusione, si ritiene che l'offerta presentata dalla "OMISSIS" fosse incongrua, inattendibile, inaffidabile e poco seria: infatti, oltre ai costi relativi alla presente procedura, va considerato che le imprese sono tenute a sostenere altri costi fissi e variabili di gestione, anche di rilevante entità, riconducibili, ad esempio, alla manutenzione degli immobili, siano essi di proprietà e/o in locazione, all'ottemperamento della normativa fiscale (ossia il pagamento dei tributi), al sostenimento delle spese per le utenze (acqua, gas, elettricità, etc.), ai costi per le consulenze esterne (commercialisti e/o legali), e così via; di conseguenza, la stazione appaltante, sulla scorta delle carenti e generiche giustificazioni presentate avrebbe dovuto procedere senza indugio all'esclusione dell'operatore economico.

Di contro, il R.U.P. Ing. "OMISSIS", in data 02/07/2018 ha ritenuto che il ribasso anomalo offerto trovasse invece fondamento legittimo nelle giustificazioni fornite dall'impresa procedendo così alla predisposizione, in qualità "OMISSIS"., di concerto con il Direttore dell'esecuzione del contratto, "OMISSIS", della richiamata Determina n. "OMISSIS", con la quale proponeva di aggiudicare la procedura negoziata alla citata ditta "OMISSIS" avente prodotto un'offerta di un ribasso (accettato e condiviso dal Comune di San Giuseppe Jato) quale economicamente più vantaggioso, riducendo così l'importo netto posto a base di gara, da Euro 60.493,98 ad Euro 9.074,10).

Si evidenzia che le suddette giustificazioni sono state condivise ed accettate dalla Stazione Appaltante senza che fosse rappresentato il percorso logico-giuridico seguito ai fini dell'accoglimento.

Al riguardo, si rappresenta che una compiuta motivazione della valutazione effettuata dal Comune di San Giuseppe Jato, oltre ad essere maggiormente aderente ai principi di trasparenza che governano l'azione amministrativa, nell'estrinsecare le ragioni della scelta sarebbe stata coerente con le peculiarità proprie di una procedura a carattere





comparativo atteso che il vantaggio dell'uno importa, necessariamente, lo svantaggio degli altri soggetti coinvolti nella procedura.

A conclusione della procedura negoziata, quindi, il servizio veniva affidato, ancora una volta in spregio al c.d. "principio di rotazione" (non prevedendo l'esclusione della precedente aggiudicataria), per mesi tre, dal 05 luglio 2018 al 03 ottobre 2018, con Determina del "OMISSIS" del 04 luglio 2018, alla ditta "OMISSIS", che aveva offerto un ribasso sull'importo a base d'asta del 85% e, quindi, per un importo complessivo di Euro 185.682,97, IVA compresa.
Si evidenzia, infine, che dalla disamina delle offerte emerge l'anomalo ribasso estremamente esiguo (1%) presentato, invece, dalla ditta "OMISSIS" la quale, pur partecipando alla procedura, si è di fatto "autoeliminata" dalla gara favorendo potenzialmente la correlata impresa aggiudicataria "OMISSIS".

- **il 3 ottobre 2018 con determina n. "OMISSIS"**, a seguito di procedura aperta, il servizio veniva aggiudicato per l'ennesima volta alla "OMISSIS". per un periodo di tre mesi e per un importo di euro 199.719,57 con un ribasso del 21,20%; alla gara in argomento hanno preso parte le seguenti imprese:
  "OMISSIS" offrendo un ribasso del 21,20%;
  "OMISSIS" con un ribasso del 7,33%;
  "OMISSIS" con un ribasso del 3,37%;
  "OMISSIS" offrendo un ribasso del 4,71%.

Il 3 gennaio 2019, con determina n. "OMISSIS". a seguito di procedura aperta, il servizio veniva ulteriormente aggiudicato provvisoriamente dalla "OMISSIS" per un periodo di tre mesi e per un importo di euro di euro 184.488,31 con un ribasso del 30%; alla gara in argomento hanno preso parte le seguenti imprese:
"OMISSIS" offrendo un ribasso del 30,00%;
"OMISSIS" con un ribasso del 24,13%;
"OMISSIS" ("esclusa dalla gara in quanto, pur dichiarando l'impresa Costruzioni ed Ambiente di volersi avvalere dei requisiti economici e finanziari e tecnici della ditta "OMISSIS", non viene allegato contratto di avvalimento, ne risulta alcuna dichiarazione della Ditta "OMISSIS" concedere l'avvalimento.").
Dagli atti di gara nulla si evince in relazione all'esclusione della precedente aggiudicataria, a garanzia del c.d. "principio di rotazione"; anzi, nella determinazione di aggiudicazione definitiva del servizio Reg. Segr. N. "OMISSIS" viene addirittura affermato quanto segue: "ritenuto inoltre non necessario richiedere conferma degli





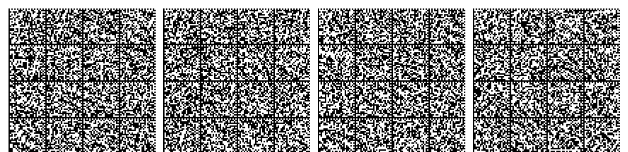
elementi giustificativi presentati per la precedente assegnazione, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, in quanto ditta uscente...".
Con successiva determina nr. "OMISSIS", il servizio temporaneo veniva definitivamente aggiudicato alla ditta "OMISSIS".

- **il 03 aprile 2019, con determina n. "OMISSIS",** il contratto in essere a favore della "OMISSIS" veniva prorogato per soli ulteriori giorni 15 per un importo di euro 30.748,05; tale lasso di tempo ridotto rispetto alla prassi ormai consolidata è stata dovuta, così come riportato nell'apposita determina, all'ormai imminente operatività dell'A.R.O., già in essere formalmente da diversi anni con il Comune di San Cipirello.

- **il 23 aprile 2019,** con **determina "OMISSIS"** tuttavia, attesa l'effettiva inoperatività dell'A.R.O., a seguito di procedura aperta, il servizio veniva "nuovamente" aggiudicato temporaneamente alla "OMISSIS" per un periodo di tre mesi e per un importo euro 184.488,31 con un ribasso del 30,00%; alla gara in argomento hanno preso parte le seguenti imprese:
  "OMISSIS" con un ribasso del 26,33%;
  "OMISSIS" con un ribasso del 30,00%;
  "OMISSIS" offrendo un ribasso del 16,37%;
  "OMISSIS" offrendo un ribasso del 33,13%.

  Nel confermare l'assenza di clausole a garanzia del c.d. "principio di rotazione", dall'analisi delle offerte presentate, parrebbe che "OMISSIS" e "OMISSIS" abbiano partecipato "da sole" alla gara in argomento presentando, quest'ultima, l'offerta più bassa. Eppure, in sede di apertura delle offerte, "OMISSIS", in qualità di responsabile tecnico della "OMISSIS", muoveva un rilievo proprio contro la "OMISSIS" chiedendone "*l'esclusione [...] in quanto dalla dichiarazione dell'art. 80 del codice di cui ai Requisiti di moralità e professionalità la "OMISSIS" non segnalava così come previsto dal codice degli appalti i quesiti posti di cui all'art. 80 comma 5 lettera c c c bis e c ter e in particolare non veniva annotata la rescissione di contratto in danno avvenuta nel novembre/ dicembre 2018 tra Comune di Partinico e ditta "OMISSIS"; detto appalto si riferisce alla raccolta e nolo mezzi meccanici per il servizio di nettezza urbana nel Comune di Partinico. Altresì non veniva menzionata altra nota che fa riferimento alla determinazione dirigenziale del Comune di Bisacquino che applicava l'art.30 del codice degli appalti (comma 6 del D.lgs. 2016 per mancato pagamento operatori ecologici e inadempienza contratto nazionale del lavoro) per tale motivazione si insiste nell'esclusione della ditta "OMISSIS"*".





A tal proposito, il Comune di San Giuseppe Jato ha inviato via pec alla "OMISSIS" una richiesta di chiarimenti a soccorso istruttorio, non rinvenuta tra la documentazione acquisita dalla Commissione d'indagine; le giustificazioni addotte dall'impresa, assunte in carico al n. 6270/2019 del protocollo comunale, non sono state accolte e quindi, con il successivo verbale di procedura aperta del 12.04.2019, la "OMISSIS" è stata esclusa risultando così come miglior ribasso quello proposto dalla "OMISSIS" di "OMISSIS" (30,00%).

➢ **18 luglio 2019, con determina n. "OMISSIS",** il contratto in essere a favore della "OMISSIS" veniva prorogato per ulteriori giorni 90, per un importo di euro 184.488,31.
Si precisa che tale proroga avveniva successivamente allo scioglimento per infiltrazioni mafiose del limitrofo Comune di San Cipirello, avvenuto con decreto Presidenziale nr. 20 del 20/06/2019. In merito, giova precisare che, nonostante il servizio venisse ulteriormente affidato alla "OMISSIS", per la prima volta, all'interno della determina, a differenza di tutti gli atti sopra citati:
  - viene fatto riferimento all'esistenza di un A.R.O. costituita negli anni addietro con il Comune di San Cipirello;
  - si evince che è stata calendarizzata una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio per mesi 9 nell'ambito dell'A.R.O. "Jato Ambiente", fino ad allora mai programmata;
  - si fa esplicita menzione dell'art. 95 del d. lgs. 50/2016 che determina l'impossibilità di aggiudicare il servizio in questione attraverso il criterio del prezzo più basso, come invece avvenuto in ogni circostanza precedentemente.

Si da atto che il D.L.92 del 18/4/2019 convertito dalla L.55 del 14/6/2019, così detto "sblocca cantieri", ha successivamente abrogato il co.4 del citato art. 95.

Inoltre, giova rappresentare che il 28 giugno 2019, con determina n. "OMISSIS", "OMISSIS" emetteva determinazione a contrarre con nuova indizione della procedura di gara per il servizio in argomento ed assegnava a sé stesso le funzioni di Responsabile unico del procedimento ed "OMISSIS" l'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto. Al riguardo, a seguito dello scioglimento del confinante Comune di San Cipirello (PA), il Comune di San Giuseppe Jato:

- solo in data 2 agosto 2019 dava per la prima volta indirizzo all'ufficio A.R.O. di procedere all'indizione di una gara unica fra i Comuni di San Giuseppe Jato e San Cipirello, nelle more dell'aggiudicazione della gara quinquennale da parte dell'UREGA di Palermo; (nota sindacale prot. n. 13497 del 2/8/2019)





- successivamente, in data 10 settembre 2019, revocava, con determina n. "OMISSIS", la citata determinazione del 28 giugno 2019 "in quanto la procedura di gara per il servizio di R.S.U. non è stata espletata in forma singola dal Comune di San Giuseppe Jato ma in ambito dell'A.R.O. denominato Jato Ambiente fra i Comuni di San Giuseppe Jato e San Cipirello" (Responsabile Vicario Settore Tecnico e LL.PP.).

Nel frattempo, in data 2 agosto 2019, con Determinazione Dirigenziale n. "OMISSIS", il Comune di San Giuseppe Jato ha formalmente preso atto dell'affitto del ramo d'azienda intervenuto tra la ditta "OMISSIS" e la ditta "OMISSIS", autorizzando "la prosecuzione anticipata del servizio con la ditta "OMISSIS" con sede in San Cipirello, nelle more della stipula del contratto di proroga", riservandosi di procedere a volturare gli impegni di spesa assunti con successivo provvedimento. Con successiva Determinazione Dirigenziale n. "OMISSIS", venivano revocate le suddette determinazioni n. "OMISSIS", di proroga del servizio per ulteriori giorni 90 alla ditta "OMISSIS" di San Cipirello e n. "OMISSIS", di presa d'atto dell'affitto di ramo d'azienda alla ditta "OMISSIS" e contestualmente veniva disposta l'interruzione immediata del servizio a partire dal 21 agosto 2019, anche in forza dei provvedimenti antimafia interdittivi emessi dal Prefetto di Palermo rispettivamente nei confronti delle ditte "OMISSIS" e "OMISSIS"

Per quanto sopra, in data 22 agosto 2019, a seguito della decisione presa dalle Amministrazioni Comunali di San Giuseppe Jato e San Cipirello di avviare il servizio R.S.U. in comunione tramite l'ufficio dell'A.R.O. Jato Ambiente, con Determinazione n. "OMISSIS" – Reg. A.R.O. n. 09 del 22 agosto 2019, il servizio in parola veniva affidato per gg. 10 all'unica ditta, tra quelle contattate, che si era dichiarata disponibile ad iniziare immediatamente, ovvero la "OMISSIS" di San Cipirello. Poiché a seguito di Determina a contrarre dell'Ufficio A.R.O. "Jato Ambiente" n. "OMISSIS" per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei R.S.U., per giorni 51, con verbale di procedura negoziata del 29 agosto 2019 è stato constatato che nessuna ditta aveva presentato offerte, andando la gara deserta, in data 2 settembre 2019 veniva prorogato l'affidamento alla "OMISSIS" per ulteriori 10 giorni, giusta Determinazione Dirigenziale "OMISSIS".
Sempre in data 2 settembre 2019, la Ditta "OMISSIS" inviava a mezzo pec al Comune di San Giuseppe Jato il Decreto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia n. "OMISSIS" recante la sospensione dell'efficacia del provvedimento antimafia interdittivo con la quale veniva rimandata la trattazione collegiale al 10 ottobre 2019; a tal proposito, il "OMISSIS", "onde cautelare l'Ente da eventuali pretese di risarcimento di danni", ha disposto, in data 10 settembre 2019, con Determinazione n. "OMISSIS" di "revocare in

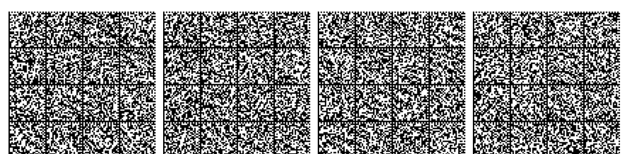




autotutela [...] la Determina Dirigenziale n. "OMISSIS" per mancanza dei presupposti che ne hanno consentito l'adozione; di consentire, di conseguenza, la ripresa del servizio alla ditta "OMISSIS", a partire dal 12/09/2019, fino alla consegna dello stesso alla nuova ditta aggiudicataria in ambito del Piano ARO Jato Ambiente; di precisare in ogni caso che il servizio dovrà interrompersi alla scadenza della proroga contrattuale già concessa [...]".

In data 14 ottobre 2019, con Determinazione "OMISSIS" intanto, l'A.R.O. "Jato Ambiente", a seguito di procedura di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e previa consultazione di almeno 5 operatori economici precedentemente individuati dall'ufficio ARO, aggiudicava il servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti, per giorni 51, alla ditta "OMISSIS" a partire dal 17 ottobre 2019. Alla gara in questione avevano partecipato anche le seguenti ditte: "OMISSIS", "OMISSIS" (da indentificarsi nella già nota "OMISSIS" in quanto quest'ultima le avrebbe ceduto il ramo d'azienda e, nonostante la legale rappresentanza sia stata affidata a "OMISSIS", l'amministrazione di fatto sarebbe da ricondursi al figlio "OMISSIS", già individuato quale dominus della "vecchia" "OMISSIS"), "OMISSIS" e, per l'appunto, "OMISSIS"
In seguito alle procedure di gara, il servizio veniva dunque aggiudicato alla "OMISSIS" la quale aveva presentato un ribasso dell'1,23% sull'importo a base d'asta di euro 216.707,12; si evidenzia che le altre tre società partecipanti venivano tutte escluse dalla procedura per i motivi appositamente riportati nel secondo verbale di gara del 5 settembre 2019 da cui si evince che la "OMISSIS" è stata effettivamente esclusa in quanto l'offerta è stata presentata fuori termine; nel medesimo verbale si legge altresì che la "OMISSIS" è stata esclusa a causa di un'incongruenza relativa all'indirizzo pec utilizzato per l'inoltro della richiesta di partecipazione alla gara (gli amministratori della "OMISSIS", dimostrando una piena confusione tra le imprese gestite, hanno utilizzato l'indirizzo di posta elettronica certificata della "OMISSIS" per l'invio dell'offerta riconducibile alla "OMISSIS": "corre l'obbligo alle imprese costituite in forma societarie ai sensi dell'articolo 16 della L. 2/19 di avere il proprio indirizzo pec., tale situazione ingenera incertezza di chi sia l'effettivo mittente, nonché risulta violato il principio di segretezza. Per quanto sopra, la ditta "OMISSIS" viene esclusa"). Infine, dal succitato verbale di gara si evince che la "OMISSIS", inizialmente individuata quale miglior offerente, con un ribasso del 33,00% sull'importo posto a basa di gara, veniva esclusa poiché carente di "requisito essenziale, ovvero l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali"; per la precisione, si evidenzia che, la prefata "OMISSIS"., in sede di gara, aveva prodotto solamente una dichiarazione di avvenuta presentazione all'A.N.G.A. della voltura dell'iscrizione avvenuta a seguito di cessione di ramo d'azienda da parte della "OMISSIS": il Comune di San Giuseppe Jato, invece, era venuto a





conoscenza, tramite un'ordinanza del Comune di Prizzi estrapolata sul web, che la Sezione Regionale dell'Albo Gestori Ambientali aveva dichiarato improcedibile l'istanza di iscrizione presentata dall'impresa procedendo così all'esclusione della "OMISSIS" ed al contestuale affidamento all'unica ditta rimasta, ovvero"'OMISSIS" di Trapani.

Orbene giova evidenziare che rispetto agli atti precedentemente elencati, verosimilmente a seguito dello scioglimento del Comune di San Cipirello e dell'insediamento in quell'Ente locale della Commissione Straordinaria, per la prima volta, come previsto dalle normative vigenti:

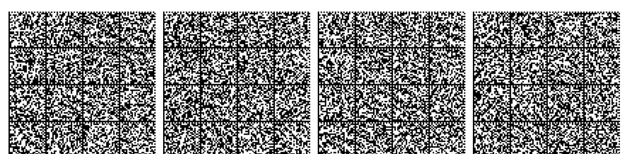
- la gara veniva "gestita" ed aggiudicata dall'A.R.O. "Jato Ambiente", in realtà costituita e già preesistente sin dal 14.07.2016 ma di fatto mai divenuta operativa per consentire probabilmente alle due società correlate di ottenere entrambe, contestualmente, più affidamenti preso i singoli Comuni di San Cipirello e San Giuseppe Jato;

veniva utilizzato quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa in luogo del prezzo più basso che, di fatto, aveva ingenerato un'insana corsa al ribasso più anomalo tra le partecipanti;

- il 16 ottobre 2019, considerato che la ditta "OMISSIS" richiedeva uno slittamento della consegna del servizio, il Comune di San Giuseppe Jato effettuava una proroga dell'affidamento alla "OMISSIS" (società che in data 25 luglio 2019 acquisiva dalla correlata "OMISSIS" il ramo d'azienda relativo all'attività di gestione dei rifiuti), per ulteriori giorni 10, per un importo di euro 20.198,70, in attesa di affidare il servizio alla ditta aggiudicataria individuata nella "OMISSIS";

- il 17 dicembre 2019, con Determina "OMISSIS" successivamente, veniva prorogato l'affidamento del servizio alla citata "OMISSIS", per ulteriori giorni 30, fino al 18 gennaio 2020, per un importo di euro 139.913,00, poi nuovamente prorogato in data 16 gennaio 2020, con determina "OMISSIS", per altri 21 giorni, per un totale di 51 giorni, come da possibilità prevista dal Capitolato speciale di Appalto (art. 6 "Corrispettivo e durata dell'appalto per i Comuni di San Giuseppe Jato e San Cipirello": "L'amministrazione appaltante, si riserva, nelle more dell'affidamento da parte dell'ARO, la facoltà di prorogare il servizio per il tempo necessario all'espletamento della gara da parte dell'U.R.E.G.A e comunque per un tempo non superiore a 51 giorni, agli stessi patti e condizioni"), agli stessi patti e condizioni di cui al precedente servizio per un importo rapportato al periodo del servizio prorogato, pari complessivamente ad euro 89.036,12 (IVA esclusa).





Per quanto attiene il periodo 10 febbraio 2020 - 27 aprile 2020, nelle more della consegna del servizio in questione alla ditta aggiudicataria della gara europea quinquennale, nel frattempo espletata dall'UREGA, l'Amministrazione Comunale di San Giuseppe Jato ha provveduto, nel tempo, con diversi affidamenti diretti, ciascuno di 9 giorni lavorativi, ad affidare, in via continuativa, il servizio alla ditta "OMISSIS", così come riportato nel prospetto riepilogativo di cui sopra; per completezza di trattazione, si rappresenta che relativamente al periodo dal 2 aprile 2020 al 11 aprile 2020 il servizio era stato inizialmente affidato alla ditta "OMISSIS" la quale aveva offerto un ribasso del 5,11%: tale ultima impresa era stata successivamente esclusa a causa della non rispondenza dei mezzi con quanto stabilito dal Capitolato Speciale di Appalto (C.S.A.) e, pertanto, il servizio de quo veniva nuovamente affidato alla ditta "OMISSIS", quale seconda classificata con un ribasso del 4,35%.

Si rappresenta che la prevalenza degli atti amministrativi sopra citati sono stati firmati "OMISSIS". Alcune determinazioni, invece, sono risultate a firma del "OMISSIS" e del "OMISSIS". Si rimanda a quanto già ampiamente detto circa i contatti ed ai rapporti, più o meno diretti, dei citati funzionari comunali con la criminalità organizzata locale, per via dei quali l'amministrazione appare ancor più esposta ai tentativi di condizionamento da parte di esponenti mafiosi del mandamento di San Giuseppe Jato.

Nel frattempo, all'inizio dell'anno 2020, veniva calendarizzata la gara europea quinquennale per l'affidamento del servizio rifiuti nell'ambito del piano A.R.O. "Jato Ambiente" per gli associati Comuni di San Giuseppe Jato e San Cipirello. La gara, fissata per il 31.01.2020 con seduta pubblica nr. 5, vedeva formarsi la seguente graduatoria avuto riguardo al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:
"OMISSIS"
"OMISSIS"
"OMISSIS"
"OMISSIS"
ATI "OMISSIS" - "OMISSIS"
A seguito dell'esclusione della prima classificata per mancanza dei requisiti tecnico-professionali richiesti dal disciplinare di gara e della "OMISSIS". per la mancanza dei requisiti per poter contrattare con le P.A., in virtù del provvedimento interdittivo antimafia emesso da questa Prefettura nei confronti dell'impresa, la gara, in data 17 aprile 2020, con determina "OMISSIS", veniva definitivamente aggiudicata - con un ribasso del 5,13% - all'impresa "OMISSIS" attuale gestrice del servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti presso i Comuni di San Giuseppe Jato e San Cipirello.





Per quanto sopra, risulta evidente come lo scioglimento del Comune di San Cipirello, l'insediamento della Commissione Straordinaria nel predetto ente locale (con effetti diretti e immediati sulla funzionalità dell'A.R.O. "Jato Ambiente"), l'emissione dei provvedimenti interdittivi antimafia nei confronti della "OMISSIS", della "OMISSIS" nonché di tutte le imprese consorelle a loro ricollegate e costituite ad hoc da "OMISSIS" e "OMISSIS", abbiano riportato un senso di legalità sul territorio mettendo in crisi il "sistema" precedentemente utilizzato dalle due Amministrazioni comunali di San Giuseppe Jato e San Cipirello per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti.

La Commissione d'accesso ha infatti rilevato che proprio a seguito dello scioglimento per comprovate infiltrazioni mafiose del Comune di San Cipirello, a differenza di quanto accadeva in precedenza, il Comune di San Giuseppe Jato, unitamente all'ente locale già sciolto, cedeva le competenze in materia di aggiudicazione del servizio di gestione dei rifiuti alla A.R.O. "Jato Ambiente", in realtà già esistente e costituita sin dal 18.07.2016 ma di fatto volutamente tenuta inattiva per arrogare indebitamente la gestione del servizio agli stessi Comuni ed affidare illegittimamente il servizio alle "solite" imprese.

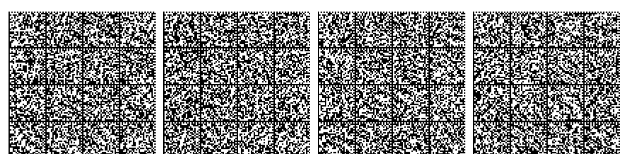
**4) L'assunzione dei dipendenti della società d'ambito "Palermo ATO 2".**

**In ordine all'obbligo di assunzione dei lavoratori da parte dell'impresa aggiudicatrice del servizio di raccolta dei rifiuti previsto dalle normative in vigore, sono emerse gravi anomalie in merito alle quali è possibile ritenere che il Comune di San Giuseppe Jato abbia tenuto un comportamento inerte e quasi consenziente che ha finito per favorire la "OMISSIS", e la "OMISSIS", società destinatarie di provvedimenti interdittivi antimafia per accertati legami con esponenti della criminalità organizzata.**

**Quadro normativo**

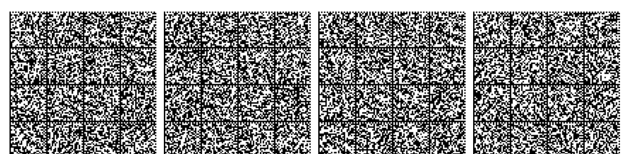
In ordine al personale da impiegare nella gestione del servizio in questione l'Assessorato Regionale, nella citata circolare n. 221/2013, nel dare indicazioni ai Comuni che intendevano avvalersi della facoltà di costituire una A.R.O. ai fini dell'affidamento del servizio, poneva a carico degli stessi l'obbligo di assorbimento delle risorse umane, "attualmente impiegate dalle società d'ambito in liquidazione direttamente o indirettamente" e quindi di "assicurare processi di reclutamento, nello spirito di salvaguardia occupazionale previsto dall'articolo 19 della legge regionale 9/2010".





In particolare, al fine di garantire la salvaguardia del personale utilizzato dalle società d'ambito in liquidazione (in gran parte dipendenti degli enti locali transitati nelle società d'ambito a seguito del trasferimento delle competenze in materia di rifiuti dai Comuni alle stesse società) il legislatore regionale, con i commi 6 e 7 del citato articolo 19, poneva l'obbligo per l'operatore economico individuato come gestore di utilizzare tale personale per l'esecuzione del servizio.
L'obbligo di garantire la salvaguardia dei suddetti livelli occupazionali e, quindi, di procedere all'assunzione del personale di cui ai commi 6 e 7 del citato articolo 19 veniva previsto anche nelle ordinanze presidenziali emesse dal Presidente della Regione, nella qualità di Commissario dell'emergenza (si citano, ad esempio, l'ordinanza n. 6 del 30 giugno 2016 o la n. 27 del 1° dicembre 2016 nonché le successive ordinanze di reiterazione delle citate disposizioni) e dai relativi accordi sindacali regionali attuativi; addirittura si oneravano (si veda, ad esempio, l'articolo 1, punto 10, della ordinanza presidenziale n. 27 del 1° dicembre 2016) i commissari straordinari appositamente nominati con le citate ordinanze presidenziali di verificare che i Comuni affidatari del servizio in forma singola o associata facessero utilizzare dall'operatore economico individuato quale gestore il personale delle società d'ambito in liquidazione.
La citata circolare n. 221/2013, al riguardo, dava specifiche indicazioni ai Comuni; in particolare, in ordine al personale necessario per la gestione del servizio in questione nelle A.R.O., si stabiliva che questo doveva essere posto in posizione di comando/distacco, presso i Comuni che gestiscono direttamente il servizio di raccolta spazzamento, trasporto dei rifiuti, ovvero presso il Comune capofila in presenza di convenzione intercomunale per la gestione del predetto servizio, e ciò ai fini dell'utilizzo per l'espletamento del servizio da parte dell'operatore economico aggiudicatario dello stesso.
Sempre la stessa circolare stabiliva che, al fine di rendere attuabile la previsione delle A.R.O. di cui al citato articolo 5 della legge regionale 9/2010, così come novellata con la legge 3/2013, il piano di intervento presentato dai Comuni in forma singola o associata doveva obbligatoriamente prevedere anche un quadro riepilogativo del personale impiegato al 31 dicembre 2009 nelle società d'ambito in liquidazione distaccato presso le A.R.O. in forma singola o associata e del personale che – sulla base dei capitolati d'appalto – doveva essere assorbito nel servizio di raccolta, spazzamento e trasporto affidato (comprensivo delle comunicazioni obbligatorie dei singoli lavoratori dalle quali si evinca: a. la data di assunzione e l'attuale permanenza in servizio; b. il rapporto di lavoro a tempo indeterminato intrattenuto; c. la qualifica e la funzione ricoperta; d. il trattamento economico riconosciuto) nonché un piano economico-finanziario dei relativi costi.
È chiaro, quindi, l'intendimento del legislatore di obbligare gli operatori economici – individuati secondo le modalità di legge per la gestione del servizio in questione sia dalle





S.R.R. sia dai Comuni che, in forma singola o associata, si erano avvalsi della facoltà di istituire una A.R.O. – a gestire il servizio nel territorio di riferimento utilizzando, in via assolutamente prioritaria, il personale utilizzato dalle società d'ambito in liquidazione.
La stessa S.R.R. Palermo Provincia Ovest, nel cui ambito rientrava il Comune di San Giuseppe Jato, con nota n. 162 del 28 aprile 2017, ribadiva ai Comuni che, nelle ipotesi in cui si fosse provveduto in autonomia all'affidamento del servizio, avrebbero dovuto prevedere e garantire che la ditta affidataria assumesse il succitato personale.

**Le anomalie riscontrate**
In data 22 gennaio 2018 n. 4 ex dipendenti della società A.T.O. Palermo 2 ( Alto Belice Ambiente) denunciavano presso la Stazione dell'Arma dei Carabinieri di San Giuseppe Jato talune irregolarità nella procedura di assunzione da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune di San Giuseppe Jato e delle società "OMISSIS" e "OMISSIS".
In particolare, veniva contestato alle due società operanti ed affidatarie del servizio di raccolta rifiuti nel Comune di San Giuseppe Jato, la mancata assunzione di n. 17 unità tra gli ex dipendenti della ex A.T.O. Palermo 2, come previsto dalla normativa regionale e dall'art. 3 del capitolato speciale di appalto a pena risoluzione del contratto.
Veniva altresì denunciato che il Comune di San Giuseppe Jato, nonostante fosse a conoscenza delle inadempienze delle due società affidatarie, non aveva provveduto, come previsto dal citato capitolato, alla risoluzione del contratto ed all'aggiudicazione del servizio in parola ad altra società, procedendo comunque al pagamento del servizio alle società inadempienti.

Le indagini svolte dai militari dell'Arma, su delega della locale Autorità Giudiziaria, permettevano di riscontrare quanto effettivamente rappresentato dai denuncianti. Infatti, da una disamina del capitolato speciale d'appalto, si rileva all'art. 3 (Personale. Clausole di salvaguardia) che "*Per ciò che riguarda il rapporto con il personale è prevista l'assunzione in numero di 17 unità del personale proveniente dalla fallita società Alto Belice Ambiente s.p.a.*[3]*, l'applicazione del contratto FISE con gestione previdenziale ex INPDAP, così come stabilito tra le parti sindacali e questa Amministrazione. Per il personale di cui alla presente clausola non avviato o fuoriuscito, per qualsiasi voglia motivazione, la ditta appaltatrice dovrà darne debita comunicazione motivata alla stazione appaltante integrando gli stessi con proprio personale. Il mancato o ritardato avvio dei lavori, di cui alla presente clausola di salvaguardia, ed il conseguente ritardato avvio del servizio*

[3] Società Alto Belice Ambiente S.p.A., fallita come da decreto di fallimento del Tribunale Civile di Palermo – Sezione Fallimentare – del 12/12/2014.





*comporterà la rescissione degli obblighi scaturenti dalla presente procedura negoziata da parte dell'ente, che provvederà alla contestuale assegnazione del sevizio alla ditta partecipante successiva o in mancanza alla rimodulazione della procedura. Resta intesto che qualora si manifestassero assenze e/o impedimento del personale, si fa obbligo la Ditta aggiudicataria di provvedere al servizio con proprio personale*".

I contratti di appalto che vengono in rilievo e cui facevano riferimento i denuncianti, nello specifico, sono risultati quelli relativi all'affidamento del servizio di raccolta rifiuti nel Comune di San Giuseppe Jato alla "OMISSIS" dal 3 luglio 2017 al 30 settembre 2017, prorogato successivamente dal 1° settembre 2017 al 30 dicembre 2017, ed "OMISSIS" dal 31 dicembre 2017 al 30 marzo 2018, prorogato successivamente dal 31 marzo 2018 al 27 giugno 2018.

Le investigazioni e i riscontri anche dalla Commissione d'accesso in ordine al contratto di appalto in favore della "OMISSIS" hanno permesso di evidenziare quanto segue:

- in data 30 giugno 2017 il Comune di San Giuseppe Jato affidava il servizio di raccolta rifiuti all'impresa "OMISSIS";
- in data 3 luglio 2017 il Comune di San Giuseppe Jato comunicava alla ditta "OMISSIS" l'elenco di n. 17 lavoratori da assumere in ottemperanza al capitolato d'appalto;
- in data 3 agosto 2017 la società "OMISSIS" comunicava al Comune che 3 lavoratori non erano stati assunti adducendo come motivazioni che 2 non venivano ritenuti idonei per le loro condizioni di salute ed un terzo per mancanza di condizioni di reciproca collaborazione con l'impresa accertata in sede di primo colloquio con il lavoratore; quest'ultimo si identifica in uno dei denuncianti;
- la documentazione acquisita permetteva di riscontrare che ulteriori 2 lavoratori (omessi dalla nota della "OMISSIS") non erano stati assunti (tra questi figurano "OMISSIS" e "OMISSIS);
- in data 22 settembre 2017 il Comune di San Giuseppe Jato richiedeva all'impresa i certificati medici di non idoneità degli operatori non assunti per motivi di salute ma, nonostante le mancate assunzioni – costituenti piena inadempienza contrattuale penalizzata con la risoluzione del contratto – il 29 settembre 2017 l'ente locale prorogava l'affidamento del servizio alla ditta "OMISSIS" per ulteriori 3 mesi;
- in data 17 ottobre 2017 la "OMISSIS" specificava elusivamente che il personale non assunto per motivi sanitari era in attesa di effettuare visita medica per idoneità al lavoro; nella stessa missiva l'impresa specificava che n.3 operatori, tra cui n.2 dei denuncianti, assunti nella prima parte del contratto di appalto, non erano stati riconfermati per la proroga del servizio in atto dal 1° settembre 2017; in merito, la ditta adduceva come motivazione del

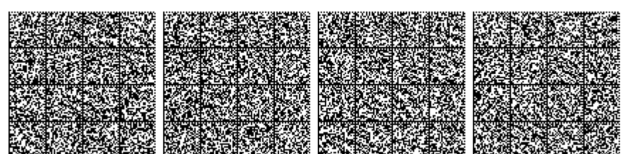




licenziamento dei predetti lo scarso rendimento e la rinuncia al rinnovo, per i due lavoratori successivamente denuncianti, e la mancata comunicazione dei giorni di ferie, per il terzo;
- in data 24 novembre 2017 e 26 gennaio 2018 il Comune di San Giuseppe Jato, nonostante le violazioni riscontrate, emetteva comunque la liquidazione in favore della ditta "OMISSIS" per il servizio svolto.

In ordine al contratto di appalto stipulato tra il Comune di San Giuseppe Jato e la "OMISSIS", invece, le indagini esperite, come riscontrato dalla disamina degli atti da parte della Commissione, hanno consentito di rilevare quanto segue:
- in data 29 gennaio 2017 il Comune di San Giuseppe Jato affidava il servizio di raccolta e rifiuti dalla ditta "OMISSIS" richiedendo, successivamente, il 3 gennaio 2018 all'impresa aggiudicatrice la documentazione comprovante le regolari assunzioni di tutto il personale rientrante nella clausola di salvaguardia;
- in data 5 gennaio 2018 "OMISSIS", segnalava al Comune di San Giuseppe Jato la mancata assunzione di alcuni lavoratori sia nel precedente appalto affidato alla "OMISSIS" sia in quello in corso affidato alla "OMISSIS";
- in data 15 gennaio 2018 la "OMISSIS" comunicava che erano stati assunti solo 9 operai dei 17 previsti; tra gli operai non assunti sono risultati, oltre ai 4 denuncianti, anche "OMISSIS" e "OMISSIS" che non hanno invece aderito alla medesima iniziativa giudiziaria in quanto verosimilmente, gli era stata garantita – come poi è effettivamente avvenuto – l'assunzione alle dipendenze proprio del Comune di San Giuseppe Jato;
- in data 18 gennaio 2018 l'Amministrazione comunale di San Giuseppe diffidava (solo formalmente a quanto pare) la ditta "OMISSIS" a provvedere con urgenza alla convocazione del personale rientrante nella clausola di salvaguardia per il quale non si era ancora provveduto all'assunzione; al fine di costatare la loro effettiva disponibilità attuale, il l'ente sollecitava poi la "OMISSIS" di provvedere a quanto richiesto entro 7 (sette) giorni dalla nota;
- in data 23 gennaio 2018 la ditta "OMISSIS" comunicava al Comune di essersi attivata nel rispetto del contratto nazionale di lavoro per l'assunzione di 3 dipendenti rientranti nella clausola di salvaguardia comunicando, il 7 febbraio 2018, di aver provveduto a richiedere la disponibilità al lavoro a "OMISSIS" e "OMISSIS" ma il primo non si presentava alla convocazione mentre il secondo chiedeva tempo fino al 20 febbraio 2018 in attesa di risposta su un ricorso presentato contro il Comune. Entrambi, come già anticipato, verranno successivamente assunti dal Comune di San Giuseppe Jato;
- in data 9 marzo 2018 il Comune di San Giuseppe Jato, sulla base delle citate note della "OMISSIS", comunicava alla "OMISSIS", che la ditta aveva dichiarato di aver osservato gli adempimenti previsti, pur non accertandosi – in quella sede – dell'avvenuta assunzione;





risulta agli atti la sola nota dell'azienda del 15 gennaio 2018 con la quale veniva comunicata l'assunzione di solo nove dipendenti dei complessivi diciassette della ex A.T.O.: dei restanti otto, due (ovvero i denuncianti "OMISSIS" e "OMISSIS") "non sono stati assunti in quanto sono stati già dipendenti delle "OMISSIS" e sono stati licenziati per non aver superato il periodo di prova", altri tre (ovvero i denuncianti "OMISSIS" e "OMISSIS", nonché "OMISSIS") "hanno già espresso in passato la NON disponibilità al lavoro", un altro ("OMISSIS") "non è stato assunto in quanto già assunto in passato ed è stato licenziato per prolungata assenza ingiustificata dal lavoro"; con riferimento agli ultimi due, "OMISSIS" e "OMISSIS", la "OMISSIS" segnalava inizialmente di non aver mai ricevuto richieste e di non essere a conoscenza dell'eventuale disponibilità al lavoro mentre, successivamente, come indicato sopra, in data 7 febbraio 2018 l'impresa comunicava di aver provveduto a richiedere la disponibilità al lavoro ad entrambi ma che il primo non si presentava alla convocazione e il secondo prendeva tempo sino al 20 febbraio 2018, in attesa di una risposta circa un ricorso presentato proprio presso il Comune di San Giuseppe Jato: entrambi, come già anticipato, verranno successivamente "presi in carico" dallo stesso ente locale;

- in data 29 marzo 2018, nonostante le evidenti inadempienze contrattuali che prevedevano la risoluzione del contratto, il Comune di San Giuseppe Jato prorogava per ulteriori mesi tre l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti in favore della ditta "OMISSIS" che, invece, in vista della mancata assunzione del personale ex ATO avrebbe dovuto cessare la prestazione della propria opera.

## B) LA ANOMALIE RISCONTRATE NELLA GESTIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE

**L'attività ispettiva ha messo in luce una preoccupante vicinanza tra il "OMISSIS", "OMISSIS", da lui nominato e "OMISSIS", quest'ultimo legato alla criminalità organizzata per gli strettissimi legami di parentela con soggetti di elevato spessore criminale nell'ambito del mandamento mafioso di San Giuseppe Jato; infatti è figlio del noto mafioso "OMISSIS", condannato per associazione mafiosa, nonché cognato di "OMISSIS", figlio di "OMISSIS", ritenuto *uomo d'onore* della famiglia mafiosa di San Giuseppe Jato.**

Le evidenze raccolte in sede di accesso hanno rilevato che, attraverso la figura del "OMISSIS", amico del "OMISSIS", l'Amministrazione AGOSTARO ha di fatto favorito lo studio di "OMISSIS", soggetto che nel corso della campagna elettorale del 2017, aveva





peraltro apertamente manifestato il proprio appoggio alla lista elettorale del "OMISSIS", suo intimo amico, anche tramite i propri profili *social*.

"OMISSIS"

La vicinanza tra il "OMISSIS"ed il "OMISSIS" è stata ampiamente confermata durante la campagna elettorale di "OMISSIS", nel corso della quale "OMISSIS" manifestava il proprio sostegno politico all'amico anche tramite i *post* pubblicati sui *social networks*.

In data 28/07/2018, pochi mesi dopo la sua nomina "OMISSIS" denunciava di aver subito un atto intimidatorio; in particolare, lo stesso riferiva ai Carabinieri di San Giuseppe Jato di aver rinvenuto sotto la sua autovettura una bottiglia in plastica con all'interno del liquido infiammabile con un accendino legato al tappo; orbene, nel corso del relativo procedimento penale, instauratosi sulla vicenda, "OMISSIS"– sentito a sommarie informazioni – dichiarava di non aver mai subito intimidazioni e, nella medesima circostanza, riferiva di aver collaborato in passato presso lo studio "OMISSIS", con ciò evidenziandosi lo stretto rapporto tra "OMISSIS", "OMISSIS", tassello fondamentale della macchina burocratica comunale, e "OMISSIS".

In ordine alle frequentazioni "sensibili" dell'"OMISSIS", giova precisare che lo stesso è stato controllato in compagnia del pregiudicato DI MAGGIO Baldassare, e che - in data 26.05.2020 - ha preso parte alle esequie di COSTANZA Francesco, condannato per associazione mafiosa.

Orbene, a seguito di uno esposto anonimo del 2018, in cui venivano paventate presunte irregolarità sulla gestione amministrativa del Comune di San Giuseppe Jato ed in particolare sulla comune attività professionale del "OMISSIS" e di "OMISSIS", sono stati svolti dalle forze di polizia territoriali approfonditi accertamenti che hanno in effetti evidenziato un anomalo rapporto professionale che lega il funzionario comunale, il "OMISSIS" e l' "OMISSIS", figlio dei dipendenti comunali "OMISSIS" e "OMISSIS", quest'ultimo citato nell'esposto come amico del "OMISSIS" e direttore "OMISSIS".

"OMISSIS"..

Dall'attività info investigativa condotta dalle Forze di Polizia è emerso che i predetti "OMISSIS" e "OMISSIS" sarebbero in stretti rapporti con "OMISSIS" e "OMISSIS". L'assiduo controllo sul territorio ha infatti permesso di rilevare che "OMISSIS", "OMISSIS" e "OMISSIS" frequentino, in maniera continuativa, "OMISSIS".

Per di più, sono documentate le frequentazioni tra tutti i sopra citati professionisti e il "OMISSIS"; infatti, come già evidenziato, nell'ambito del proc. pen. nr. "OMISSIS" instaurato presso la Procura della Repubblica di Palermo a seguito della trasmissione di una missiva intimidatoria indirizzata al "OMISSIS", l'esame dei tabulati telefonici dell'utenza in uso al "OMISSIS", ha messo in luce i frequenti contatti telefonici tra quest'ultimo e "OMISSIS" (*21 contatti*), "OMISSIS" (*3 contatti*) e "OMISSIS" (*57 contatti*).





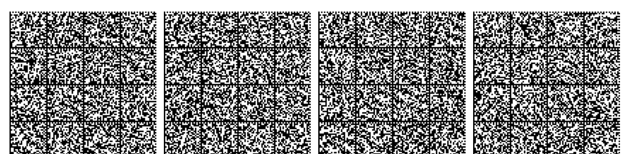
I cennati professionisti "OMISSIS" e "OMISSIS", assieme al "OMISSIS", si recavano in maniera continuativa presso gli uffici del Comune di San Giuseppe Jato e, in alcune circostanze, "OMISSIS".
Tali anomali e frequenti rapporti, accertati dall'Arma e suffragate dall'analisi dei tabulati telefonici effettuati sull'utenza in uso ad "OMISSIS", potrebbero far presagire l'esistenza di una sorta di "*cabina di regia*" occulta, in grado di influire sulla regolare trattazione delle pratiche presentate ufficialmente "OMISSIS".
Tali perplessità appaiono legittime ove si consideri che dall'analisi delle pratiche presentate al Comune dai vari professionisti, emerge una sostanziale preminenza numerica di quelle riconducibili per l'appunto al "OMISSIS" e al "OMISSIS".
Particolarmente significativa appare poi la circostanza che dal 30 settembre 2020, giorno dell'insediamento della Commissione d'accesso presso il Comune di San Giuseppe Jato, la frequentazioni dei predetti soggetti presso la sede della "OMISSIS" si sono improvvisamente interrotte così pure le frequenti "incursioni" del "OMISSIS" presso gli uffici del Comune.

Quanto emerso dalle indagini scaturite dall'esposto anonimo ha trovato ulteriore conferma nei riscontri operati dalla Commissione ispettiva: la disamina dei fascicoli di competenza del S.U.E. ha infatti permesso di constatare che, su un totale di n. 150 pratiche in materia edilizia (S.C.I.A., C.I.L.A., etc.), trattate da n. 31 professionisti, ben n. 28 risultano essere state curate dai citati "OMISSIS" e "OMISSIS".
A tali n.28 pratiche bisogna aggiungere i 13 fascicoli trattati dal "OMISSIS", figura che verrà in evidenza in occasione della vicenda relativa alle irregolarità registrate dalla Commissione in relazione ai lavori abusivi di rifacimento del manto stradale davanti l'abitazione della famiglia COSTANZA e, dunque, di "OMISSIS".
Un terzo di tutte le pratiche edilizie, quindi, è riconducibile soltanto al lavoro di tre professionisti "OMISSIS", "OMISSIS" e "OMISSIS" sebbene questi rappresentino solo un decimo di tutti i tecnici che figurano nelle restanti pratiche esaminate dalla Commissione.
Le predette anomalie hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni che alcuni dipendenti comunali hanno reso nel corso delle audizioni effettuate dalla Commissione d'accesso

"OMISSIS".

Ad avvalorare quanto affermato dalla dipendente comunale sono le dichiarazioni rese dal "OMISSIS" che sul conto di "OMISSIS" ha precisato : *"OMISSIS"*



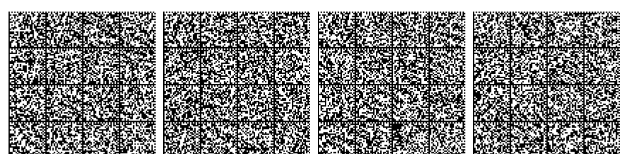


Ad ulteriore conferma del nesso professionale esistente tra "OMISSIS" e "OMISSIS" il "OMISSIS" ha aggiunto che *"OMISSIS"*.

Sulla fattiva collaborazione tra i suddetti professionisti e il "OMISSIS", nel corso delle audizioni effettuate dalla Commissione, è emerso come sia il "OMISSIS" che il "OMISSIS" avrebbero avuto la possibilità di conoscere i dati digitalizzati inerenti ad un piano di contrasto all'abusivismo edilizio elaborato dal Comune di San Giuseppe Jato.
Tale circostanza avrebbe quindi favorito l'attività professionale dei citati geometri a scapito dei concorrenti attivi sul medesimo territorio.

"OMISSIS" ha, seppur in modo parzialmente differente, confermato quanto riferito da "OMISSIS", dichiarando che: *"OMISSIS"*.
Nel dicembre del 2018, un altro scritto anonimo rappresentava situazioni di analogo tenore rispetto all'esposto precedente, quali la vicinanza di "OMISSIS" al "OMISSIS" ed i favoritismi per lo studio "associato" ove lo stesso "OMISSIS" collaborava; l'esposto faceva riferimento al cimitero comunale, denunciando una presunta situazione di abuso in cui funzionari comunali avrebbero chiesto ai cittadini di presentare la documentazione inerente le concessione cimiteriali, il tutto al fine di imporre loro, qualora non riuscissero a produrla, l'istruzione di una nuova pratica ed il pagamento delle relative spese, inducendoli, per una più spedita trattazione della pratica, a rivolgersi al presunto studio di "OMISSIS" e "OMISSIS".
Per la vicenda di cui a tale esposto veniva instaurato presso la Procura della Repubblica di Palermo il proc. pen. nr. "OMISSIS", nell'ambito del quale venivano svolti dalla Polizia Giudiziaria opportuni accertamenti che permettevano di riscontrare, in data 23/01/2019, l'esistenza di un avviso posto all'ingresso del cimitero che recitava: "*AVVISO PUBBLICO si avvisa chiunque abbia la concessione cimiteriale scaduta, la possibilità di presentare tutta la documentazione in loro possesso di detta concessione entro e non oltre 30 giorni dal suddetto Avviso, presso l' Ufficio Cimitero, nei giorni di Lunedì alle ore 09:30 alle ore 12:30 e Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:30. Si avvisa che oltre i 30 giorni si procederà all' avvio del procedimento per il rientro in possesso da parte del Comune ai sensi dell'art. 57 del RPM comma 7 il presente avviso sarà posto in pubblicazione all' Albo pretorio Comunale e vi rimarrà per 30 giorni consecutivi*".
L'art. 57 del Regolamento di Polizia mortuaria al comma 7 prevede che: "*alla scadenza della concessione, il Comune rientra in possesso del loculo facendo porre i resti mortali in ossario comune sempre che il concessionario o i suoi aventi causa non richiede di rinnovare la concessione*". Sussiste quindi, ai sensi della citata norma, un "diritto di prelazione" del concessionario del loculo per il rinnovo della concessione alla scadenza;





tuttavia la normativa non fa riferimento ad alcun obbligo di presentazione della documentazione che, come rappresentato nell'esposto, dovrebbe comunque essere nella disponibilità del Comune.

Anche in questo caso, il citato esposto trovava riscontro nella parte inerente alla già ampiamente trattata preponderanza delle pratiche edilizie curate dal "OMISSIS" e, dunque, dai professionisti a lui ricollegati. Infatti, dalla disamina di tutti i fascicoli inerenti le S.C.I.A., i pareri di seppellimenti, le agibilità delle cappelle e delle tombe cimiteriali, nel periodo riconducibile all'amministrazione AGOSTARO, è emerso che le trattazioni riconducibili al solo "OMISSIS" ammontano a ben n. 68; se a queste si aggiungono quelle trattate dagli altri "OMISSIS" (n. 24) e "OMISSIS" (n. 18), si arriva ad un complessivo di n. 110, su un totale di n. 295, confermando la proporzione già sopra emersa con riferimento alle pratiche in materia edilizia. Infatti, su un totale di n. 37 professionisti interessati che hanno trattato le n. 295 pratiche, ben più di un terzo di queste è stata lavorata dalla triade sopra indicata.

**C) IL RILASCIO DI LICENZE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE AGOSTARO A SOGGETTI CONTROINDICATI TITOLARI DI LOCALI PUBBLICI, IN ASSENZA DEI REQUISITI PREVISTI E DELLE DOVUTE VERIFICHE ANTIMAFIA**

L'attività ispettiva ha consentito di accertare che l'amministrazione AGOSTARO ha favorito la disarmonica apertura di diverse attività di somministrazione di bevande ed alimenti, soggette a SCIA, in assenza delle dovute verifiche previste dal codice antimafia, favorendo di fatto ditte i cui gestori hanno rapporti di parentela con soggetti controindicati, anche per mafia.

- **"OMISSIS" di "OMISSIS"**

  Il predetto esercizio commerciale, nel breve periodo, ha cambiato diversi titolari: originariamente il titolare della licenza comunale era "OMISSIS", cognata dell'imprenditore "OMISSIS", quest'ultimo a sua volta cognato di "OMISSIS", condannato per associazione mafiosa.

  Dal luglio del 2020, la S.C.I.A. è stata depositata da "OMISSIS" fratello "OMISSIS", pregiudicato, **sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per due anni, (motivo ostativo sotto il profilo della legislazione antimafia al rilascio della licenza)** con precedenti specifici per furto, ricettazione e stupefacenti.





Giova precisare come il predetto locale, quando ancora era denominato "*OMISSIS*" e nella titolarità di "OMISSIS", ha ottenuto l'autorizzazione all'installazione di un gazebo a seguito di una procedura irregolare, di cui si dirà in seguito, grazie all'interessamento dell'allora "OMISSIS" che, per tali fatti, veniva indagato nell'ambito del proc. pen. "OMISSIS".

**Si rileva, altresì, che per la presentazione della SCIA al Comune di San Giuseppe Jato sia "OMISSIS", e più di recente "OMISSIS" si siano avvalsi del "OMISSIS", professionista cui si sono nel tempo rivolti molti cittadini jatini per la trattazione di numerosissime pratiche, soprattutto in campo edilizio.**

- **"OMISSIS" di "OMISSIS"**

  La titolare del locale è coniugata con "OMISSIS" nipote di "OMISSIS" e cugino di "OMISSIS", entrambi condannati per associazione di tipo mafioso. I predetti, come è tristemente noto, figurano tra i rapitori del piccolo Giuseppe DI MATTEO.

  "OMISSIS" è figlio di "OMISSIS" destinatario di decreto di confisca di beni a lui formalmente intestati ma di fatto riconducibili alla famiglia BRUSCA.

  Dipendente del suddetto esercizio commerciale è "OMISSIS", pregiudicato, marito di "OMISSIS", altra figlia di "OMISSIS" e sorella di "OMISSIS", pertanto anch'essa rispettivamente nipote di **"OMISSIS"** e cugina di **"OMISSIS"** e **"OMISSIS"**.

- **"OMISSIS" e "OMISSIS", RICONDUCIBILI ALLA FAMIGLIA "OMISSIS"**

  I due locali, inaugurati durante l'amministrazione AGOSTARO, sono entrambi riconducibili alla famiglia dell' "OMISSIS", la quale è come detto sorella di "OMISSIS", pregiudicato per associazione a delinquere e reati vari, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., titolare, come detto, del locale "OMISSIS"; la stessa è altresì sorella di "OMISSIS", pregiudicato per associazione a delinquere ed altri reati. "OMISSIS", in occasione della morte di COSTANZA Francesco, si recava presso l'abitazione della famiglia del defunto.

  I due locali sono stati inaugurati durante il periodo in cui la "OMISSIS" ricopriva la carica di "OMISSIS" a San Giuseppe Jato ed in particolare:

  - in data 21/03/2019 il "OMISSIS" di cui risulta titolare "OMISSIS", nipote della stessa;
  - in data 03/04/2019 il "*OMISSIS*", di cui risulta titolare la stessa "OMISSIS" che, per la **presentazione della documentazione necessaria, si è nuovamente avvalsa proprio del "OMISSIS"**, come si evince dalla S.C.I.A. presentata al Comune di San Giuseppe Jato in data 3 aprile 2019.





Giova evidenziare che il 14 gennaio scorso, l'Arma dei Carabinieri, al fine di escludere eventuali irregolarità nel delicato settore commerciale della somministrazione di alimenti e bevande, ha effettuato un controllo presso alcuni locali siti nel centro storico della cittadina. A causa dell'emergenza pandemia tuttavia molti locali non erano in attività e pertanto le verifiche hanno interessato solo due attività commerciali, "OMISSIS" e "OMISSIS" le cui risultanze hanno evidenziato, da un lato, la totale assenza di controlli effettuati dall'Amministrazione Comunale sul possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento di tali attività vuoi sotto il profilo antimafia vuoi in relazione a quanto disposto dal TULPS.

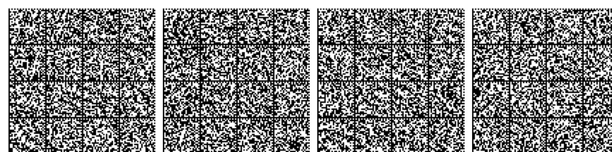
Ove si consideri l'esiguo numero di esercizi commerciali esistenti nel territorio su cui l'amministrazione comunale dovrebbe svolgere la propria attività di vigilanza appare ancor più grave l'assenza della dovuta attività ispettiva di controllo soprattutto in un settore quale quello del *food and beverage*, che da sempre offre occasioni per il riciclaggio di denaro da parte delle consorterie criminali organizzate.

Il disinteresse ad una conduzione ordinata dell'attività amministrativa, riscontrato nel corso dell'accesso in quasi tutti i settori di gestione dell'Ente Locale, appare ulteriormente accentuato dall'assenza di un piano di riparto commerciale nonché di disposizioni, avente carattere generale, volte a regolamentare i casi in cui, anche a campione, i competenti uffici comunali avrebbero dovuto procedere alla verifica delle dichiarazioni contenute nella SCIA, anziché supinamente accettarle come veritiere. A ciò si aggiunga la mancanza di qualsivoglia iniziativa da parte dal comandante della Polizia Municipale o da appartenenti al predetto corpo, volta a sopperire al silenzio dell'Amministrazione comunale, sottoponendo a controlli – peraltro obbligatori almeno a campione – le dichiarazioni rilasciate in occasione delle presentazioni delle SCIA.

## D) I LAVORI ABUSIVI DELLA STRADA INTERPODERALE DI ACCESSO ALL'ABITAZIONE DI COSTANZA FRANCESCO NOTO ESPONENTE MAFIOSO LOCALE

A seguito di accertamenti svolti dalla Stazione Carabinieri di San Giuseppe Jato nel novembre 2018, è emerso che, tra i mesi luglio ed ottobre del 2016, con modalità del tutto anomale e contrastanti con le regole dettate in materia di procedure ad evidenza pubblica e dalla normativa giuridico contabile, erano stati eseguiti, da parte di un'impresa incaricata ufficiosamente dall'Amministrazione allora in carica, lavori che hanno interessato la strada interpoderale che conduce all'abitazione di COSTANZA Francesco.





Sebbene il relativo procedimento penale al tempo instaurato presso la Procura della Repubblica di Palermo in merito alle suddetta vicenda si sia concluso con l'archiviazione, tuttavia in questa sede acquistano rilevanza gli elementi di criticità emersi nel corso dell'accesso ispettivo sulle modalità con le quali sono state soddisfatte da parte dell'attuale amministrazione le istanze di liquidazione avanzate dalla ditta affidataria per i citati lavori effettuati in assenza delle previste procedure di legge, che hanno di fatto favorito la famiglia COSTANZA.

La vicenda veniva in rilievo nel settembre 2018, allorquando "OMISSIS", titolare dell'impresa "OMISSIS", richiedeva al Comune – la cui gestione nel frattempo era stata assunta dal Sindaco AGOSTARO – il pagamento della somma dovuta per la fornitura di calcestruzzo, in relazione ai lavori di rifacimento della strada interpoderale, anche nel tratto che porta all'abitazione di COSTANZA Francesco.

La stessa traeva origine da una richiesta avanzata da "OMISSIS", il quale, nel 2016, si era più volte recato al Comune per lamentare le condizioni del "OMISSIS".
Tali richieste venivano avanzate, all'epoca, all'"OMISSIS", conoscente del "OMISSIS", il quale, unitamente all'allora "OMISSIS", si recava presso la ditta *"OMISSIS"*, richiedendo verbalmente la fornitura di calcestruzzo per l'esecuzione di tali lavori.

A tal proposito si richiamano le dichiarazioni rese alla Polizia Giudiziaria da "OMISSIS" titolare della "OMISSIS", il quale, nell'ambito del citato procedimento penale, riferiva *"OMISSIS"*

È necessario precisare che né "OMISSIS" né "OMISSIS" erano competenti a disporre un intervento manutentivo per conto del Comune, atteso anche che "OMISSIS" non aveva le deleghe ai lavori pubblici, assunte, invece, all'epoca dei fatti, dall'assessore "OMISSIS".
Si riportano alcune delle dichiarazioni rese alla p.g. da "OMISSIS", all'epoca dei fatti assessore ai lavori pubblici: *"OMISSIS"*

Chiariscono ulteriormente i contorni della vicenda le dichiarazioni rese dall'ingegnere "OMISSIS", "... *OMISSIS*"
Le dichiarazioni rilasciate nel corso del sopracitato procedimento penale dal "OMISSIS" semplicemente confermano quella che già *ictu oculi* appare essere stata una procedura gravemente irregolare per l'effettuazione di lavori pubblici, sia in ordine alle modalità di svolgimento della stessa (richiesta meramente verbale rivolta ad un operatore economico,





senza quindi alcuna procedura ad evidenza pubblica esperita a monte; gravi violazioni delle regole contabili relative all'impiego di somme di denaro, tra l'altro in assenza dell'approvazione del bilancio d'esercizio), sia in ordine ai soggetti che hanno avanzato la relativa richiesta (non competenti in materia).

Al riguardo, giova rammentare che l'art. 163 T.U.E.L. impone all'Ente locale, in assenza di approvazione del bilancio (c.d. esercizio provvisorio), di impegnare spese per lavori pubblici solo in caso di "somma urgenza". Ed infatti la norma recita "*Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222*". Una definizione di "*somma urgenza*" è contenuta:

- all'art. 191 T.U.E.L. che individua i lavori pubblici di somma urgenza in quelli "cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile" per cui si rende necessaria la "rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità";
- all'art. 163 del d.lgs. 18 aprile 2016, nr. 50 "*Codice dei contratti pubblici*" che individua i presupposti per la configurabilità della somma urgenza in "circostanze che non consentono alcun indugio" nel "rimuovere uno stato di pregiudizio alla pubblica o privata incolumità", circostanze non sussistenti nel caso di specie, come peraltro riferito dal capo dell'ufficio tecnico del Comune dopo aver eseguito specifico sopralluogo.

Orbene, come anticipato, nel settembre del 2018, il "OMISSIS" indirizzava quindi al Comune di San Giuseppe Jato la richiesta di pagamento delle somme dovute dal Comune con l'indicazione delle relative forniture di calcestruzzo ancora non liquidate; nell'istanza si legge che tutte le forniture erano state ordinate dagli amministratori *pro tempore* per sopperire, con urgenza, ai vari disagi comunali e che le stesse venivano erogate senza ricevere alcun documento dal Comune di San Giuseppe Jato.
In particolare, sono elencate, tra le altre, alcune forniture indicate con il riferimento "*OMISSIS*", effettuate dal 17 giugno al 01 luglio 2016 e riconducibili al tratto di strada adiacente l'abitazione di "OMISSIS"; altre invece, effettuate successivamente nell'ottobre 2016, sono indicate con il riferimento "OMISSIS", riguardando verosimilmente il tratto di strada adiacente all'abitazione di "OMISSIS", che al tempo abitava in "OMISSIS" con "OMISSIS", poi deceduto; giova precisare che "OMISSIS" è una strada senza uscita alla fine della quale è ubicata soltanto l'abitazione della famiglia COSTANZA.
Quindi, come dichiarato dal "OMISSIS", la fornitura di calcestruzzo per sistemare il tratto di strada adiacente all'abitazione della famiglia COSTANZA potrebbe essere stata fatta





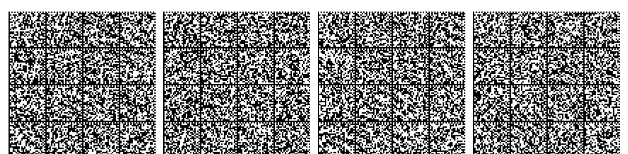
successivamente, sempre a seguito di ulteriore richiesta da parte di "OMISSIS" e dell'assessore "OMISSIS".

A seguito dell'istanza del titolare della "OMISSIS", "OMISSIS" chiedeva "OMISSIS", chiarimenti sulle forniture indicate dalla stessa "OMISSIS", dando comunque indicazioni ai competenti responsabili comunali di regolarizzare, ricorrendone i presupposti, quanto richiesto dalla suddetta ditta.

In riscontro alla richiesta "OMISSIS", i Responsabili interessati riferivano che nulla risultava agli atti dei propri uffici e di non essere a conoscenza della vicenda, ad eccezione del "OMISSIS", il quale rappresentava che nel luglio del 2016 aveva accompagnato con l'auto di servizio l'allora "OMISSIS" presso la sede della ditta "OMISSIS" e che, nell'occasione, il "OMISSIS" aveva chiesto al titolare della ditta, "OMISSIS", la fornitura di un paio di betoniere in cemento per la messa in sicurezza di Via "OMISSIS", via in cui abitavano diverse famiglie e soprattutto un nucleo familiare in cui viveva una persona malata terminale che si spostava servendosi di un mezzo di trasporto elettrico che, per via delle condizioni della strada, avrebbe potuto ribaltarsi.
Come si evince dalla suddetta nota di riscontro, acquisita dalla Commissione d'accesso, lo stesso "OMISSIS" era consapevole della grave irregolarità contabile e procedurale della richiesta avanzata dal Comune; nonostante ciò il "OMISSIS" comunque aveva dato la propria disponibilità alla fornitura.
Il "OMISSIS", a suo dire, veniva successivamente a conoscenza che altri residenti della stessa via avevano chiesto ulteriori forniture di calcestruzzo e, in ragione di ciò, la fornitura complessiva è stata notevolmente maggiore rispetto alla richiesta iniziale.

Orbene, partendo dal dato emerso nel citato procedimento penale, successivamente archiviato, e non ricavandosi dalle risposte fornite dai responsabili elementi sufficienti a suffragare la legittimità della procedura utilizzata nella circostanza, al fine anche di approfondire gli esiti della richiesta avanzata dal "OMISSIS" di "regolarizzare" quanto preteso dalla ditta "OMISSIS" e, quindi, di discernere le modalità con le quali siano state o meno soddisfatte le istanze della citata impresa, nel corso dell'accesso la Commissione ha proceduto all'audizione sul punto "OMISSIS",.
*In primis* "OMISSIS" ha confermato che non è mai stata adottata una delibera consiliare con cui autorizzare il debito "fuori bilancio" per le spese discendenti dai lavori svolti sulla strada comunale dalla ditta "OMISSIS", accertandone, come prescritto dalla normativa, la relativa utilità.
L'instaurazione del rapporto obbligatorio sarebbe pertanto dovuta avvenire, proprio a causa dello scorretto *iter* giuridico contabile intrapreso ed in base a quanto sancito dal quarto





comma dell'art. 191 del T.U.E.L relativamente alle ipotesi in cui vi sia stata un'acquisizione di beni e servizi in assenza dei previsti impegni contabili sul bilancio o in assenza di somma urgenza, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'*articolo 194*, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e gli amministratori, funzionari o dipendenti che hanno consentito la fornitura. Inoltre, la norma prevede che per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.

Dalla documentazione visionata nel corso dell'accesso ispettivo non risulta che l'amministrazione guidata dal dimissionario Sindaco AGOSTARO abbia mai invitato la società "OMISSIS" a rifarsi civilmente su "OMISSIS" e "OMISSIS", come prescritto *ex lege*.

Ciò che invece è emerso "OMISSIS", è che i lavori *de quibus*, partiti nel 2016 al fine di asfaltare un pezzo di strada per consentire ad un soggetto disabile di recarsi in paese, hanno interessato la strada nella sua interezza, giungendo fino alla casa di COSTANZA Francesco, la cui abitazione si trovava proprio alla fine della via "OMISSIS". I citati lavori, eseguiti - come sopra riportato - senza alcuna determina di impegno a monte da parte del Comune, erano stati autorizzati verbalmente da "OMISSIS" e dall'allora "OMISSIS" e svolti dalla ditta "OMISSIS" la quale, successivamente, durante la sindacatura AGOSTARO, iniziava a richiedere il pagamento del materiale impiegato, come si evince da una nota mostrata anche alla Commissione d'accesso proprio nel corso dell'audizione "OMISSIS", inviata dalla ditta "OMISSIS" al Comune di San Giuseppe Jato, "OMISSIS".
Con siffatta nota la ditta richiedeva il pagamento della fornitura del calcestruzzo utilizzato per il rifacimento delle carreggiate di alcune strade comunali, e cioè per lavori svolti non solo sul tratto di strada interessato, ma anche su altri tratti di carreggiata, per i quali il "OMISSIS" ha affermato non sussistere alcuna esigenza di rifacimento del manto stradale. Nello specifico, il predetto ha voluto fare riferimento alla parte della nota in cui la ditta allegava un appunto recante il quantitativo di calcestruzzo utilizzato per diversi lavori, tra cui quelli effettuati in favore di "OMISSIS", per il rifacimento del manto stradale, anche quelli relativi all'arteria interpoderale che conduce fino alla abitazione della famiglia COSTANZA (ben oltre quindi il tratto "autorizzato"). "OMISSIS"

A conferma della mancanza di un nesso di pertinenzialità tra le esigenze di rifacimento del manto stradale legate alla situazione del soggetto disabile ed il complesso dei lavori poi di fatto eseguiti, sempre in sede di audizione davanti alla commissione di accesso, "OMISSIS".





Su quest'ultimo punto, a conferma di quanto affermato dal "OMISSIS" sulle dubbie modalità con le quali le pretese della ditta "OMISSIS" sarebbero state soddisfatte, si rappresenta che, in forza di opportuni accertamenti esperiti dalla Commissione, dall'analisi delle banche dati inerenti alla registrazione delle fatture emesse e/o ricevute dall'Agenzia delle Entrate, è emerso che la "OMISSIS", a partire dal mese di luglio del 2016, ha emesso nei confronti del Comune di San Giuseppe Jato le seguenti fatture di vendita:

- Fatt. n. "OMISSIS" per Euro 70,00;
- Fatt. n. "OMISSIS" per Euro 165,00;
- Fatt. n. "OMISSIS" per Euro 135,25;
- Fatt. n. "OMISSIS" per Euro 3.250,00;
- Fatt. n. "OMISSIS" per Euro 110,65;
- Fatt. n. "OMISSIS" per Euro 4.095,00;
- Fatt. n. "OMISSIS" per Euro 3.250,00;
- Fatt. n. "OMISSIS" per Euro 3.250,00;
- Fatt. n. "OMISSIS" per Euro 819,00;
- Fatt. n. "OMISSIS" per Euro 819,00;
- Fatt. n. "OMISSIS" per Euro 2470,00.

**Come si può facilmente evincere, a partire dall'autunno del 2018, allorquando la ditta ha avanzato le proprie pretese al Comune di San Giuseppe Jato, vi è stato un netto incremento degli importi fatturati a fronte del calcestruzzo fornito. È verosimile ritenere che proprio dietro a tali somme si sia celato il pagamento del materiale – ormai acquistato ma mai correttamente regolarizzato dal Comune – necessario al rifacimento del manto stradale dell'arteria interpoderale che, con il pretesto di assicurare un accesso più sicuro all'abitazione del disabile, ha finito con garantire un servizio non dovuto a COSTANZA Francesco. Tale ultima circostanza disegna infatti una situazione di "*osseguiosità*" tipicamente riservata ad esponenti di Cosa nostra, soprattutto nei piccoli centri.**

La presunzione che proprio le ultime determinazioni celino il pagamento del materiale precedentemente acquistato lo dimostra anche il fatto che nei relativi atti di impegno non compare l'indicazione precisa dei cantieri presso cui sono avvenute le opere di rifacimento del manto stradale ma, in maniera del tutto elusiva, viene meramente indicato che il materiale risulta necessario "per manutenzioni varie su strade comunali".

Da ultimo, giova segnalare che, qualora l'*agere* amministrativo fosse stato improntato a regole di correttezza e legalità, l'amministrazione di San Giuseppe Jato avrebbe dovuto trasmettere il provvedimento di riconoscimento di debito agli organi di controllo ed alla





competente procura della Corte dei conti, così come prescritto dall'art. 23, comma 5, della l. 27 dicembre 2002, n. 289.

**E) IL PALAZZETTO DELLO SPORT: OMESSI CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E IL PAVENTATO INDIRETTO INTERESSE DI BRUSCA GIUSEPPE SUL CANTIERE**

L'attività ispettiva ha consentito di documentare le criticità emerse anche in occasione della realizzazione del palazzetto dello sport di San Giuseppe Jato i cui lavori, finanziati con fondi pubblici nel 2005, ad oggi non sono stati completati.

L'Amministrazione AGOSTARO, sebbene a conoscenza delle gravi irregolarità, anche di natura economica che nel tempo hanno interessato il lungo iter di realizzazione dell'opera, nel luglio del 2018 chiudeva un contenzioso con la "OMISSIS", ultima ditta appaltatrice, al fine di consentire la ripresa dei lavori del palazzetto.

**Nonostante si tratti di lavori per importo "sopra soglia", il Comune di San Giuseppe Jato non sembra aver definito il procedimento di acquisizione della necessaria certificazione antimafia, poiché non risulta esitata la richiesta di integrazione documentale formulata dalla competente Prefettura di Catania ai fini del relativo rilascio.**

**E' vero che ciò avveniva nel 2014 quindi ben prima della sindacatura di AGOSTARO, ma è la sua amministrazione a concludere nel 2018 una transazione per la ripresa dei lavori dopo una prima sospensione (dovuta a circostanze che saranno successivamente descritte) nonché a liquidare, sempre in assenza delle dovute cautele antimafia, le somme richieste dalla società appaltatrice sebbene i predetti lavori fossero stati nuovamente interrotti a causa di un provvedimento di sequestro preventivo, disposto sul cantiere per unna sospetta fornitura di materiale inerte non proveniente da cave autorizzate da parte della ditta sub-appaltatrice "OMISSIS".**

Il titolare della suddetta ditta risulta essere "OMISSIS", cugino di primo grado dell'omonimo "OMISSIS", pregiudicato, tratto in arresto per reati in materia di armi in data 02/03/1993 unitamente a BRUSCA Mariuccio (cl.29), esponente della famiglia BRUSCA, condannato per 416 *bis* e cugino di primo grado di BRUSCA Bernardo;

L'attività investigativa condotta dall'Arma in occasione del suddetto sequestro, poi confluita in un procedimento penale tuttora pendente, ha consentito di documentare frequenti contatti telefonici tra "OMISSIS", figlio di "OMISSIS", gestore di fatto della ditta del padre, e





BRUSCA Giuseppe detto "*Brioches*", condannato per mafia, cugino di primo grado dei più noti Giovanni, Enzo Salvatore ed Emanuele, contatti che, per la loro collocazione temporale, potrebbero sottendere ad un interessamento della famiglia BRUSCA sul cantiere per la realizzazione del palazzetto; infatti sono stati registrati a partire dal primo agosto 2018, ovvero in concomitanza con la ripresa dei lavori e, successivamente, nel mese di ottobre, quando la "OMISSIS" ha comunicato al Comune di aver concesso in subappalto la fornitura di pietrame alla ditta "OMISSIS" o, ancora, in occasione del citato sequestro preventivo.

In tale contesto, ancor più grave appare che il Comune abbia disposto il pagamento della fattura emesse da "OMISSIS" per i lavori affidati in sub appalto alla citata ditta nel gennaio del 2019 per un importo di € 125.202,98, nonostante il sequestro del cantiere della suddetta impresa avesse di fatto determinato il blocco dei lavori del Palazzetto dello Sport.

Sono emerse quindi gravissime condotte omissive dell'Amministrazione comunale sia sotto il profilo del controllo, anche di natura contabile, che l'Ente locale avrebbe dovuto esercitare sui lavori per la realizzazione di un'opera peraltro finanziata con fondi pubblici, sia per non aver avviato alcuna azione risarcitoria nei confronti della ditta "OMISSIS", sebbene quest'ultima, con il suo comportamento integrante anche fattispecie di reato, abbia causato ingentissimi danni all'Ente locale a causa del blocco dei lavori.

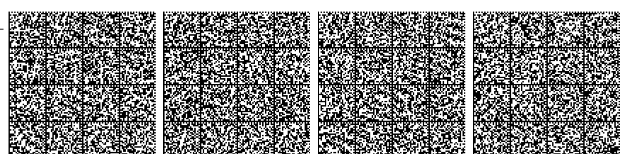
L'esame degli atti effettuato nell'ambito dell'accesso ispettivo, ha permesso di ricostruire la complessa vicenda.

Il Governo nazionale, in forza della legge nr. 311 del 30.12.2004, concedeva al Comune di San Giuseppe Jato un contributo di euro 6.150.000,00 da utilizzare nel triennio 2005/2007 per la realizzazione di un impianto sportivo comprendente un palazzetto dello sport ed una piscina nel territorio comunale. L'opera, come emerge dalla relazione inviata nel mese di marzo 2020 dal Comune all'ANAC, risultava inserita nel programma triennale delle OO.PP. 2004/2006

L'*iter* di realizzazione dell'opera, tuttora incompiuta, è stato dettagliatamente illustrato, per il periodo precedente al maggio 2016, in una "*Relazione sintetica del Responsabile del III Settore (Lavori pubblici) sullo stato dell'arte del procedimento di realizzazione dell'opera pubblica "Palazzetto dello sport con annessa piscina"* a firma "OMISSIS", redatta su richiesta dell'allora Sindaco di San Giuseppe Jato, "OMISSIS", e da quest'ultimo trasmessa in data 07/07/2016 alla Procura Regionale della Corte dei Conti di Palermo, alla Procura della Repubblica di Palermo ed all'ANAC di Roma.

In sintesi, la citata relazione evidenziava che:





- l'andamento dei lavori era stato connotato da vicissitudini e da condotte di natura amministrativa che poco si inquadravano nella casista usuale dei lavori pubblici;
- vi erano stati numerosi ritardi nella conduzione dei lavori;
- esistevano dubbi sulla realizzabilità del progetto approvato per rendere l'opera funzionabile e fruibile per la comunità;
- vi erano state una serie di presunte irregolarità in tutte le fasi di realizzazione dell'opera.

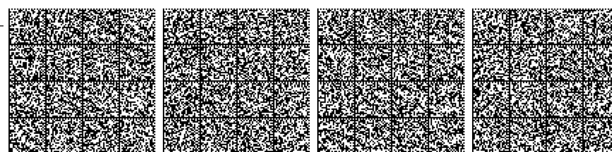
Per il periodo successivo al mese di maggio 2016, l'*iter* di realizzazione dell'opera è stato descritto nella nota trasmessa dal Comune all'ANAC a seguito dell'avvio, da parte della medesima Autorità, di un procedimento istruttorio, al fine di appurare le motivazioni alla base dei ripetuti ritardi che hanno connotato lo svolgimento dei lavori. Tra l'altro, gli organi del Comune hanno impiegato, per la trasmissione della citata nota, un anomalo periodo di tempo pari a circa due mesi, sebbene la nota vertesse su vicende già note e sulle quali il Comune aveva, in buona parte, già riferito nella relazione sintetica sopracitata, ad eccezione delle successive gravi vicende che hanno interessato la ditta "OMISSIS" e che hanno comportato il sequestro del cantiere e il conseguente blocco dei lavori.

Quali ditte affidatarie della realizzazione dell'opera, tra diverse interruzioni dei lavori, si succedevano:
- dall'ottobre 2010 al 2013, impresa *"OMISSIS"*;
- dal luglio al dicembre 2013, impresa *"OMISSIS"*, a seguito di una cessione di ramo d'azienda della *"OMISSIS"*;
- dal dicembre 2013, l'impresa *"OMISSIS"*, a seguito di una cessione di ramo d'azienda della *"OMISSIS"*; dal gennaio 2014 i lavori venivano interrotti e nasceva un contenzioso tra la ditta "OMISSIS" e l'amministrazione comunale.

A seguito di tali vicende, alla data di redazione della relazione per il periodo precedente al maggio 2016:
- risultavano pagati alle imprese che si sono succedute quali affidatarie 1.628.440,56 euro lordi complessivi;
- risultavano impegnati circa 1.000.000 di euro per spese tecniche tra figure interne ed esterne all'amministrazione, di cui liquidati circa 800.000 euro;
- risultavano pagati gli espropri anche se la procedura doveva essere conclusa.

Successivamente, come si legge testualmente nella nota trasmessa il 12 marzo 2020 dal Comune all'ANAC a firma congiunta "OMISSIS", veniva avviata una procedura di





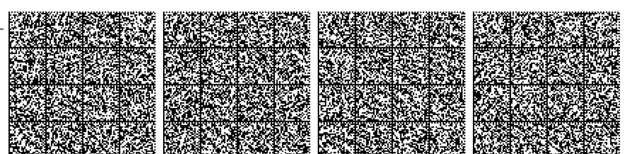
transazione e in quell'ambito il Comune proponeva alla ditta "OMISSIS" il pagamento di 200.000,00 euro a saldo, stralcio e transazione per tutte le pretese economiche indennitarie relative alle riserve iscritte nel registro di contabilità per lavori alla data del 20 dicembre 2013, corrispondente all'ultimo stato di avanzamento dei lavori emesso (ad eccezione di quanto richiesto dalla "OMISSIS" per la variazione dei prezzi dei materiali da costruzione). L'Amministrazione comunale predisponeva anche una perizia di variante, poi condivisa dalla "OMISSIS". Dalla stessa nota si evince che in data 6 giugno 2018 veniva effettuata la consegna dei lavori e veniva, al contempo, fissato come limite temporale per l'ultimazione di tutti i lavori la data del 15/12/2019.

Quindi, a poco più di un anno dall'insediamento dell'amministrazione AGOSTARO, nel luglio 2018 ripartivano i lavori per la realizzazione dell'opera pubblica, e ciò veniva pubblicizzato da alcune testate giornalistiche locali, dalle quali si apprendeva che, per far ripartire l'opera, il Comune aveva chiuso un contenzioso con la ditta "OMISSIS" che durava da anni. Il Sindaco, in merito, dichiarava alle testate giornalistiche locali quanto segue: "*Chiedevano un milione e 794mila euro, ma l'accordo si è chiuso con 200 mila euro*" assicurando il completamento dell'opera entro il 31 dicembre 2019.
La soddisfazione dell'amministrazione comunale di San Giuseppe Jato per lo sblocco dell'opera veniva confermata anche dalle dichiarazioni del Presidente del Consiglio Comunale in un *post* pubblicato su un suo profilo *social*.

A seguito dell'accordo transattivo e della ripresa dei lavori, come risulta dalla relazione trasmessa all'ANAC, veniva liquidato, in data 17/06/2018, un acconto di € 100.000,00 per ottemperare al citato accordo. In data 12/07/2018, veniva redatto S.A.L. n. 7 ed emesso certificato di pagamento n. 7, per un importo di € 143.004,34 oltre IVA. Con il successivo pagamento del S.A.L. n. 8 avvenuto in data 30 luglio 2018 venivano corrisposti € 143.478,97 oltre IVA. In data 28/09/2018 veniva redatto S.A.L. n. 9 ed emesso certificato di pagamento n. 9 per un importo di € 135.003,34, oltre IVA. Infine, in data 21 gennaio 2019, dopo il dissequestro parziale di parte dell'area (escluso l'area interessata dalla fornitura di materiale inerte non proveniente da cave autorizzate) avvenuto in data 24/12/2018 – l'intero cantiere era stato sequestrato in data 14/11/2018 per sospetta fornitura di materiale inerte non proveniente da cave autorizzate – veniva redatto S.A.L. n°10 ed emesso certificato di pagamento n. 10 per un importo di € 125.202,98 oltre IVA. Tutto ciò sempre omettendo di verificare l'acquisizione della certificazione antimafia.

In merito alla vicenda del sequestro, a seguito della ripartenza dei lavori e del contestuale monitoraggio avviato dalla Stazione Carabinieri di San Giuseppe Jato sul cantiere e sull'iter





di svolgimento dell'opera, considerata la rilevanza dell'opera pubblica e le diverse circostanze anomale documentate fin dall'avvio della stessa, l'attività dell'Arma dei Carabinieri, svolta preliminarmente d'iniziativa e successivamente confluita nel proc. pen. nr. "OMISSIS" della Procura della Repubblica di Palermo, permetteva di documentare che l'impresa "OMISSIS" aveva concesso in subappalto il servizio di rifornimento di pietrame alla locale impresa "OMISSIS" con sede a San Giuseppe Jato, di cui risulta titolare "OMISSIS", e gestore di fatto il figlio "OMISSIS", in quel periodo assunto quale dipendente della ditta.

Sul conto degli stessi è emerso quanto segue:

- "OMISSIS":
  - è cugino di primo grado dell'omonimo "OMISSIS", pregiudicato, tratto in arresto per reati in materia di armi in data 02/03/1993 unitamente a BRUSCA Mariuccio (cl.29), esponente della famiglia BRUSCA, condannato per 416 *bis* e cugino di primo grado di BRUSCA Bernardo;
  - tra il 1989 ed il 2010 denunciava diversi danneggiamenti ed incendi ai danni di mezzi della propria ditta individuale.

- "OMISSIS":
  - pregiudicato per resistenza a p.u., risulta avere contatti con BRUSCA Giuseppe, detto "*Brioches*", di cui si è detto, già condannato per il reato associativo mafioso e coinvolto nel proc. pen. nr. "OMISSIS" e n. "OMISSIS", anche con l'accusa di aver "*acquistato in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche di concessioni di autorizzazioni di appalti e servizi pubblici*".
    In particolare, come anticipato, l'attività investigativa condotta nell'ambito del procedimento di sequestro ha permesso di documentare i frequenti contatti telefonici tra il "OMISSIS" e il BRUSCA a partire dal primo agosto 2018, ovvero in concomitanza con l'inizio dei lavori del palazzetto dello sport, nonché in data 17/10/2018, data in cui la ditta "OMISSIS" comunicava al Comune di San Giuseppe Jato di aver concesso in subappalto la fornitura di pietrame alla ditta "OMISSIS" ed ancora il 14/11/2018, data in cui si procedeva al sequestro preventivo del cantiere.
  - è l'attuale proprietario dell'abitazione nota come "OMISSIS" sita in San Giuseppe Jato, storica proprietà della famiglia "OMISSIS".

L'impresa "OMISSIS", risulta aver preso parte ai lavori per la realizzazione del palazzetto dello sport già nel 2011, allorquando era tra le ditte beneficiarie di contratti di subappalto





dalla ditta *"OMISSIS"*, allora ditta appaltatrice per l'opera. Tra le altre ditte che all'epoca assumevano il subappalto nell'opera, figurava anche l'impresa *"OMISSIS"*, di cui risulta titolare "OMISSIS", imprenditore recentemente destinatario di provvedimento interdittivo antimafia in qualità di titolare di fatto delle imprese "OMISSIS" e "OMISSIS".

L'attività di polizia giudiziaria svolta sul cantiere per la realizzazione del palazzetto dello sport permetteva di:

- denunciare "OMISSIS" e "OMISSIS", in qualità di rappresentanti, il secondo di fatto dell'impresa "OMISSIS", per *"frode in pubbliche forniture in concorso"*, poiché, da capo di imputazione successivamente formulato dall'A.G., *"nell' adempimento del contratto di fornitura e trasporto di pietrame stipulato con la ditta "OMISSIS" in relazione all'appalto dei lavori per la realizzazione di un palazzetto dello sport in San Giuseppe Jato, commettevano frode nelle forniture di pietrisco alla predetta impresa, consistente nel mescolare sistematicamente prima della consegna i materiali dolomitici con altri di diversa provenienza prelevati dal terreno sito in contrada Feotto ovvero con aggregati non naturali mattoni e ceramiche"*. In particolare, a seguito di diversi controlli effettuati nel novembre 2018 dalla Stazione Carabinieri di San Giuseppe Jato, si accertava che l'impresa, in totale violazione di quanto previsto dal capitolato di appalto dell'opera pubblica in corso di realizzazione, anziché acquistare e prelevare il pietrame per il riempimento dei vespai per il palazzetto da una ditta terza sita a Montelepre (Pa), acquistava, da una ditta diversa, altro tipo di materiale che veniva mischiato con altro pietrame prelevato in San Giuseppe Jato, contrada Feotto, ove erano in corso lavori di sistemazione di un vallone sito in un terreno privato sempre ad opera della ditta "OMISSIS";
- procedere in data 14/11/2018 a sequestro preventivo del cantiere per le medesime motivazioni;
- evidenziare, grazie alla successiva attività di acquisizione del traffico telefonico di "OMISSIS", anomali contatti telefonici tra quest'ultimo e BRUSCA Giuseppe, detto *"Brioches"*, i quali potrebbero sottendere ad un interessamento della criminalità organizzata, ed in particolare della famiglia BRUSCA, sul cantiere.

Come sopra riportato, dopo il dissequestro parziale di parte dell'area (escluso l'area interessata dalla fornitura di materiale inerte non proveniente da cave autorizzate) avvenuto in data 24/12/2018 – l'intero cantiere era stato sequestrato in data 14/11/2018 per sospetta fornitura di materiale inerte non proveniente da cave autorizzate – il 21 gennaio 2019 veniva redatto il S.A.L. n°10, ed emesso certificato di pagamento n. 10 per un importo di €





125.202,98 oltre IVA, a fronte del quale la "OMISSIS" emetteva fattura di pagamento n. 4/PA del 29 gennaio 2019 per lo stesso importo più IVA al 10%.

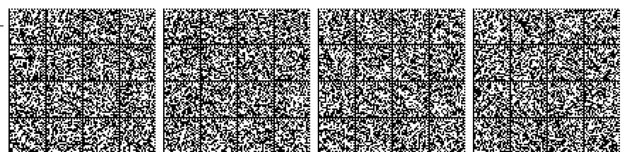
Come si evince dalla relazione all'ANAC, il pagamento del S.A.L. n° 10 veniva quindi disposto nonostante il sequestro del cantiere avesse di fatto determinato il blocco dei lavori, situazione la cui gravità costringeva peraltro "OMISSIS" ad emettere, a partire dal 15 aprile 2019, tre ordini di servizio, con cui intimava l'immediata ripresa dei lavori e andava a costituire la "OMISSIS" in mora. Successivamente, la "OMISSIS", la cui presenza era stata chiesta in cantiere al fine di verificare in contraddittorio l'effettivo adempimento agli ordini di servizio, comunicava l'impossibilità di recarsi presso il cantiere per via dell'istanza prodotta in data 12 aprile 2019 presso il Tribunale di Catania *ex* art. 169 bis della legge Fallimentare con riferimento ai contratti pendenti. In data 29/01/2020, l'impresa "OMISSIS" veniva così iscritta a procedura di fallimento. La stazione appaltante, quindi, dopo aver ritenuto non in linea con il vigente quadro normativo acconsentire alla continuazione dell'esercizio di impresa per mezzo di un subentro del curatore fallimentare nei rapporti in corso, o di una stipulazione di un contratto di affitto del ramo d'azienda, rilevava gravi inadempimenti contrattuali rispetto al cronoprogramma commessi dalla Società "OMISSIS" con la sospensione dei lavori, mai ripresi nonostante gli ordini di servizio a tal fine emessi. Inoltre, nella relazione all'ANAC predisposta dall'ente locale si legge che la domanda da parte della "OMISSIS" di ammissione al concordato preventivo sia stata verosimilmente preordinata ad impedire alla Stazione Appaltante di concludere il già avviato procedimento di risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore, giustificato dalle numerose e gravi inadempienze.

Quindi, sebbene in data 14/11/2018 l'intero cantiere fosse sottoposto a sequestro per la vicenda giudiziaria legata alla ditta "OMISSIS", ed i lavori, a partire dal dissequestro avvenuto in data 24/12/2018, come si evince da O.S. n. "OMISSIS", non riprendessero affatto rispettando la giusta tempistica ma facendo registrare, come si legge nella medesima nota, "un grave ritardo sull'avanzamento dei lavori", ciononondimeno, in data 21/01/2019, il Comune provvedeva ugualmente a versare nelle casse della "OMISSIS" € 125.202,98.

In definitiva, a partire dal luglio 2018, di circa i 3 milioni e 700 mila euro che sarebbero risultati a disposizione sui poco più di 6 milioni di finanziamento per realizzare l'impianto, sono stati impiegati, al netto dei 100.000,00 di acconto sull'accordo transattivo corrisposti dal Comune in data 17/06/2018, € 546.689,63, di cui 125.202,98 euro versati successivamente alla vicenda giudiziaria da cui è scaturito il sequestro di parte del cantiere ed il conseguente blocco dei lavori.

Al riguardo, estremamente significativo appare il dato della registrazione da parte della ditta "OMISSIS" di ben 7 fatture elettroniche emesse dalla ditta "OMISSIS" e consegnate nel





periodo che va dal 31 luglio 2018, mese di ripresa dei lavori, al 19 ottobre 2018, e cioè poche settimane prima dell'avvenuto sequestro.
A fronte di tutto ciò, non risulta che la ditta "OMISSIS" ed il Comune di San Giuseppe Jato, parti lese dalla sopracitata frode in forniture pubbliche che vedeva la prima nelle vesti di impresa appaltatrice dell'opera, ed il secondo nella qualità di amministrazione committente, abbiano mai intrapreso azioni legali nei confronti della ditta "OMISSIS", per aver quest'ultima violato il capitolato d'appalto e determinato il sequestro del cantiere, con successivo blocco dei lavori; ed anzi il Comune, come visto, procedeva ad erogare una somma pari ad € 125.202,98 oltre IVA in favore della ditta "OMISSIS", debitrice della ditta "OMISSIS" con fatture già registrate.
Al riguardo, come emerso in sede di audizione "OMISSIS", svolta dalla Commissione di Accesso in data 21/01/2021, queste ultime non sono a conoscenza di azioni legali di tipo civilistico intraprese dall'ente locale nei confronti della ditta "OMISSIS", né hanno mai ricevuto mandato dall'amministrazione in tal senso, né tantomeno hanno mai ricevuto mandato dall'Amministrazione comunale al fine di opporsi alla richiesta di pagamento diretto alla stazione appaltante avanzata dalla ditta "OMISSIS" al Comune ai sensi dell'art 105, comma 13, lett. B del Codice dei contratti pubblici.
Eppure l'Amministrazione comunale, a fronte dei gravi danni patiti a causa della vicenda nonché del comportamento della stessa "OMISSIS" contrario a buona fede in quanto, a detta della stessa Stazione Appaltante, preordinato ad un utilizzo elusivo della normativa sul concordato preventivo, si era *expressis verbis* riservata di intraprendere azioni legali volte ad un ristoro del danno evidentemente subito, esprimendo tale intenzione nella relazione all'ANAC.
Azioni di risarcimento del danno che sarebbero state oltremodo opportune, trattandosi di un progetto che riveste un assoluto rilievo per territorio comunale e per il quale sono stati stanziati rilevantissimi importi.

Tra l'altro, dagli accertamenti svolti in sede di accesso ispettivo non è soltanto emerso che il Comune non ha mai avanzato alcuna pretesa di tipo risarcitorio nei confronti della ditta "OMISSIS", ma è stato rilevato che la stessa ditta, la quale ha contribuito in modo determinante alla interruzione dei lavori per il Palazzetto dello Sport, si è rivolta in data 25/03/2019 al Comune avanzando la richiesta di pagamento diretto alla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 105, comma 13, lett. b) del codice dei contratti pubblici.




## F) ANOMALIE NEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO E OMESSA ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO

L'attività di accesso ispettivo espletata dalla Commissione ha permesso di rilevare irregolarità inerenti la gestione delle concessioni di occupazione del suolo pubblico. Elementi rilevanti sono stati forniti dalle risultanze delle attività d'indagine scaturite a seguito di esposti pervenuti al riguardo alle forze di polizia, che hanno trovato ulteriore conferma nelle dichiarazioni rese alla Commissione d'accesso, in sede di audizione, dai dipendenti "OMISSIS" e "OMISSIS".
I due scritti anonimi, datati 13.08.2018 e 11.05.2019, segnalavano le irregolarità commesse nell'applicazione della normativa sui controlli amministrativi in merito alle richieste avanzate dai proprietari di due esercizi commerciali.

Giova preliminarmente precisare il dirigente dell'ufficio preposto al rilascio di dette concessioni è "OMISSIS", genero di "OMISSIS" condannato per associazione di tipo mafioso, ed in atto sottoposto alla detenzione domiciliare presso la stessa abitazione del dipendente comunale.
Il "OMISSIS", come già anticipato, è stato coinvolto in diverse vicende giudiziarie che lo hanno visto imputato insieme ad elementi di vertice della famiglia mafiosa di San Giuseppe Jato. Dalle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, tra i quali gli stessi fratelli BRUSCA il "OMISSIS" sarebbe soggetto a disposizione della famiglia mafiosa di San Giuseppe Jato.

Il rilascio della concessione all'occupazione del suolo pubblico è sottoposto al necessario *nulla osta*, emesso a seguito di una valutazione di natura tecnica, da parte della componente di Polizia Municipale, che all'epoca in cui si sono verificati i fatti oggetto d'esame della Commissione, era "OMISSIS", di cui si è detta la vicinanza con la famiglia del mafioso COSTANZA Francesco.

- **Concessione occupazione suolo pubblico *"OMISSIS"*:**

In data 4/10/2016, la titolare della *"OMISSIS"* "OMISSIS" chiedeva al S.U.A.P. del Comune di San Giuseppe Jato la concessione per l'occupazione del suolo pubblico, finalizzata all'installazione di un gazebo nella strada adiacente alla propria attività commerciale.





La richiesta non trovava accoglimento poiché il comando di Polizia Municipale di San Giuseppe Jato, interessato dal S.U.A.P. per il previsto parere di competenza, non forniva il relativo nulla osta atteso che l' installazione di un gazebo nel luogo richiesto avrebbe creato problemi di visibilità, compromettendo la sicurezza della circolazione stradale e pertanto in contrasto con quanto previsto dal Codice della Strada e dal Regolamento Comunale; il citato parere veniva redatto e firmato dall'Ispettore della Polizia Municipale "OMISSIS".
In data 12.05.2017 la Polizia Municipale di San Giuseppe Jato emetteva un'ordinanza a firma dell'allora "OMISSIS", che prevedeva l'installazione di un divieto d'accesso nella strada adiacente all'attività commerciale della "OMISSIS", provvedimento con il quale, di fatto, venivano superate le motivazioni che ostavano all'installazione del gazebo.
Nel maggio 2017, a seguito di una nuova istanza presentata da "OMISSIS", il S.U.A.P. richiedeva nuovamente un parere alla polizia municipale che questa volta veniva redatto direttamente dall'"OMISSIS" che forniva il nulla osta alla concessione dell'occupazione di suolo pubblico.
Per la presentazione dell'istanza, "OMISSIS" si era avvalsa di "OMISSIS" il quale, come già detto, risulterebbe collaborare professionalmente con "OMISSIS",.
Il 28.06.2017, quindi pochi giorni dopo l'insediamento della nuova amministrazione comunale AGOSTARO, "OMISSIS" otteneva la concessione per l'occupazione di suolo pubblico e provvedeva all'installazione del gazebo.

Particolarmente significativa appare la circostanza che, in relazione ad una analoga richiesta relativa ad un locale ubicato a pochi metri dalla *"OMISSIS"*, l'amministrazione comunale non ha concesso la richiesta concessione di occupazione di suolo pubblico.
Giova evidenziare che la suddetta attività commerciale *"OMISSIS"* in data 26/09/2019, è stata ceduta a "OMISSIS", cambiando denominazione in *"OMISSIS"*, locale di cui si è detto. La nuova titolare del locale è sorella di "OMISSIS", moglie dell'imprenditore "OMISSIS".

In merito alla suddetta concessione **l'attività ispettiva ha evidenziato che nel corso dell'attività investigativa condotta dall'Arma sulla vicenda, venivano inoltrate al Comune di San Giuseppe Jato dalla stessa polizia giudiziaria diverse richieste di acquisizione atti in merito alla concessione del suolo pubblico a favore di "OMISSIS" che tuttavia non trovavano riscontro tanto da determinare la competente Autorità Giudiziaria ad emettere un decreto di esibizione atti, che in data 07.03.2019 veniva notificato al "OMISSIS" che, solo in quella circostanza, produceva la documentazione richiesta.**





In data 16.12.2019 "OMISSIS", indagato per abuso d'ufficio nell'ambito di tale vicenda, rendeva interrogatorio presso la Procura della Repubblica di Palermo.

– **Concessione occupazione di suolo pubblico *"OMISSIS"***

In data 20.05.2015, il titolare del *"OMISSIS"*, "OMISSIS", avvalendosi del geometra "OMISSIS", richiedeva la concessione per occupazione di suolo pubblico al fine di installare un gazebo nella strada adiacente la propria attività commerciale.
Il 29.05.2019, l'allora "OMISSIS", occupandosi direttamente della pratica, forniva il *nulla osta* di competenza a seguito del quale il "OMISSIS" otteneva la concessione per l'occupazione di suolo pubblico e provvedeva quindi all'installazione del gazebo. Il "OMISSIS" è persona molto vicina all'"OMISSIS" come acclarato dalle numerose frequentazioni documentate e dalle fotografie pubblicate anche su social network che li ritraggono insieme.
Anche in questo caso, non può sottacersi che, in merito ad un'analoga richiesta di concessione di occupazione di suolo pubblico afferente un locale ubicato in prossimità di una curva, esattamente come il locale del "OMISSIS", la relativa autorizzazione non veniva inizialmente concessa atteso il parere contrario del "OMISSIS", ai sensi dell'art. 20 del Codice della Strada; solo, a seguito di ulteriori istanze proposte dall'interessato, il Comando di Polizia Municipale forniva il parere favorevole.

Concludendo, con riferimento alle concessioni di occupazione di suolo pubblico l'attività ispettiva ha riscontrato irregolarità nel rilascio dei suddetti provvedimenti concessori da parte del Comune di San Giuseppe Jato che avrebbe riservato un trattamento di favore nei confronti di almeno due attività commerciali
Non può sottacersi, inoltre, che nonostante la notifica del decreto di esibizione atti al "OMISSIS" nonchè l'avviso di garanzia nei confronti di "OMISSIS" in relazione alla vicenda relativa all'ex "OMISSIS" oggi "OMISSIS" di "OMISSIS", l'Amministrazione comunale non ha adottato alcun provvedimento di revoca delle concessioni in parola e pertanto il gazebo risulta ancora installato, circostanza che risulta ancor più rilevante ove si consideri che il suddetto esercizio è oggi nella titolarità di "OMISSIS", soggetto già favorito nel rilascio della licenza commerciale in assenza di verifica antimafia che avrebbero evidenziato come già riportato la causa ostativa consistente nell'essere stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.





## G) LA MANCATA ATTENZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SULLA PUNTUALE APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

L'attività ispettiva ha evidenziato che il Comune di San Giuseppe Jato non ha posto la giusta attenzione all'ampio ed articolato quadro delle cautele antimafia né ha aderito a strumenti pattizi volti ad che ampliare la sfera di applicazione della informazione antimafia.

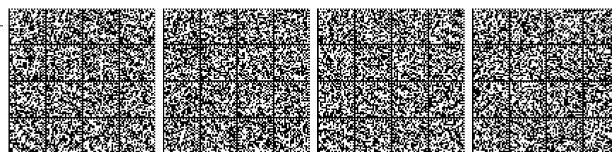
In particolare, la Commissione si è soffermata sulle imprese affidatarie del servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti solidi urbani e sulle attività avviate tramite S.C.I.A. per le quali il Comune di San Giuseppe Jato non ha svolto, come avrebbe dovuto, le prescritte verifiche.

Ne deriva, dunque, una grave e generalizzata violazione della disciplina inerente alla "*prevenzione antimafia*". Tale comportamento omissivo avrebbe, ancor più reso l'Amministrazione comunale di San Giuseppe Jato estremamente vulnerabile ed esposta al rischio di interferenze nella gestione della *res publica* da parte della criminalità organizzata, da sempre pervicacemente presente in quel territorio e interessata a trarre profitti in vari settori pubblici ed in particolare nella gestione dei rifiuti e dei lavori pubblici in genere, settori particolarmente appetibili per *Cosa Nostra*.

Dall'attività di indagine documentale effettuata presso tutti gli uffici del Comune risulta che, nonostante le numerose circolari diramate dalla Prefettura di Palermo in materia di documentazione antimafia è stata accertata una generalizzata carenza di richieste di documentazione antimafia. L'Amministrazione, non osservando gli obblighi previsti dal D.Lgs 159/2011, ha portato talvolta il Comune a favorire ditte vicine a soggetti controindicati.
L'attività ispettiva ha evidenziato la carenza di richieste di certificazione antimafia nel caso di attività il cui svolgimento è subordinato alla presentazione di SCIA **per cui è obbligatorio richiedere la documentazione antimafia ai sensi del codice antimafia.**

A ben vedere, appare anomalo che il numero di richieste in BDNA da parte dell'ente locale abbia subito un netto incremento a far data dal mese di novembre 2020, quando erano già in corso gli accertamenti svolti dalla Commissione.
Infatti, su un totale di 37 richieste di documentazione antimafia avanzate in un periodo che va dal 19/11/2015 al 23/11/2020, solo 8 sono state registrate prima dell'insediamento della Commissione d'accesso. Inoltre, giova evidenziare che su un totale di 7 utenti dell'ente





locale che sono stati accreditati in BDNA, dopo la relativa istanza di accreditamento presentata dal Comune il 19 agosto 2015, 5 non hanno mai effettuato l'accesso alla citata banca dati, uno dipendente è stato accreditato solo il primo ottobre 2020 mentre un altro non può operare perché ha il certificato digitale scaduto dal 20/09/2020.
Il Comune ha dunque erogato nel biennio 2018-2019 somme di denaro pubblico omettendo di operare le dovute interrogazioni anti-mafia.

In merito a tali criticità il "OMISSIS", in sede di audizione davanti alla Commissione svoltasi in data 24/03/2021, ha dichiarato di aver sempre dato indirizzo affinché "OMISSIS" recepissero le normative antimafia. A conferma di ciò lo stesso ha esibito alla Commissione due note del 2020, con le quali invitava "OMISSIS" a uniformarsi alle disposizioni e all'utilizzo della BDNA, chiedendo anche di essere notiziato circa le iniziative adottate in merito. Inoltre, in una delle due note egli ha diffidato "OMISSIS" ad emanare le opportune indicazioni per la corretta gestione delle procedure afferenti alla consultazione della BDNA, concedendo 15 giorni di tempo per adeguarsi a quanto chiesto.
In merito a quanto sopra non può sottacersi che "OMISSIS", solo in data 10/02/2020 ha sollevato la questione della corretta gestione delle procedure afferenti alla BDNA. Peraltro, una volta sollevata la questione, del tutto carenti si sono mostrate le sue attività di verifica sull'effettivo adeguamento da parte dei destinatari, "OMISSIS"

## H) LE SOMME EROGATE PER CONSULENZE AL "OMISSIS"

Tra i fondi erogati dal Comune di San Giuseppe Jato, sono risultate delle somme elargite, a titolo di consulenza, alla ditta individuale "OMISSIS", riconducibile al **"OMISSIS"** ed afferisce ad incarichi professionali richiesti dall'ente nei confronti del predetto "OMISSIS", figlio del mafioso **"OMISSIS"**, di cui si è detto ampiamente lo spessore criminale.
In merito all'incarico professionale affidato al suddetto "OMISSIS" va evidenziato che tale consulenza, apparentemente relativa all'anno d'imposta 2019, non è risultata registrata con apposita documentazione fiscale all'interno degli applicativi predisposti dall'Agenzia delle Entrate, né risulta tra i redditi percepiti, dichiarati dal professionista.
Di contro, dall'analisi del citato applicativo, è risultata un'ulteriore fattura elettronica, la "OMISSIS", emessa dal "OMISSIS" in favore del Comune di San Giuseppe Jato e relativa presumibilmente ad altri incarichi professionali affidati al predetto: la citata fattura "OMISSIS" fa riferimento all'importo totale di Euro 4.142,25 (di cui imponibile Euro 3.890,25 ed IVA al 22% di Euro 252,00); tale importo è differente rispetto a quello comunicato dall'Ente alla Commissione d'accesso che pertanto ha ritenuto che potrebbe





anche trattarsi di due incarichi differenti, uno dei quali non comunicato al fine di impedire – di fatto – all'organo ispettivo di prendere cognizione con precisione delle somme effettivamente elargite, durante la sindacatura AGOSTARO, direttamente al predetto professionista, legato – come detto – da stretti rapporti di parentela con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata locale.

## I) LA CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI DA PARTE DEL COMUNE - LA GESTIONE DEI BUONI SPESA A SEGUITO DI APPROSSIMATIVE VERIFICHE DEI REQUISITI NECESSARI - SOGGETTI CONDANNATI PER MAFIA O COMUNQUE LEGATI DA STRETTI RAPPORTI DI PARENTELA CON ESPONENTI DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA TRA I BENEFICIARI

**L'analisi della gestione dei fondi pubblici ha evidenziato, in linea generale, un *modus operandi* piuttosto lacunoso e superficiale da parte dell'Amministrazione comunale che non ha puntualmente riscontrato il possesso dei requisiti di accesso al beneficio agevolativo in capo a ciascun richiedente. Per di più è stato accertato che tra i beneficiari figurano soggetti condannati per mafia o comunque legati da stretti rapporti di parentela con esponenti della criminalità organizzata.**

Con Ordinanza n. 658 datata 29 marzo 2020 , concernente *"Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"*, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha disposto la ripartizione delle risorse messe a disposizione dal Ministero dell'Interno, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19, ed ammontanti ad € 400.000.000,00, in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, per € 386.945.839,14, nonché in favore delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, per i restanti € 13.054.160,86, con imputazione sul capitolo di spesa 1365 dello stato di previsione del Ministero dell'interno da contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare.

In particolare, come da allegato 1 della menzionata Ordinanza, il comune di San Giuseppe Jato (PA) è stato destinatario di una somma complessiva pari ad € 91.269,45 da destinare, unitamente ad eventuali donazioni, all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:





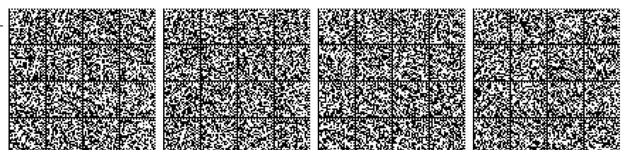
a) di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.

Al riguardo, gli Uffici dei servizi sociali di ciascun Comune sono stati incaricati di individuare la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.

Per quanto sopra, in data 01/04/2020, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 sono state disposte le variazioni di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2019/2021, per l'esercizio 2020, ai sensi di quanto disposto, con carattere derogatorio, dall'art. 1 comma 3 della richiamata O.C.D.P.C. del 29/03/2020, necessarie per l'utilizzo delle predette somme. Successivamente, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 44 in data 02/04/2020 sono stati approvati i criteri per l'individuazione della platea di soggetti beneficiari per l'acquisto di generi alimentari, nonché il relativo schema di domanda e l'avviso pubblico, quest'ultimo pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 03/04/2020 al 10/04/2020 (data ultima di presentazione delle domande, entro le ore 12:00).

Entrando nel merito delle richieste di buoni spesa inoltrate al Comune di San Giuseppe Jato (PA), dall'analisi della documentazione acquisita nella fase di accesso della Commissione risultano essere state presentate in totale n. **343** domande, pervenute tramite i canali *web* (modulo on-line), e-mail e posta elettronica certificata, di cui **11** non sono state accolte poiché presentate **"fuori termine"**, **16** risultano **archiviate** per mancanza di uno o più requisiti e **316 accolte**. Con riferimento a queste ultime sono stati consegnati **1.313 buoni spesa da € 50,00 per complessivi € 65.650,00.** In linea di massima, come stabilito al punto 7. dell'avviso pubblico, la ripartizione per nucleo familiare avente diritto ai buoni spesa è avvenuta secondo la seguente modalità:
- € 100,00 per i nuclei familiari formati da 1 componente;
- € 150,00 per i nuclei familiari formati da 2 componenti;
- € 200,00 per i nuclei familiari formati da 3 componenti;
- € 300,00 per i nuclei familiari formati da 4 componenti;
- € 350,00 per i nuclei familiari formati da 5 o più componenti.





Dall'esame della singole domande è emerso però che in **94 casi** tale disposizione è stata disattesa, a seguito di una certa discrezionalità nella valutazione delle istanze e di conseguenza nell'erogazione dei relativi buoni spesa: ove uno o più componenti del nucleo familiare risultavano (da dichiarazione rese dall'istante, ovvero da successivi controlli) percettori di altro sostegno pubblico (quali Reddito di Cittadinanza, NASpI, ecc.), oppure di una qualche forma di reddito da lavoro o pensione, inferiore ad € 500,00, complessivamente considerati, la richiesta di buoni spesa veniva comunque accolta con l'erogazione di buoni spesa in numero inferiore rispetto a quanto previsto. Al riguardo, l'avviso pubblico disponeva invece che *"[...] Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare, complessivamente considerati, siano percettori di forme di sostegno economico pubblico (compreso reddito di cittadinanza, Rei, Naspi o altre forme di sostegno previste a livello locale e regionale) per un importo inferiore ad € 500,00, la relativa richiesta di buoni spesa* ***sarà comunque ammessa, ma valutata in coda alle altre****, fino ad esaurimento del budget assegnato per le finalità di cui al presente avviso;[...]"*. Alla luce del fatto che al termine dell'erogazione dei buoni spesa relativi alle 316 richieste accolte, sono comunque rimasti **buoni spesa non assegnati per un valore complessivo pari ad € 25.619,45.**

In alcuni casi, per l'esattezza **14**, i successivi riscontri effettuati dalla Commissione, hanno mostrato gravi irregolarità, sia con riferimento alle omesse dichiarazione degli istanti circa la percezione di sostegni economici pubblici superiori ad € 500,00, requisito essenziale per poter presentare la domanda - sia in relazione ai controlli da parte dell'Ente sulla veridicità delle stesse dichiarazioni rese.

La cattiva gestione delle risorse economiche pubbliche non si è tuttavia esaurita nella mera e semplice negligenza: infatti, è risultato che la *mala gestio* ha finito per "favorire" talune categorie di soggetti legati, più o meno direttamente, alla criminalità organizzata locale. In particolare, la disamina delle istanze "irregolari" ha permesso di accertare che tra i beneficiari indebiti figurano:

- "OMISSIS", pregiudicato, nipote di "OMISSIS", detenuto per mafia;
- "OMISSIS", figlio di "OMISSIS", un uomo d'onore della famiglia mafiosa di San Giuseppe Jato (PA), condannato per associazione di tipo mafioso ed estorsione;
- "OMISSIS", condannato per associazione di tipo mafioso;
- "OMISSIS", figlio di "OMISSIS", quest'ultimo oltre ad essere nipote acquisito del predetto "OMISSIS", annovera frequentazioni con BRUNO Ignazio (cl.73), attualmente detenuto per associazione di tipo mafioso;
- "OMISSIS", cognata di "OMISSIS" e nuora di "OMISSIS", entrambi condannati per mafia;



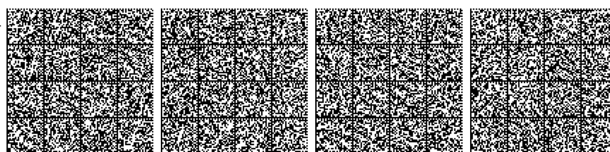


- "OMISSIS", pregiudicato nonché fratello di "OMISSIS", detenuto per mafia;
- "OMISSIS", pregiudicato attualmente in detenzione domiciliare, cognato del summenzionato "OMISSIS"

Tra questi, particolarmente emblematici, in ordine all'attività amministrativa svolta dal Comune di San Giuseppe Jato (PA) nello specifico contesto, appaiono gli esiti degli approfondimenti sulle relative pratiche, acquisite in sede di accesso, presentate dal "OMISSIS" e "OMISSIS": nel primo caso, è emerso che il nucleo familiare ha beneficiato del sussidio per un importo pari ad euro 300,00, nonostante da interrogazione alla banca dati INPS il "OMISSIS" è risultato, per il periodo dal 01/01/2020 al 31/08/2020, lavoratore dipendente presso la ditta "OMISSIS", con una retribuzione complessiva per il periodo di € 11.479,00; all'interno di questo arco temporale, precisamente dal 16/03/2020 al 16/05/2020, il predetto è altresì risultato destinatario della cassa integrazione ordinaria beneficiando di un importo complessivo pari ad € 4.477,44. Oltre a ciò, la figlia "OMISSIS" (indicata nella domanda quale componente del nucleo familiare), da interrogazione alla banca dati INPS, è risultata lavoratrice dipendente part-time, per il periodo dal 01/01/2020 al 31/08/2020, presso la ditta "OMISSIS", con una retribuzione complessiva di € 3.022,00; all'interno di questo arco temporale, ovvero dal 25/03/2020 al 14/06/2020, è inoltre risultata essere destinataria della cassa integrazione in deroga, per la quale ha beneficiato di un importo complessivo pari ad € 939,45.
Per quanto attiene la pratica presentata dal "OMISSIS", gli approfondimenti hanno consentito di appurare come allo stesso, nonostante fosse già percettore, in maniera continuativa, di "reddito di cittadinanza" dal mese di maggio 2019 al mese di settembre 2020, per un importo di € 900,00 mensili, siano stati elargiti buoni spesa per € 100,00; trattasi pertanto di un indebito beneficio ai sensi dall'avviso pubblico predisposto proprio dell'Ente locale, poiché percettori di altro sostegno economico pubblico superiore ad € 500,00; l'erogazione è da ritenersi pertanto irregolare, malgrado sia stato concesso in forma ridotta (per nuclei familiari composti da 3 persone i buoni spesa da assegnare ammonterebbero, sussistendone i requisiti, ad € 200,00, come più sopra dettagliatamente specificato).

## L) LA GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE: LA CONCESSIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA MAFIA IN ASSENZA DELLE CONSUETE E OPPORTUNE VERIFICHE ANTIMAFIA





**L'Amministrazione AGOSTARO ha consentito l'utilizzo da parte di soggetti del privato sociale di immobili di proprietà comunale derivante da provvedimenti di confisca per mafia, ignorando le indicazione fornite da questa Prefettura al fine di escludere il rischio che i beni possano, anche indirettamente, rientrare nella disponibilità della criminalità mafiosa.**

**L'Ente locale ha pretermesso tali indicazioni che, ormai da tempo, sono richieste per consolidata prassi dai Comuni e che mirano ad assicurare, nell'ambito di una costruttiva collaborazione istituzionale, un costante monitoraggio sugli utilizzatori di detti beni e sugli scopi dell'utilizzazione, con l'intento ultimo di garantire che siffatto importante patrimonio venga gestito da soggetti che offrano, indiscutibilmente, anche sotto il profilo morale, la massima affidabilità.**

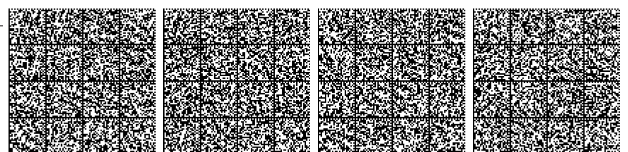
Peraltro il Comune si San Giuseppe Jato non risulta aver mai adottato un regolamento con cui disciplinare procedure, modalità, criteri e condizioni per la destinazione e l'utilizzo dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i. facenti parte del patrimonio indisponibile dello stesso ente locale.

Infatti, come prescritto dalla legge, gli enti territoriali procedono ad assegnare in concessione, a titolo gratuito, i beni confiscati a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento.

Il 23.02.2017, a seguito di avviso pubblico per manifestazione d'interesse, la Giunta del Comune di San Giuseppe Jato, precedente consiliatura, assegnava un edificio confiscato alla mafia sito in via "OMISSIS", alla società cooperativa "OMISSIS", per la durata di anni 5 con tacito rinnovo, allo scopo di costituire una comunità alloggio che aveva come fini quello di ridurre la marginalità sociale di gestanti e ragazze madri con figli a carico.

La società cooperativa sociale "OMISSIS" con sede in Palermo, fondata il 23.11.1990, ha per attività prevalente l'assistenza domiciliare agli anziani e la realizzazione di corsi di formazione. La stessa, come da statuto sociale, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità "*senza finalità speculative, svolge le attività previste dall'art. 1 della legge*





*381/91, proponendo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini in condizioni di disagio, anziani, handicappati, minori a rischio, ragazze madri, tossicodipendenti, malati terminali ed altro (si allega visura camerale)".*

Le cariche sociali all'interno della cooperativa sono ripartite come segue:

- "OMISSIS", *Presidente del Consiglio di amministrazione*. È cognato di "OMISSIS", condannato ed attualmente detenuto per associazione di tipo mafioso; annovera frequentazioni con "OMISSIS" e "OMISSIS", entrambi attualmente detenuti per associazione di tipo mafioso.
- "OMISSIS", *Vicepresidente del Consiglio di amministrazione*;
- "OMISSIS", *Consigliere*.

Questa Prefettura, ha da tempo ritenuto assolutamente indispensabile avviare una attività di monitoraggio sui fruitori dei beni confiscati alla mafia al fine di escludere la possibilità che gli stessi possano rientrare, anche indirettamente, nella disponibilità della criminalità organizzata.

In tale ottica è stata, nel tempo, richiamata l'attenzione delle amministrazioni comunali affinché individuino, con la massima attenzione, gli enti del privato sociale cui affidare la gestione dei cespiti di cui trattasi, proprio al fine di evitare qualsivoglia interferenza della criminalità organizzata nella loro gestione.

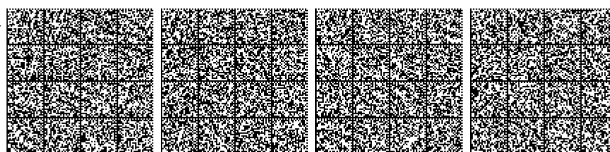
Orbene, dall'esame degli atti non risulta che, ai fini delle suddette verifiche, l'Amministrazione comunale abbia mai interessato la Prefettura, sebbene nell'ambito dell'ultimo monitoraggio inviato dal Comune nel febbraio del 2019 - è emerso che Cooperative sociali ed Associazioni sarebbero state assegnatarie o comunque avrebbero collaborato nella gestione di taluni beni già trasferiti al Comune.

Ciò sebbene, si ribadisce, non risultino prevenute comunicazioni in tal senso, né richieste verifiche sulle relative compagini societarie.

A quest'ultima comunicazione del Comune ha fatto seguito, quindi, una nota della Prefettura che ha rimarcato il mancato adeguamento dell'ente locale alla consolidata prassi finalizzata al reinserimento dei beni sottratti alla criminalità organizzata nel circuito virtuoso dell'economia legale e con la quale lo stesso Ente è stato invitato a fornire chiarimenti e trasmettere un *report* sulla concreta utilizzazione del patrimonio confiscato alla criminalità organizzata oggi di proprietà del Comune, specificando, per ogni bene, le finalità cui lo stesso è adibito ovvero le problematiche che ne impedirebbero un riutilizzo.

Quest'ultima richiesta è tutt'ora rimasta inevasa.





Giova evidenziare che gli unici beni di cui, prima di quella data, era noto l'utilizzo sono costituiti dai terreni agricoli siti nel territorio di San Giuseppe Jato, che sono stati conferiti al "Consorzio Sviluppo e Legalità" sulla base di una "Carta degli Impegni" per la cui sottoscrizione, da parte dei vertici politici del tempo (2000) dei Comuni coinvolti dell'Alto Belice corleonese, questa Prefettura ha svolto un importante ruolo di promozione

Alla luce di quanto sopra, nell'ambito dell'accesso ispettivo la Commissione, previa formale richiesta indirizzata al Segretario Comunale del Comune di San Giuseppe Jato e, per conoscenza, al Commissario nominato dalla Regione Sicilia a seguito delle dimissioni di Rosario AGOSTARO, ha chiesto, tra le altre cose, l'elenco di tutte le associazioni, enti *no profit* o organismi comunque costituiti, assegnatari di beni confiscati alla mafia.

Il Comune, a fronte di siffatta istanza, ha fornito una risposta parziale alla Commissione di Accesso, indicando solo due Enti, la Società Cooperativa "OMISSIS" e la Cooperativa "OMISSIS" di Partinico, quali beneficiarie dell'assegnazione di detti beni.
In merito alle società indicate dal Comune, giova evidenziare anche che la Società Cooperativa "OMISSIS" di Palermo, associata alla Cooperativa "OMISSIS" di Partinico, è menzionata nell'ambito dell'attività che ha condotto allo scioglimento dei Comuni di San Cipirello e Partinico per irregolarità emerse nell'ambito degli affidamenti di servizi sociali da parte delle disciolte Amministrazioni.

Tali cooperative associate tra loro hanno anche assunto personale avente legami di parentela con esponenti mafiosi locali.
Infatti, tra i dipendenti assunti dalle Cooperative figurano:
- **"OMISSIS"**, la quale:
  - è sorella di "OMISSIS", condannato per associazione di tipo mafioso ed elemento di vertice del mandamento mafioso di San Giuseppe Jato, il quale emerge da dichiarazioni di collaboratori di giustizia quale referente di *cosa nostra* a San Giuseppe Jato;
  - è coniugata con "OMISSIS", condannato per associazione di tipo mafioso.
- **"OMISSIS"**, la quale:
  - è "OMISSIS" dell'*ex* collaboratore di giustizia LA ROSA Giuseppe, condannato per associazione di tipo mafioso, che come già detto, ha rapporti di amicizia nonchè di parentela ed economici con "OMISSIS" e con "OMISSIS" e "OMISSIS";




- è convivente con "OMISSIS", con precedenti di polizia per frode processuale/lesioni (2003), subappalto non autorizzato (2006), invasione di terreni/danneggiamento (2015) e minaccia/ingiuria (2016);
- è figlia di "OMISSIS", gravato da precedenti di Polizia per ingiuria, minaccia e violenza privata (maggio 2003), mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice, esercizio arbitrario delle proprie ragioni e danneggiamento (aprile 2014) e percosse e lesioni (luglio 2014). Nei suoi confronti risultano documentate diverse frequentazioni con soggetti pregiudicati e/o appartenenti a *cosa nostra*.

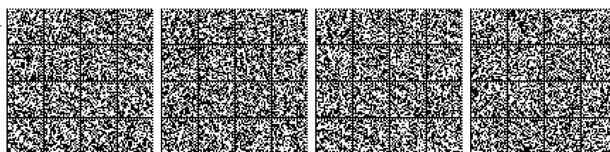
**M) L'ASSUNZIONE DI "OMISSIS"**

Come già anticipato, nel 2019 risulta essere stato assunto al Comune di San Giuseppe Jato, durante l'amministrazione AGOSTARO, "OMISSIS", cugino di secondo grado del "OMISSIS".

Il predetto, indagato per il reato di abuso edilizio, è cugino del padre del "OMISSIS" "OMISSIS" nonchè nipote di "OMISSIS", condannato per associazione di tipo mafiosa.
Nell'ambito del proc. pen. nr. "OMISSIS", di cui si è già riferito, veniva documentata una telefonata tra il "OMISSIS" e "OMISSIS", all'epoca non ancora dipendente del Comune di San Giuseppe Jato.
"OMISSIS" annovera frequentazioni con BRUNO Ignazio (cl.73), detenuto per associazione di tipo mafioso
In ordine all'assunzione del predetto giova ribadire che:

- "OMISSIS" risultava già essere un dipendente comunale transitato nella società *"OMISSIS"* in base all'accordo quadro regionale in materia di costituzione degli ATO;
- a seguito della l. regionale nr. 9/2010 le società ed i consorzi d'ambito operanti sul territorio regionale venivano messi in liquidazione;
- l'art. 19 della citata legge:
  - ai commi 6 e 7, al fine di garantire la salvaguardia del personale utilizzato dalle società d'ambito in liquidazione, poneva l'obbligo per l'operatore economico individuato come gestore del servizio di raccolta rifiuti di utilizzare tale personale;
  - al comma 13 prevedeva che il personale già in servizio presso i comuni, presente nella dotazione organica e transitato negli ATO, nella fase di prima applicazione della presente legge potesse a richiesta tornare ai comuni di appartenenza.
- sul punto interveniva la Corte dei Conti della Regione Sicilia che con deliberazione nr. 376/2013 chiariva che *"l'ente locale, in caso di reinternalizzazione di servizi*



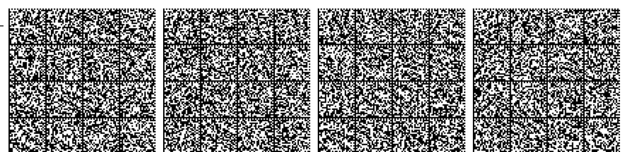


*precedentemente affidati a soggetti esterni, non può derogare alle norme introdotte dal legislatore statale in materia di contenimento della spesa per il personale, trattandosi di disposizioni. di natura cogente, che rispondono a imprescindibili esigenze di riequilibrio della finanza pubblica per ragioni di coordinamento finanziario, connesse ad obiettivi nazionali ancorati al rispetto di rigidi obblighi comunitari*". Da ciò conseguiva che il reingresso del personale non poteva trovare alcuna automatica applicazione, sulla base della sola richiesta del personale a rientrare nei ruoli del comune. Infatti, è necessario che sia garantito il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dal patto di stabilità interno e dalle diverse prescrizioni concernenti la spesa per il personale;

- solo in data 05.03.2015 "OMISSIS" presentava al Comune richiesta di essere reinternalizzato presso l'ente comunale ai sensi della citata normativa;
- in data 23.09.2015, "OMISSIS" presentava un esposto alla Stazione di San Giuseppe Jato con il quale denunciava condotte omissive del personale del Comune il quale non aveva fornito risposta alla sua istanza;
- a seguito di ciò i Carabinieri di San Giuseppe Jato chiedevano chiarimenti al Comune (all'epoca retto dall'amministrazione "OMISSIS") il quale, con nota del 05.05.2016 rappresentava che:
  - la mancata risposta era da intendersi come un silenzio – rifiuto;
  - l'istanza comunque non poteva trovare accoglimento poiché, ai sensi della citata deliberazione nr. 376/2013 della Corte dei Conti della Regione Sicilia, "*dovevano prioritariamente essere rispettati i vincoli finanziari derivanti dal patto di stabilità interno e dalle diverse prescrizioni concernenti la spesa per il personale*";
  - "*le assunzioni presso un ente locale sono soggette a stringenti vincoli amministrativi, finanziari nonché a pedissequa programmazione triennale soggetta all'approvazione dell'Organo esecutivo in simbiosi stridente con la rimodulazione della dotazione organica nonché al turn over del personale per il quale ogni anno le leggi finanziarie prevedono dei limiti percentuali perentori*";
  - sottolineava l'"*ampia discrezionalità*" nel merito della richiesta.
- "OMISSIS", rientrava nella lista dei dipendenti *ex* ATO che le società "OMISSIS" e "OMISSIS", quali affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti, avevano l'obbligo di assumere ma non è mai stato assunto dalle stesse;
- durante l'amministrazione AGOSTARO, nonostante l'amministrazione precedente abbia rigettato la richiesta di "OMISSIS", in data 01.07.2019 "OMISSIS" veniva assunto presso il Comune di San Giuseppe Jato.

La vicenda relativa all'assunzione del predetto "OMISSIS", evidenzia il favore riservato ad un soggetto, cui la precedente Amministrazione comunale aveva rigettato la richiesta di assunzione che presenta elementi di controindicazione indicati in premessa essendo legato da rapporti di affinità alla famiglia mafiosa "OMISSIS".





## IL SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE -TRIBUTI

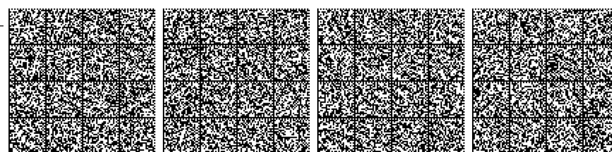
Relativamente al comparto delle entrate proprie del Comune di San Giuseppe Jato, si è proceduto ad analizzare la gestione economico-finanziaria attuata dall'Amministrazione guidata dal dimissionario Sindaco AGOSTARO Rosario, in carica dal mese di giugno 2017 fino al mese di ottobre 2020, con particolare riguardo all'attività di accertamento e riscossione dei "tributi locali".
Tale servizio, invero, è da ritenersi, secondo l'id quod plerumque accidit, tra quelli più esposti a compromissioni o interferenze con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da condotte antigiuridiche.
La verifica ispettiva ha, quindi, riguardato prevalentemente i tributi locali più significativi, ossia l'Imposta Municipale Unica (IMU, la quale ha sostituito la "vecchia" ICI, Imposta Comunale sugli Immobili) e la Tassa Rifiuti (TARI).

- **L'Imposta Municipale Unica (o propria)**[4]

L'Amministrazione Comunale pro tempore, con la Delibera Consiliare n. 46 del 29 settembre 2014, ha approvato il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale – IMU fissando in pari data, con la successiva Delibera Consiliare n. 47 , l'aliquota base al 0,96% e stabilendo, contestualmente, nella misura dello 0,50%, l'aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze. Successivamente, a seguito del recente intervento ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. "Legge di Bilancio 2020"), il quale ha "rivisitato" l'imposta in questione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, con Deliberazioni Consiliari n. 9 del 05 maggio 2020 e 26 del 20 agosto 2020, l'Amministrazione Comunale ha provveduto ad approvare rispettivamente le aliquote in vigore per l'anno 2020 nonché il regolamento per l'applicazione della nuova disciplina tributaria. Dunque, sono state fissate le nuove aliquote nella misura dello 0,50% per le abitazioni principali di lusso, dello 0,10% per i fabbricati rurali strumentali nonché per i c.d. "beni merce", dello 0,86% per i fabbricati gruppo "D" e dello 0,96% per i terreni agricoli e gli altri immobili.
Da ultimo, con Deliberazione n. 35 del 28 settembre 2020, il Comune di San Giuseppe Jato ha provveduto ad approvate le esenzioni e le riduzioni dei tributi comunali e delle concessioni di suolo pubblico in favore di operatori economici, enti ed associazioni in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, finanziati dal Fondo Perequativo di cui alla L.R. 9/2020: nello specifico, ai fini dell'applicazione della "nuova" IMU, è stata stabilita una riduzione del 95% dell'imposta dovuta, per il periodo compreso

[4] La tassazione immobiliare è tradizionalmente riservata agli Enti locali, in quanto forma di imposizione per cui è facile individuare e localizzare i presupposti e quantificare, con il sistema catastale, l'imponibile.





dall'8 marzo al 31 dicembre del 2020, per gli operatori economici appartenenti alle categorie catastali C01, C03, A10, in attività alla data fissata per l'inizio del periodo in argomento. Per gli operatori economici che hanno chiuso l'attività nel corso dell'anno 2020, invece, il periodo di esenzione si intende a decorrere dalla data dell'8 marzo a quella di cessazione dell'attività stessa. Il beneficio è concesso su richiesta dell'interessato che doveva fornire in sede di istanza apposita autocertificazione comprovante la sussistenza dei presupposti.

- **La Tassa Rifiuti**[5]

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 29 settembre 2014, a seguito dell'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. "Legge di Stabilità 2014"), la quale, tra l'altro, ai commi da 641 a 668, ha disciplinato nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI), è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale – TARI. In pari data, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45, sono state fissate le tariffe per l'anno 2014, poi variate con Deliberazioni Consiliari nn. 36 del 16 settembre 2015, 7 del 26 marzo 2018, 18 del 15 marzo 2019 e, da ultimo, 10 del 5 maggio 2020, rispettivamente con riferimento agli anni d'imposta 2015, 2018, 2019 e 2020.
Come per l'Imposta Municipale Unica, anche con riferimento a questo tributo, l'Amministrazione comunale di San Giuseppe Jato, con la citata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28 settembre 2020, ha recentemente previsto delle esenzioni e delle riduzioni per cercare di far fronte alla crisi economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, è stata prevista, per il solo anno 2020, una riduzione del 95% sia sulla quota fissa che su quella variabile, per il periodo compreso tra

[5] I costi relativi alla gestione dei rifiuti e, più in particolare, del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sostenuti dagli Enti locali sono, in teoria, finanziati da una specifica tassazione (TARI) in capo agli utilizzatori, introdotta il 27 dicembre 2013 con la Legge di Stabilità per il 2014 (in sostituzioni delle precedenti TIA, TARSU e TARES).
Il presupposto per l'applicazione della tassa sui rifiuti è il possesso ovvero la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Restano escluse dall'applicazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
Il Comune può prevedere una riduzione o esenzione per utenze non domestiche "proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione" a indigenti e persone in difficoltà (articolo 652 della legge/2013), e riduzioni o agevolazioni, fra gli altri, per le "abitazioni con unico occupante" (articolo 679, lett. a, della legge 147/2013).





l'8 marzo e il 31 dicembre 2020, alle utenze non domestiche, per le attività di cui ai codici Ateco indicati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente nelle tabelle 1), 2) e 3) dell'allegato a) della deliberazione n. 158/20, nonché a tutti gli altri operatori economici, in attività alla data dell'8 marzo 2020, che pur non svolgendo attività rientranti nei predetti codici Ateco, abbiano comunque subito limitazioni dai provvedimenti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Governo per contenere la pandemia in atto. Tali riduzioni sono riconosciute previa istanza dell'interessato a cui incombeva l'onere di produrre apposita autocertificazione attestante la sussistenza dei presupposti.

- **Disposizioni generali in merito all'attività di accertamento e riscossione dei tributi locali**

Al fine di comprendere meglio il contesto applicativo e la materia in trattazione, si ritiene doveroso premettere alcune nozioni di carattere generale.
I tributi di competenza locale devono essere dichiarati spontaneamente dai contribuenti e gli enti locali possono rettificare le comunicazioni incomplete o infedeli, accertando d'ufficio il quantum non dichiarato ed emettendo avvisi di accertamento ad hoc che devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata (o avrebbe dovuto essere) presentata.
Alla riscossione spontanea dei tributi comunali provvedono generalmente gli stessi enti locali, mentre, per quanto concerne la riscossione coattiva, i Comuni, e gli altri soggetti cui può essere affidato il compito di riscossione, si avvalgono dell'ingiunzione fiscale, disciplinata dal R.D. n. 639 del 14 aprile 1910, quale valore di titolo esecutivo. Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
I soggetti che curano la riscossione coattiva dei tributi locali possono accedere a dati e informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate e prendere visione di atti riguardanti i beni dei debitori e dei coobbligati.
Il "ruolo" è il sistema impiegato per la riscossione forzata (o coattiva) e consiste, fattivamente, in un elenco predisposto dall'Ufficio impositore (quindi il Comune o chi per esso) contenente le generalità di diversi contribuenti residenti nella circoscrizione unitamente ai dati relativi ai tributi da questi dovuti (ammontare, periodo d'imposta di riferimento, ecc.).
Tale elenco viene inviato al concessionario della riscossione, secondo particolari procedure automatizzate, che, a sua volta, forma, per ogni contribuente, un apposito atto, denominato "cartella di pagamento", che viene notificato al cittadino a titolo di richiesta del pagamento delle somme dovute (così come risultanti dal ruolo), entro il termine di sessanta





giorni, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, verrà attivata la procedura di riscossione forzata.
Il soggetto deputato a condurre l'esecuzione forzata è lo stesso concessionario che agisce in forza di specifiche regole in ambito civilistico, integrate da alcune disposizioni di carattere tributario.
Tra queste disposizioni, riveste particolare importanza il dispositivo secondo il quale il titolo esecutivo (cioè, per l'appunto, il documento in base al quale è possibile promuovere l'azione esecutiva forzata) è costituito dal ruolo, consentendo, pertanto, al concessionario di aggredire i beni del contribuente debitore, semplicemente in forza del ruolo (notificato al contribuente tramite la cartella di pagamento), senza necessità di ottenere un ulteriore specifico provvedimento da parte del giudice.

Nella Regione Siciliana, nelle more della definizione della convenzione con l'Agenzia delle Entrate, la società che ha l'incarico di riscuotere i tributi è RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. (ex Serit Sicilia S.p.A., prima, e Montepaschi Serit S.p.A., poi), la quale si colloca, attualmente, ai vertici del settore della riscossione nazionale, per quanto concerne il numero di Enti/Clienti, l'entità delle riscossioni conseguite e la quantità di procedure cautelari/coattive attivate.

- **Criticità rilevate nella gestione contabile e tributaria del Comune di San Giuseppe Jato**

Dall'analisi della documentazione amministrativo-contabile acquisita in sede di accesso dalla Commissione è emersa una situazione economico-finanziaria piuttosto grave in relazione alla scarsa capacità contributiva manifestata dall'ente locale, soprattutto con riferimento ai tributi di propria competenza.
In particolare, il subentro della nuova Amministrazione, guidata dal Sindaco Rosario AGOSTARO, ha evidenziato, negli anni, una crescente perdita del gettito tributario, aggravatasi particolarmente nel corso dell'anno 2020, probabilmente anche a causa degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Tale circostanza ha di fatto posto gradualmente l'ente locale in una critica situazione economico-finanziaria tale, nel lungo periodo, da non poter garantire compiutamente lo svolgimento dei servizi indispensabili e di far fronte a debiti liquidi, certi ed esigibili nemmeno mediante variazioni di bilancio ovvero con la procedura di riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Infatti, il trend negativo non è probabilmente da correlarsi solo alla pandemia in atto, almeno per l'annualità 2020, in quanto evidenti segnali in ordine alla graduale mancata



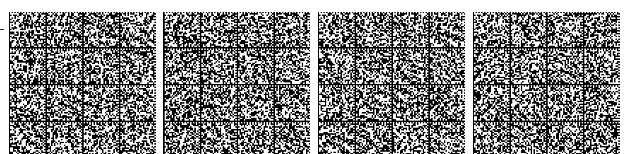


capacità di riscossione dell'ente locale sono iniziati a manifestarsi sin dal primo insediamento dell'Amministrazione guidata da AGOSTARO.
Proprio in virtù degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica, non si è ritenuto opportuno analizzare nel dettaglio le voci del rendiconto rappresentante la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente privilegiando, di contro, la disamina di singoli fatti gestionali e di mirate fattispecie, ovviamente sempre inerenti all'amministrazione economico-finanziaria dell'ente locale, ritenuti più sintomatici della *mala gestio* degli amministratori comunali e di infiltrazioni da parte delle consorterie criminali locali. In tale contesto, giova evidenziare che, oltre alla scarsa capacità contributiva della cittadinanza, è stata individuata una particolare negligenza proprio da parte degli amministratori e dei dirigenti pubblici i quali, direttamente e/o indirettamente, hanno omesso di contribuire – loro per primi – al pagamento dei tributi locali dovuti per i servizi essenziali forniti dall'ente locale, ingenerando un malsano spirito emulativo nella collettività.

Lo strutturale deficit di cassa rilevato dalla Commissione, come anticipato e di seguito meglio esplicato, è dunque da ricondursi in primis alla scarsa – e sfrontata – capacità contributiva volontaria da parte dei cittadini (tra cui, si ribadisce, figurano anche numerosi amministratori e dirigenti pubblici), con un conseguenziale limitato recupero dei proventi frutto di evasione tributaria attraverso la riscossione. Tale gettito finanziario risulta necessario per il funzionamento dell'Ente iure imperii in quanto è anche attraverso il prelievo dei tributi locali che una sana amministrazione riesce a garantire il perseguimento delle finalità istituzionali e ad attuare le decisioni politico-amministrative assunte.
Il reperimento dei mezzi finanziari, dunque, diventa la fase più delicata per la mission politico-amministrativa di un Comune giacché – una volta verificato il credito ed effettuate le comunicazioni di rito ai cittadini/debitori – sorge l'esigenza di riscuotere quanto accertato e posto in bilancio per la programmazione delle spese pubbliche.
Proprio la fase della riscossione ha fatto emergere rilevanti criticità in seno al Comune di San Giuseppe Jato, laddove è stato possibile verificare che buona parte dei contribuenti locali non ha ottemperato (e non ottempera) puntualmente al pagamento dei tributi ingenerando un grave squilibrio finanziario; tale circostanza è stata verosimilmente "favorita" anche dall'accertata carente azione di controllo e da una assai modesta campagna di sollecitazione posta in essere dall'Ente.

I crediti non riscossi che si trasformano in residui attivi costituiscono uno dei fattori che incidono sul risultato di amministrazione che, se positivo, consentirebbe all'ente di utilizzare, nel bilancio di previsione dell'anno successivo, le somme libere. Ciò, laddove gli spazi finanziari creatisi non fossero debitamente neutralizzati tramite gli accantonamenti al





fondo crediti di dubbia esigibilità, comporterebbe una espansione della spesa fondata su entrate di dubbia esazione in contrasto con i principi di verità, attendibilità e prudenza dei bilanci pubblici.

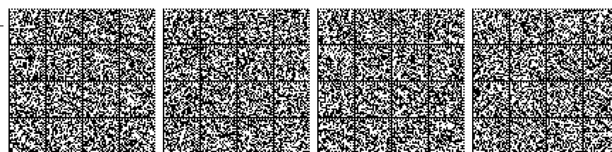
La situazione rappresentata e valutata dalla Commissione, considerata nel suo insieme, ha evidenziato gravi carenze nella gestione contabile e tributaria del Comune di San Giuseppe Jato, sia con riguardo agli aspetti afferenti alla competenza tecnica che con riguardo all'esercizio dei compiti di indirizzo, programmazione e controllo da parte degli organi elettivi a ciò deputati, prevalentemente a causa:
dell'incapacità manifestata di svolgere, in maniera efficace ed efficiente, l'attività di riscossione dei tributi propri;
della mancata attuazione di mirate ed efficaci azioni di contrasto alla macroscopica e conclamata evasione fiscale, evidenziata anche dalla mancata adozione da parte della Giunta Comunale pro tempore di un qualsiasi percorso amministrativo concreto di recupero delle somme dovute, accertate e non riscosse.
della *mala gestio* della cosa pubblica da parte degli amministratori comunali, i quali non hanno in perfetta aderenza ai principi contabili di equilibrio, pareggio di bilancio e sana gestione finanziaria della res pubblica, indirizzando il Comune di San Giuseppe Jato verso una pericolosa condizione di assoluta precarietà ed incapacità di programmazione[6].

## ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI - INDIVIDUAZIONE DI DEBITORI "SENSIBILI" - AMMINISTRATORI, DIPENDENTI O LORO CONGIUNTI NONCHE' SOGGETTI LEGATI AL CONTESTO MAFIOSO LOCALE

**Dai riscontri effettuati dalla Commissione d'accesso, basati sulla disamina della documentazione acquisita presso il Settore Tributi del Comune di San Giuseppe Jato, sono emerse una serie di gravi criticità, con chiare e lampanti responsabilità di gran parte della locale classe politica e dell'apparato burocratico nel :**

[6] A tal proposito, in ordine al criterio a cui uniformare l'azione contabile, giova evidenziare che il punto 8 del Testo "Principio Contabile n. 2 per gli Enti Locali – Gestione nel Sistema del Bilancio", approvato dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali del Ministero dell'Interno in data 18 novembre 208, ha previsto che "l'economicità della gestione deve essere espressa dalla capacità di garantire l'equilibrio tra costi e proventi di gestione, inteso, quindi, quale equilibrio durevole a valere nel tempo. L'equilibrio economico a valere nel tempo è un obiettivo essenziale, il cui mancato perseguimento condiziona la funzionalità dell'ente"





- **monitorare, accertare e riscuotere il quantum debeatur relativo alla fiscalità locale, soprattutto riguardo a soggetti, direttamente e/o indirettamente, riconducibili ad esponenti mafiosi locali;**
- **rispettare in prima persona gli obblighi derivanti dallo status di cittadini di San Giuseppe Jato, in quanto si sono sottratti, con l'inopportuno accomodamento da parte dell'Amministrazione comunale in carica, al pagamento delle imposte dovute;**
- **adottare politiche e pratiche gestorie della res pubblica informate a principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità.**

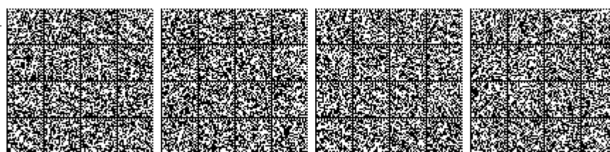
**In particolare, come si rileva dalle tabelle sinottiche allegate, estrapolate dalla relazione della Commissione d'accesso, anche esponenti mafiosi locali, ovvero soggetti a loro vicini per rapporto di parentela, non hanno ottemperato al pagamento dei principali tributi locali contribuendo così ad aggravare il deficit di cassa del Comune. Appare, peraltro sintomatico l'inadempienza tributaria anche dei principali rappresentanti politici del Comune di San Giuseppe Jato anche di loro familiari, (vedansi tabelle contenute nella stessa relazione d'accesso), talvolta anche per importi rilevanti: proprio coloro che avrebbero dovuto contribuire per primi al buon andamento della macchina amministrativa comunale, pur avendone le possibilità, si mostrano invece inottemperanti, al pari di taluni soggetti organici e/o vicini alle consorterie mafiose locali.**

Si riporta, di seguito, una dettagliata analisi dell'attività di accertamento e riscossione dell'Ente, rivelatasi comunque poco efficace, relativamente ai tributi locali più rilevanti, con un *focus*, a campione, sul mancato ottemperamento da parte dei contribuenti ritenuti "sensibili" in quanto legati al contesto criminale locale, ovvero da parte degli stessi amministratori, dipendenti comunali o loro familiari.

- **Attività di Accertamento e Riscossione dell'IMU**

Dall'analisi della documentazione acquisita in sede di accesso, con riferimento alla scarsa attività di accertamento e riscossione dell'IMU svolta dall'Ufficio Tributi del Comune di San Giuseppe Jato sotto l'amministrazione AGOSTARO, come sopra accennato, è emerso, distintamente per ciascun anno d'imposta, una graduale carenza nella capacità da parte dell'ente di riscuotere il *quantum* dovuto dalla comunità.
In particolare, per l'annualità 2017, le posizioni debitorie sono risultate essere 5.782, per un gettito erariale previsto pari ad euro 1.231.978: di queste, 4.073 sono state regolarizzate,





consentendo all'amministrazione di incassare complessivi euro 610.236, poco più della metà della previsione iniziale. Non risultano ancora regolarizzate 1.709 posizioni: di queste 1.275 non hanno effettuato alcun versamento, mentre le restanti 434 hanno effettuato pagamenti parziali per complessivi euro 160.012, con conseguente perdita di gettito per l'ente per euro 461.730.

Per l'anno 2018, le posizioni debitorie sono risultate pari a 5.264, per un gettito iniziale previsto di euro 1.058.740: di queste, 3.104 sono state regolarizzate, per complessivi euro 328.177; risultano ancora non in regola con i pagamenti 2.158 posizioni: di queste 1.460 hanno effettuato alcun versamento, mentre le restanti 698 hanno effettuato pagamenti parziali per complessivi euro 243.040, con conseguente perdita di gettito per l'ente per euro 487.523.

Nell'annualità 2019, invece, le posizioni debitorie si sono attestate a 5.826, per un gettito previsto pari ad euro 1.233.053: di queste, 4.022 sono state regolarizzate, per complessivi euro 576.183; ammontano a 1.804 le posizioni risultate non in regola con i pagamenti: di queste 1.407 non hanno effettuato alcun versamento, mentre le restanti 397 hanno effettuato pagamenti parziali per complessivi euro 150.049, con conseguente perdita di gettito per l'ente per euro 506.821.

Infine, nel corso dell'annualità 2020, sono state registrate 5.969 posizioni debitorie, per un gettito inizialmente previsto di euro 1.371.473. Alla data del 19 novembre 2020, quasi a conclusione dell'anno, nel corso dei lavori ispettivi, è stato rilevato che solo 2.246 posizioni hanno regolarizzato la propria esposizione debitoria consentendo così all'ente locale di incassare euro 16.107: di contro, 3.723 contribuenti (pari al 62,37% del totale delle posizioni debitorie) non risultano aver ottemperato ai propri obblighi tributari: di questi 1.708 non hanno effettuato alcun versamento, mentre i restanti 2015 hanno effettuato pagamenti parziali per complessivi euro 396.056, con conseguente perdita di gettito per l'ente per euro 959.310.

Per quanto attiene invece all'attività di accertamento svolta con riferimento alle annualità precedenti per le quali sono scaduti i termini per la regolarizzazione delle posizioni, ovvero agli anni d'imposta dal 2012 al 2016, l'Amministrazione guidata da AGOSTARO ha provveduto ad iscrivere a ruolo n. 116 contribuenti (ruolo elaborato in data 10 luglio 2018) per complessivi euro 47.389, relativamente all'annualità d'imposta 2012, e n. 949 contribuenti (ruoli elaborati in gran parte in data 27 novembre 2018 e per la restante parte in data 12 dicembre 2019), con riferimento all'anno d'imposta 2013, per complessivi euro 392.575.

In relazione all'anno d'imposta 2014, su 1.482 avvisi di accertamento (elaborazione del 2 dicembre 2016) emessi per complessivi euro 415.401 nei confronti di altrettanti contribuenti, sono successivamente stati iscritti a ruolo dapprima 1.109 contribuenti, con





ruolo elaborato in data 13 dicembre 2019, e in seguito, tramite ruolo suppletivo del 5 febbraio 2020, sono stati iscritti altri 20 soggetti, per un totale di 1.129 iscrizioni a ruolo a fronte di complessivi euro 453.404.
Per quanto concerne il 2015, risultano stati emessi n. 1.764 avvisi di accertamento (elaborazione del 21 settembre 2018) per complessivi euro 575.781, dai quali è scaturita l'iscrizione a ruolo di 1.100 contribuenti (elaborazione del 17 febbraio 2020) per un totale di euro 474.145.
Infine con riferimento al 2016 sono stati emessi n. 932 avvisi di accertamento (elaborazione del 6 settembre 2019) per complessivi euro 399.290; in merito, si precisa che non risultano contribuenti iscritti a ruolo, poiché l'ultimo ruolo emesso è riferito all'anno d'imposta 2015 – annualità aperta –.

Sulla base degli elenchi debitori predisposti dall'Ufficio Tributi, la Commissione ha proceduto a verificare, a campione, alcune singole posizioni di contribuenti ritenuti "sensibili"; l'attività di analisi, ha permesso di documentare che anche diversi amministratori, dipendenti comunali e loro congiunti, pur avendo potenzialmente la capacità economica di ottemperare al tributo – hanno provveduto al pagamento solo in ultima istanza ovvero sono stati iscritti a ruolo coattivo poiché non adempienti.
E' emerso peraltro che talvolta i soggetti debitori, familiari di amministratori e dipendenti, appartengono al contesto mafioso locale.

I dati e le informazioni sopra riportate evidenziano, dunque, la malsana consuetudine da parte dei contribuenti, amministratori e dipendenti comunali in primis, di non ottemperare puntualmente al pagamento del tributo ingenerando nell'immediato l'insorgere di ingenti passività nel bilancio comunale; debiti che poi, anche a ridosso dell'accertamento ovvero in seguito all'iscrizione a ruolo, non verranno più riscossi dal Comune di San Giuseppe Jato.

L'attività di analisi, ha inoltre permesso di individuare alcuni soggetti inottemperanti, organici e/o con rapporti di parentela con esponenti delle consorterie criminali locali, sia relativamente all'imposta per la quale sono decorsi i termini ordinari di pagamento sia per quella per la quale non è stato emesso ancora l'avviso di accertamento.

- **Attività di Accertamento e Riscossione TARI**

Il presupposto per l'applicazione della tassa sui rifiuti è il possesso ovvero la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Restano escluse dall'applicazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali





tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Dall'esame della documentazione acquisita è stato possibile rilevare che il Comune di San Giuseppe Jato, annualmente, emette i relativi avvisi di pagamento nei confronti dei contribuenti tenuti alla corresponsione della suddetta imposta e, successivamente, prende soltanto atto dell'avvenuto pagamento da parte di taluni cittadini, inviando di rado eventuali solleciti di pagamento.

Con riferimento all'attività di accertamento e riscossione TARI svolta dall'Ufficio Tributi del Comune di San Giuseppe Jato durante la gestione AGOSTARO è emerso, distintamente per ciascun anno d'imposta, che per l'annualità 2017, a fronte di n. 3.534 posizioni debitorie per un gettito complessivo previsto pari a euro 1.037.129, hanno ottemperato al pagamento solo nr. 2.427 contribuenti; in merito agli inadempienti, risultati essere nr. 1.107 (pari al 31,32% del totale delle posizioni debitorie), alla data del 20 novembre 2020:
nr. 579 contribuenti sono stati destinatari ex artt. 138 e/o 139 C.P.C. di notifica di sollecito, risultando comunque attualmente insolventi;
nr. 251 sono risultati irreperibili, per cui l'Ufficio Tributi ha proceduto ex art. 140 C.P.C. all'affissione presso l'Albo Pretorio del Comune; gli stessi risultano tuttora insolventi;
nr. 277 soggetti non risultano ancora destinatari di notifica del sollecito pagamento.
Tali inadempimenti hanno generato per l'ente locale mancanti introiti per complessivi euro 317.054.
Relativamente all'annualità 2018, a fronte di nr. 3.575 posizioni debitorie, per un gettito complessivo previsto pari a euro 1.056.709, hanno ottemperato al pagamento nr. 2.347 contribuenti; gli inadempienti, risultati essere nr. 1.228 (pari al 34,35% del totale delle posizioni debitorie), hanno generato un danno per le casse dell'ente locale pari ad euro 345.638.
Nell'anno 2019, sono state registrate nr. 3.648 posizioni debitorie, per un gettito complessivo previsto pari a euro 1.072.920; hanno ottemperato al pagamento nr. 2.275 contribuenti: gli inadempienti, risultati essere nr. 1.373 (pari al 37,64% del totale delle posizioni debitorie), hanno generato un danno per le casse del Comune nella misura di euro 380.847.
Infine, per quanto concerne l'annualità 2020, a fronte di nr. 3.679 posizioni debitorie, il gettito complessivo previsto ammonta ad euro 1.085.210; tenuto conto del fatto che i termini per l'effettuazione dei pagamenti sono scaduti il 30 novembre 2020, si rappresenta che alla data del 19 novembre 2020 hanno ottemperato al pagamento solo nr. 846 contribuenti, mentre risultano non aver ancora regolarizzato la propria posizione n. 2.833 contribuenti (pari al 77% del totale delle posizioni debitorie), per complessivi euro 650.143 non riscossi.



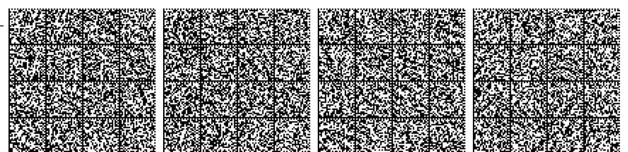


Per quanto attiene invece all'attività di accertamento svolta con riferimento alle annualità precedenti, ovvero agli anni 2015 e 2016, il Comune di San Giuseppe Jato ha iscritto a ruolo n. 761 contribuenti (ruolo elaborato in data 29 maggio 2018) per complessivi euro 321.729, relativamente all'annualità d'imposta 2015, e n. 755 contribuenti (ruolo elaborato in data 23 gennaio 2020), con riferimento all'anno d'imposta 2016, per complessivi euro 355.290.
Dalla disamina dei suddetti avvisi di pagamento emessi dall'ente locale, espungendo i contribuenti che hanno corrisposto il quantum dovuto, come per l'IMU, la Commissione ha individuato alcune singole posizioni di contribuenti ritenuti "sensibili", riconducibili – direttamente e/o indirettamente – agli amministratori comunali, ai dipendenti pubblici e ai loro congiunti. Anche in questo caso è stato rilevato che, nell'immediato, vige la prassi di non ottemperare al pagamento del tributo ingenerando un'importante passività nelle casse comunali: ciò comporta che il Comune non avrà la provvista necessaria per far fronte ai costi legati alla gestione dei rifiuti, dovendo così ingenerare debiti su debiti fuori bilancio. A ben vedere, anche nel lungo termine, sono pochi i contribuenti che – prossimi all'iscrizione a ruolo – saldano il debito tributario solo in seguito all'avvenuta notifica dell'accertamento da parte dell'Ente.

Come anticipato, vige nella comunità di San Giuseppe Jato la prassi – malsana – di non ottemperare immediatamente al versamento delle imposte dovute negli anni di competenza, inducendo così l'ente locale – anche relativamente alla gestione rifiuti – a trovarsi impreparato nel far fronte ai costi dovuti per il servizio. Tale circostanza risulta ancora più grave laddove le posizioni debitorie riguardano figure appartenenti stricto sensu all'Amministrazione comunale,

Compendiando tutto quanto sopra riportato, oltre a rilevare una sostanziale inerzia da parte dell'Ente locale nella fase di riscossione dei tributi locali, caratterizzata soprattutto da una poco incisiva azione di sollecitazione nei confronti dei contribuenti inadempienti, si evidenzia la condotta poco esemplare degli amministratori e dei dipendenti comunali che in primis hanno contribuito (e contribuiscono) a porre la macchina amministrativa nella condizione di non riuscire a far fronte alle passività nel breve periodo.
Giova ribadire che il costo per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti viene – solitamente – sostenuto dal Comune attraverso le somme riscosse dalla comunità per la tassa sui rifiuti: se la collettività non ottempera puntualmente costringe de facto l'ente locale ad ingenerare debiti fuori bilancio che andranno poi ad accumularsi nel tempo.
Dall'analisi dei dati e delle informazioni acquisite nel corso dell'attività ispettiva, è stato rilevato un graduale ma pericoloso aumento del numero dei cittadini inadempienti, soprattutto durante la gestione amministrativa guidata dal Sindaco AGOSTARO: si è passati





da un tasso percentuale del 30,57% nel 2017 ad un tasso del 32,71% nel 2018, perfettamente in linea con il *trend* negativo già accertato relativamente alla mancata riscossione dell'IMU. Successivamente, un ulteriore aggravio è stato registrato tra il 2018 e il 2019 dove addirittura è stato registrato un ulteriore aumento di inadempienze, sino ad arrivare ad una perdita del getto erariale del 35,50%.

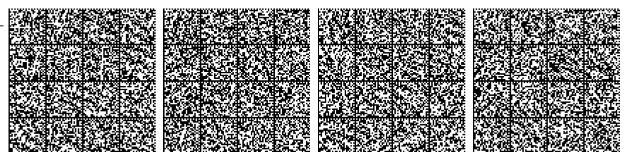
Indubbiamente, però, il grave segnale della *mala gestio* emerge nel 2020 ove gli importi non riscossi sono quasi raddoppiati: quasi il 60% della comunità jatina non ha ottemperato puntualmente al tributo, "contribuendo" ad incrementare – nel breve periodo – le passività nel bilancio comunale. Tale circostanza, oltre che agli effetti dell'emergenza epidemiologica, è presumibilmente legata anche e soprattutto alla tangibile incapacità manifestata dall'Amministrazione comunale di svolgere, in maniera efficace ed efficiente, l'attività di riscossione dei tributi propri, oltre che dall'assenza di mirate ed efficaci azioni di contrasto alla macroscopica e conclamata evasione fiscale. Il mancato versamento dei tributi locali, cui si sono resi responsabili in primis proprio gli amministratori, i funzionari e i dipendenti pubblici del Comune di San Giuseppe Jato, potrebbero aver ingenerato nella collettività un pericoloso spirito emulativo: tale avversione contributiva comporterebbe solo un serio ed importante danno economico-patrimoniale per l'ente locale.

Come evidenziato, l'atteggiamento negligente ed inottemperante della collettività emerso dall'indagine effettuata, si rispecchia perfettamente nella condotta di taluni consiglieri e dipendenti comunali che, invece di attenersi a norme di comportamento esemplari per la cittadinanza, hanno presumibilmente indotto la comunità ad una malsana emulazione. In particolare, sono emerse alcune posizioni debitorie, tra i consiglieri, i dipendenti comunali e i loro congiunti, piuttosto consolidate e significative di una recidiva spregiudicata nel non ottemperare ai tributi locali; tra questi, il linea generale, sia per quanto riguarda i mancati versamenti IMU sia gli omessi adempimenti relativi alla TARI, si annoverano le dirette inadempienze dei consiglieri "OMISSIS", nonché quelle di alcuni loro prossimi parenti e/o congiunti ovvero di quelli riconducibili alle figure politiche (consiglieri e assessori) "OMISSIS". Inoltre, talune inadempienze sono state rilevate in capo a personaggi cruciali della macchina amministrativa del Comune di San Giuseppe Jato (PA), "OMISSIS" .

In taluni casi ulteriori omessi pagamenti – diretti e/o indiretti – sono stati registrati in riferimento a dipendenti già individuati nel corso dei lavori come soggetti contigui a personaggi di spicco della criminalità organizzata jatina.

In tale quadro di diffusa inottemperanza tributaria spiccano le figure di noti esponenti della locale consorteria mafiosa o di soggetti a loro vicini.





CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, alla luce delle risultanze dell'attività ispettiva e dei circostanziati riferimenti tratti dalla relazione della Commissione d'accesso si ritiene possano sussistere elementi concreti, univoci e rilevanti tali da far ragionevolmente ritenere, anche alla stregua della consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, un possibile collegamento tra l'Amministrazione comunale di San Giuseppe Jato e l'organizzazione criminale dominante quel territorio, riconducibile a *Cosa nostra*.

I tratti salienti della citato documento, sinteticamente compendiati dallo scrivente nella presente relazione, sono stati illustratiti nel corso del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica nella seduta del 5 maggio 2021, alla presenza, tra gli altri, del Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Palermo – DDA, dr. Salvatore DE LUCA il quale, nell'esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione d'accesso, ha condiviso l'analisi del Prefetto circa gli elementi che possano aver contribuito ad alterare l'attività di indirizzo politico amministrativo e di controllo degli organi elettivi del Comune.

Il Consesso, unanimemente, ha ritenuto comprovato il possibile condizionamento dell'Amministrazione comunale di San Giuseppe Jato da parte di Cosa nostra.

Pertanto, si trasmette la presente relazione ai sensi dell'art. 143, co. 1 del D.lgs.267/2000, ritenendosi sufficientemente delineate le forme di permeabilità ad infiltrazioni mafiose dell'Amministrazione comunale di San Giuseppe Jato con compromissione del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione di governo ed amministrativa dell'Ente locale.

Ai fini della valutazione di cui all'art. 143 co. 5 del D.lgs.267/2000, si sottopongono all'attenzione le figure del responsabile dell'Ufficio "OMISSIS", "OMISSIS" e del Responsabile dello "OMISSIS" "OMISSIS".

IL PREFETTO
(Forlani)

21A05054





# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 27 agosto 2021.

**Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sicilia.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q)*, e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 16-*bis* e seguenti;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 16-*septies*, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, da ultimo modificato dall'art. 2, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, ai sensi del quale: «Sono denominate (…) *b)* "Zona gialla": le regioni nei cui territori alternativamente: 1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera *a)*; 2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera *a)*: 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento; 2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», e, in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»;

Visto, altresì, l'art. 12, comma 2, del citato decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, il quale prevede che: «Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;





Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da Covid-19;

Visto il verbale del 27 agosto 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, unitamente al report n. 67, nel quale si rileva che: «È in leggero aumento l'incidenza settimanale a livello nazionale al di sopra della soglia di 50 casi settimanali per 100.000 abitanti (71 per 100.000 abitanti, 16 agosto 2021-22 agosto 2021, vs 69 per 100.000 abitanti, 6 agosto 2021-15 agosto 2021, dati flusso ISS). Nel periodo 5-17 agosto 2021, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,01 (range 0,93-1,12), in diminuzione rispetto alla settimana precedente, coincidente con la soglia epidemica. Si osserva una lieve diminuzione anche dell'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero (Rt=1.04 (1.00-1.09) al 17 agosto 2021 vs Rt=1.08 (1.03-1.13) al 10 agosto 2021) che tuttavia non scende al di sotto della soglia epidemica. La elevata proporzione di soggetti asintomatici evidenziata dai dati epidemiologici pubblicati dall'Istituto superiore di sanità (https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-sorveglianza-dati) va considerata nella lettura di queste stime di trasmissibilità. Si osserva un aumento del tasso di occupazione in terapia intensiva ed in aree mediche che al giorno 24 agosto 2021 era pari rispettivamente al 5,7% e al 7,1%.»;

Visto il documento recante «Indicatori decisionali come da decreto-legge del 18 maggio 2021, n. 65, art. 13», allegato al citato verbale del 27 agosto 2021 della Cabina di regia, dal quale risulta, tra l'altro, che la Regione Sicilia presenta un'incidenza dei contagi pari a 200,7 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di occupazione di posti letto in area medica pari al 19,4% e un tasso di occupazione di posti letto in terapia intensiva pari al 12,1%;

Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 16-*septies*, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, così come modificato dall'art. 2, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, ai fini dell'applicazione alla Regione Sicilia delle misure previste per le «zone gialle»;

Sentito il Presidente della Regione Sicilia;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

*Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regione Sicilia*

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, nella Regione Sicilia si applicano, per un periodo di quindici giorni, salva nuova classificazione, le misure di cui alla c.d. «zona gialla», nei termini di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

*Disposizioni finali*

1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

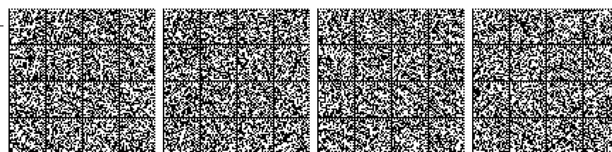
Roma, 27 agosto 2021

*Il Ministro della salute:* SPERANZA

*Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2021*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, registrazione n. 2408*

**21A05184**





# MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 agosto 2021.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione autonoma Valle d'Aosta dal 7 aprile 2021 al 9 aprile 2021.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2004, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) del 15 dicembre 2006 n. 1857, della Commissione;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID 19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;

Visto, in particolare, l'art. 71 - Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche - che stabilisce che «Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, brinate e grandinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile, maggio e giugno 2021 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio gelo, brina e grandine, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 4 marzo 2020 al n. 55, così come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425 (2017/XA);

Esaminata la proposta della Regione autonoma Valle d'Aosta di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 7 aprile 2021 al 9 aprile 2021 nella Provincia di Aosta.

Dato atto alla Regione autonoma Valle d'Aosta di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 dal decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione autonoma Valle d'Aosta di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni;

Decreta:

Art. 1.

*Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici*

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per i danni causati alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Aosta:

gelate dal 7 aprile 2021 al 9 aprile 2021;





provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* nel territorio dei Comuni di Allein, Antey-Saint-André, Aosta, Arnad, Arvier, Avise, Ayas, Aymavilles, Bard, Bionaz, Brissogne, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Chambave, Chamois, Champdepraz, Champorcher, Charvensod, Châtillon, Cogne, Courmayeur, Donnas, Doues, Emarèse, Etroubles, Fénis, Fontainemore, Gaby, Gignod, Gressan, Gressoney-La-Trinité Gressoney-Saint-Jean, Hône, Introd, Issime, Issogne, Jovençan, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Lillianes, Montjovet, Morgex, Nus, Ollomont, Oyace, Perloz, Pollein, Pontboset, Pontey, Pont-Saint-Martin, Pré-Saint-Didier, Quart, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Roisan, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Oyen, Saint-Pierre, Saint-Rhémy en Bosses, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Valgrisenche, Valpelline, Valsavarenche, Valtournenche, Verrayes, Verrès e Villeneuve.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2021

*Il Ministro:* PATUANELLI

**21A05069**

DECRETO 9 agosto 2021.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Lombardia dal 5 aprile 2021 al 18 aprile 2021.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) del 15 dicembre 2006, n. 1857, della Commissione;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2004, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali);

Visto, in particolare, l'art. 71 (Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche) che stabilisce che le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate e brinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2021 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio gelo brina, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

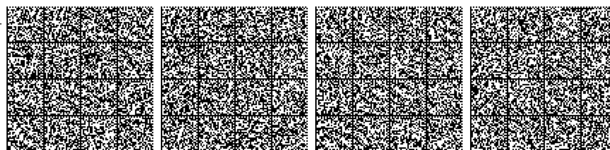
Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ed in particolare l'art. 1, comma 1 che ha trasferito le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al Ministero dei beni culturali e il conseguente comma 16 dello stesso articolo, ai sensi del quale la denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 4 marzo 2020 al n. 55, così come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 17 giugno 2020 al n. 152;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regola-





mento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425 (2017/XA);

Esaminata la proposta della Regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 5 aprile 2021 al 7 aprile 2021 nella Provincia di Bergamo;

gelate dal 6 aprile 2021 al 9 aprile 2021 nella Provincia di Milano;

gelate dal 6 aprile 2021 al 18 aprile 2021 nella Provincia di Brescia;

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021 nelle Province di Como, Cremona, Lecco, Mantova, Monza e della Brianza, Pavia, Sondrio, Varese;

Dato atto alla Regione Lombardia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lombardia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni;

Decreta:

Art. 1.

*Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici*

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni:

Bergamo:

gelate dal 5 aprile 2021 al 7 aprile 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, nel territorio dei Comuni di Adrara San Rocco, Albano Sant'Alessandro, Albino, Algua, Almè, Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Alzano Lombardo, Ambivere, Ardesio, Arzago D'adda, Averara, Azzone, Bagnatica, Bedulita, Berbenno, Bergamo, Bolgare, Boltiere, Bonate Sotto, Bossico, Bottanuco, Brembate, Brembate di Sopra, Brembilla, Brignano Gera d'Adda, Brusaporto, Calcinate, Calcio, Calusco d'Adda, Capizzone, Capriate San Gervasio, Caprino Bergamasco, Caravaggio, Carobbio degli Angeli, Casazza, Castel Rozzone, Castelli Calepio, Castione della Presolana, Cenate Sopra, Cenate Sotto, Cerete, Chiuduno, Cisano Bergamasco, Clusone, Cologno al Serio, Costa Volpino, Covo, Entratico, Fara Gera d'Adda, Foresto Sparso, Gandellino, Gandino, Ghisalba, Gromo, Isso, Lallio, Levate, Locatello, Lurano, Mapello, Mozzo, Nembro, Osio Sotto, Palazzago, Parre, Parzanica, Pianico, Piazza Brembana, Piazzolo, Ponte San Pietro, Ponteranica, Pontirolo Nuovo, Pradalunga, Predore, Rogno, Romano di Lombardia, Roncobello, Rovetta, San Giovanni Bianco, San Pellegrino Terme, Sant'Omobono Terme, Santa Brigida, Scanzorosciate, Seriate, Serina, Sorisole, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Sovere, Stezzano, Tavernola Bergamasca, Trescore Balneario, Treviglio, Ubiale Clanezzo, Val Brembilla, Valgoglio, Vertova, Villa d'Adda, Villa d'almè, Villongo, Zogno.

Brescia:

gelate dal 6 aprile 2021 al 18 aprile 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, nel territorio dei Comuni di Acquafredda, Adro, Alfianello, Bagnolo Mella, Bedizzole, Botticino, Bovegno, Brandico, Brescia, Brione, Caino, Calcinato, Calvisano, Capriano del Colle, Capriolo, Carpenedolo, Cazzago San Martino, Ceto, Cologne, Corte Franca, Corteno Golgi, Darfo Boario Terme, Dello, Desenzano del Garda, Edolo, Erbusco, Esine, Gambara, Gardone Val Trompia, Gavardo, Ghedi, Gianico, Gottolengo, Gussago, Idro, Isorella, Leno, Lonato del Garda, Lumezzane, Maclodio, Malonno, Manerbio, Marcheno, Marone, Milzano, Monno, Monticelli Brusati, Montichiari, Mura, Nave, Offlaga, Ome, Ono San Pietro, Orzinuovi, Paderno Franciacorta, Palazzolo sull'Oglio, Passirano, Pertica Alta, Pertica Bassa, Pian Camuno, Piancogno, Pisogne, Polpenazze del Garda, Poncarale, Pontoglio, Pozzolengo, Pralboino, Preseglie, Provaglio d'Iseo, Provaglio Val Sabbia, Puegnago sul Garda, Quinzano d'Oglio, Rodengo-Saiano, Roè Volciano, Roncadelle, Rovato, Sale Marasino, Salò, San Felice, San Gervasio Bresciano, Sarezzo, Sellero, Seniga, Serle, Soiano del Lago, Tavernole sul Mella, Tignale, Toscolano-Maderno, Tremosine sul Garda, Vallio Terme, Vobarno, Zone;

Como:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)*, nel territorio dei Comuni di Albiolo, Alserio, Alta Valle Intelvi, Alzate Brianza, Appiano Gentile, Arosio, Beregazzo con Figliaro, Bregnano, Cantù, Carlazzo, Centro Valle Intelvi, Cernobbio, Cirimido, Colverde, Como, Domaso, Erba, Grandate, Guanzate, Laglio, Livo, Lurago Marinone, Lurate Caccivio, Mariano Comense, Montano Lucino, Musso, Olgiate Comasco, Rezzago, San Siro, Solbiate con Cagno, Tavernerio, Torno, Valbrona, Valmorea, Vertemate con Minoprio, Villa Guardia;

Cremona:

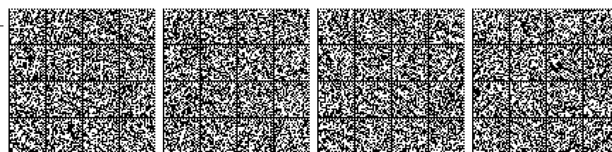
gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei Comuni di Azzanello, Bonemerse, Campagnola Cremasca, Casalbuttano ed Uniti, Crema, Cremona, Formigara, Gerre De' Caprioli, Isola Dovarese, Olmeneta, Ostiano, Pandino, Pescarolo ed Uniti, Pieve San Giacomo, Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca, Rivarolo del Re ed Uniti, Robecco d'Oglio, Romanengo, San Giovanni in Croce, Solarolo Rainerio, Soresina, Torre De' Picenardi;

Lecco:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;





provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a), b)* nel territorio dei Comuni di Abbadia Lariana, Airuno, Barzago, Barzanò, Barzio, Bellano, Bosisio Parini, Brivio, Calco, Calolziocorte, Casatenovo, Castello di Brianza, Civate, Colico, Colle Brianza, Crandola Valsassina, Cremella, Dervio, Ello, Galbiate, La Valletta Brianza, Lecco, Mandello del Lario, Merate, Missaglia, Montevecchia, Monticello Brianza, Oggiono, Olgiate Molgora, Osnago, Perledo, Primaluna, Santa Maria Hoè, Sirone, Sirtori, Suello, Taceno, Valgreghentino, Valmadrera, Viganò;

Mantova:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), b), c), d)*, nel territorio dei Comuni di Asola, Bagnolo San Vito, Borgo Mantovano, Borgo Virgilio, Borgocarbonara, Canneto sull'Oglio, Castel d'Ario, Castelbelforte, Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Ceresara, Commessaggio, Dosolo, Goito, Gonzaga, Guidizzolo, Magnacavallo, Mantova, Marcaria, Marmirolo, Monzambano, Ostiglia, Poggio Rusco, Ponti sul Mincio, Quingentole, Quistello, Rivarolo Mantovano, Rodigo, Roncoferraro, Roverbella, Sabbioneta, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide e Felonica, Suzzara, Viadana, Volta Mantovana;

Milano:

gelate dal 6 aprile 2021 al 9 aprile 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), b)*, nel territorio dei Comuni di Bareggio, Cassano d'Adda, Cernusco sul Naviglio, Cologno Monzese, Gorgonzola, Legnano, Nerviano, Parabiago, Rho, San Vittore Olona, Settala, Solaro, Trezzo sull'Adda;

Monza e della Brianza:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), b)*, nel territorio dei Comuni di Agrate Brianza, Arcore, Besana in Brianza, Busnago, Carate Brianza, Cogliate, Desio, Giussano, Lentate sul Seveso, Limbiate, Macherio, Monza, Nova Milanese, Triuggio, Usmate Velate, Veduggio con Colzano, Vimercate;

Pavia:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)*, nel territorio dei Comuni di Bagnaria, Bressana Bottarone, Broni, Casteggio, Cava Manara, Cecima, Cigognola, Codevilla, Montalto Pavese, Ponte Nizza, Robbio, Santa Giuletta, Val di Nizza, Varzi;

Sondrio:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)*, nel territorio dei Comuni di Albosaggia, Andalo Valtellino, Aprica, Ardenno, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Bormio, Buglio in Monte, Caiolo, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Chiavenna, Chiuro, Civo, Cosio Valtellino, Delebio, Dubino, Faedo Valtellino, Forcola, Gordona, Grosotto, Lanzada, Livigno, Lovero, Mazzo di Valtellina, Montagna in Valtellina, Morbegno, Piateda, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Prata Camportaccio, Samolaco, Sernio, Sondalo, Sondrio, Talamona, Teglio, Tirano, Tovo di Sant'Agata, Traona, Tresivio, Val Masino, Valdidentro, Valdisotto, Vervio, Villa di Tirano;

Varese:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a), b)* nel territorio dei Comuni di Agra, Albizzate, Angera, Arcisate, Barasso, Besozzo, Biandronno, Bisuschio, Brebbia, Brezzo di Bedero, Brunello, Busto Arsizio, Cardano al Campo, Carnago, Caronno Pertusella, Caronno Varesino, Casale Litta, Casciago, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Castelseprio, Cislago, Cittiglio, Clivio, Comerio, Cuasso al Monte, Cuvio, Gallarate, Gavirate, Golasecca, Gorla Minore, Gornate-Olona, Laveno-Mombello, Leggiuno, Lonate Pozzolo, Lozza, Luino, Maccagno, Malnate, Morazzone, Mornago, Oggiona con Santo Stefano, Porto Ceresio, Porto Valtravaglia, Sesto Calende, Tradate, Travedona, Varese, Viggiù.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2021

*Il Ministro:* PATUANELLI

**21A05070**

---

DECRETO 9 agosto 2021.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Piemonte dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021.**

## IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2004, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o Provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di





Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) del 15 dicembre 2006 n. 1857, della Commissione;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 recante «Misure urgenti connesse al l'emergenza da COVID19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;

Visto, in particolare, l'art. 71 - Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche - che stabilisce che «Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, brinate e grandinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile, maggio e giugno 2021 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio gelo, brina e grandine, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 4 marzo 2020 al n. 55, così come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425 (2017/XA);

Esaminata la proposta della Regione Piemonte di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale: gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021 nella Provincia di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Città metropolitana di Torino, Verbano Cusio Ossola e Vercelli.

Dato atto alla Regione Piemonte di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Piemonte di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni;

Decreta:

Art. 1.

*Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici*

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Alessandria:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

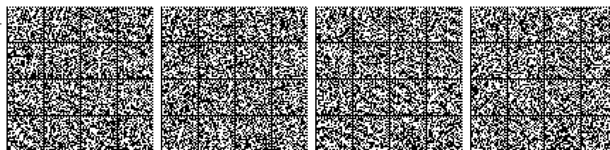
provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), b), c), d)* nel territorio dei Comuni di Acqui Terme, Alessandria, Alice bel Colle, Altavilla Monferrato, Avolasca, Bergamasco, Berzano di Tortona, Bistagno, Bosio, Bozzole, Brignano Frascata, Camagna Monferrato, Camino, Capriata d'Orba, Carezzano, Carpeneto, Cartosio, Casal Cermelli, Casale Monferrato, Casalnoceto, Cassine, Castellania Coppi, Castellar Guidobono, Castellazzo Bormida, Castelletto Merli, Castelnuovo Bormida, Castelnuovo Scrivia, Cella Monte, Cereseto, Cerrina Monferrato, Coniolo, Conzano, Costa Vescovato, Fabbrica Curone, Felizzano, Frassinello Monferrato, Fresonara, Frugarolo, Fubine, Gabiano, Gamalero, Garbagna, Gavi, Giarole, Isola Sant'Antonio, Lu e Cuccaro Monferrato, Masio, Melazzo, Merana, Molare, Mombello Monferrato, Momperone, Monleale, Morsasco, Murisengo, Novi Ligure, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio, Ovada, Oviglio, Ozzano Monferrato, Pecetto di Valenza, Pomaro Monferrato, Pontecurone, Pontestura, Ponti, Ponzone, Quargnento, Quattordio, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, Sale, San Salvatore Monferrato, Sarezzano, Serralunga di Crea, Sezzadio, Silvano d'Orba, Spigno Monferrato, Terruggia, Terzo, Ticineto, Tortona, Valenza, Valmacca, Vignale Monferrato, Viguzzolo, Villadeati, Villamiroglio, Villanova Monferrato, Visone, Volpedo, Volpeglino.

Asti:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), b), c),* e *d)* nel territorio dei Comuni di Agliano Terme, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri D'Asti, Belveglio, Bruno, Calamandrana, Callianoca Losso, Cameranocasasco, Canelli, Cantarana,





Casorzo, Castagnole delle Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Rocchero, Castell'alfero, Castellero, Castello di Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Cellarengo, Celle Enomondo, Cereto d'Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d'Asti, Cunico, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maretto, Moasca, Mombaruzzo, Mombercelli, Monastero Bormida, Moncalvo, Mongardino, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio Monferrato, Moransengo, Nizza Monferrato, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Piovà Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Rocca d'Arazzo, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scurzolengo, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viarigi, Vigliano d'Asti, Villa San Secondo, Villafranca d'Asti, Villanova d'Asti, Vinchio.

Biella:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)*, *b)*, *c)*, e *d)* nel territorio dei Comuni di Andorno Micca, Bioglio, Borriana, Camburzano, Candelo, Cavaglià, Cerrione, Coggiola, Cossato, Curino, Lessona, Magnano, Massazza, Masserano, Mongrando, Mottalciata, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pollone, Ponderano, Pray, Quaregna Cerreto, Roppolo, Salussola, Sandigliano, Sordevolo, Sostegno, Valdilana, Vigliano Biellese, Viverone, Zimone, Zubiena.

Cuneo:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei Comuni di Alba, Bagnolo Piemonte, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barge, Barolo, Bastia Mondovì, Beinette, Bene Vagienna, Borgo San Dalmazzo, Boves, Bra, Briaglia, Brondello, Busca, Camerana, Canale, Caraglio, Caramagna Piemonte, Cardè, Carrù, Casalgrasso, Castagnito, Castellinaldo d'Alba, Castellino Tanaro, Castiglione Falletto, Castiglionetinella, Cavaller Maggiore, Centallo, Ceresole d'Alba, Cerretto Langhe, Cervasca, Cervere, Ceva, Cherasco, Cigliè, Clavesana, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Costigliole Saluzzo, Cravanzana, Cuneo, Demonte, Diano d'Alba, Dogliani, Dronero, Envie, Farigliano, Faule, Feisoglio, Fossano, Frabosa Sottana, Gambasca, Genola, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, La Morra, Lagnasco, Lequio Berria, Lequio Tanaro, Lesegno, Levice, Magliano Alfieri, Magliano Alpi, Manta, Marene, Margarita, Marsaglia, Martiniana Po, Moiola, Mombarcaro, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monasterolo di Savigliano, Monchiero, Mondovì, Monesiglio, Monforte d'Alba, Montà, Montaldo Roero, Montanera, Montelupo Albese, Montemale, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Moretta, Morozzo, Murello, Narzole, Neive, Neviglie, Niella Tanaro, Novello Nucetto, Paesana, Pagno, Peveragno, Pianfei, Piasco, Piobesi d'Alba, Piozzo, Pocapaglia, Polonghera, Priero, Priocca Priola, Racconigi, Revello, Rifreddo, Rocca de Baldi, Roccavione, Roddi, Roddino, Rodello, Rossana, Ruffia, Salmour, Saluzzo, San Benedetto Belbo, San Michele Mondovì, Sanfrè, Sanfront, Santa Vittoria d'Alba, Sant'Albano Stura, Santo Stefano Belbo, Savigliano, Scarnafigi, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Sommariva Bosco, Sommariva Perno, Tarantasca, Torre Mondovì, Treiso, Trezzo Tinella, Trinità, Valgrana, Verduno, Verzuolo, Vezza d'Alba, Vicoforte, Vignolo, Villafalletto, Villanova Mondovì, Villanova Solaro, Villar San Costanzo, Vottignasco.

Novara:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettera *a)*, *b)*, *c)* e *d)* nel territorio dei Comuni di Arona, Barengo, Bellinzago Novarese, Boca, Borgola Vezzaro, Borgomanero, Briona, Carpignano Sesia, Casalino, Cavallirio, Cerano, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Galliate, Gargallo, Gattico-Veruno, Ghemme, Ranozzo con Monticello, Grignasco, Landiona, Maggiora, Marano Ticino, Mezzomerico, Novara, Oleggio, Oleggio Castello, Pisano, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Sillavengo, Sizzano Varallo Pombia, Vicolungo, Vinzaglio.

Città Metropolitana Torino:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei Comuni di Agliè, Albiano d'Ivrea, Almese, Andezeno, Azeglio, Bairo, Baldissero Torinese, Barbania, Barone Canavese, Beinasco, Bibiana, Borgiallo, Borgomasino, Bosconero, Brandizzo, Bricherasio, Brozolo, Brusasco, Buriasco, Buttigliera, Cafasse, Caluso, Cambiano, Campiglione, Candiolo, Cantalupa, Caprie, Caravino, Carignano, Carmagnola, Casalborgone, Castagneto, Castagnole Piemonte, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Cavour, Cercenasco, Chianocco, Chivasso, Ciriè, Coassolo Torinese, Collegno, Corio, Cossano, Cuceglio, Cumiana, Druento, Favria, Fiano, Foglizzo, Forno Canavese, Front, Frossasco, Garzigliana, Gassino Torinese, Giaveno, Ivrea, La Cassa, La Loggia, Lanzo Torinese, Lauriano, Leini, Levone, Lombardore, Lombriasco, Loranzè, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Lusigliè, Maglione, Montalenghe, Monteu da po, Marentino, Mazze, Mercenasco, Moncalieri, Montalenghe, Montanaro, None, Osasco Osasio, Ozegna, Pancalieri, Pecetto Torinese, Pertusio, Pianezza, Pinerolo, Pino Torinese, Piossasco, Poirino, Pralormo, Prarostino, Prascorsano, Rivalba, Riva di Chieri, Rivalta di Torino, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Rivoli, Rocca Canavese, Roletto, Rondissone, Samone, San Benigno Canavese, San Carlo Canavese, San Germano Chisone, San Giglio, San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, - San Maurizio Canavese, San Mauro Torinese, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da po, San Secondo di Pinerolo, Sant'Ambrogio, Scalenghe, Scarmagno, Settimo Rottaro, Strambinello, Torino, Torrazza Piemonte, Torre Canavese, Trofarello, Val di Chy, Valperga, Varisella, Verrua Savoia, Vestignè, Vialfrè, Vigone, Villareggia, Villastellone, Vinovo, Vische, Villafranca Piemonte, Villarbasse, Volpiano.

Verbano Cusio Ossola:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;





provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), b), c)* e *d)* nel territorio dei Comuni di Gravellona Toce, Villadossola.

Vercelli:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), b), c)* e *d)* nel territorio dei Comuni di Alice Castello, Arborio, Bianzè, Borgo d'Ale, Borgo Sesia, Caresana Blot, Cigliano, Collobiano, Crescentino, Gattinara, Guardabosone, Livorno Ferraris, Lozzolo, Moncrivello, Quarona, Roasio, Rosavenda, Saluggia, Santhià, Tronzano Vercellese, Trino Vercellese, Vercelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2021

*Il Ministro:* PATUANELLI

**21A05071**

---

DECRETO 9 agosto 2021.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Veneto dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2004, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) del 15 dicembre 2006, n. 1857, della Commissione;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;

Visto, in particolare, l'art. 71 - Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche - che stabilisce che «Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, brinate e grandinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile, maggio e giugno 2021 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio gelo, brina e grandine, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 4 marzo 2020 al n. 55, così come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425 (2017/XA);

Esaminata la proposta della Regione Veneto di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021 nelle Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Città metropolitana Venezia, Vicenza, Verona;

Dato atto alla Regione Veneto di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;





Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Veneto di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni vegetali e alle produzioni apistiche;

Decreta:

Art. 1.

*Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici*

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni vegetali ed alle produzioni apistiche nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Belluno:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

produzioni apistiche - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)*, *b)*, *c)* e *d)* nel territorio dei Comuni di Agordo, Alano di Piave, Alleghe, Alpago, Arsiè, Auronzo di Cadore, Belluno, Borgo Valbelluna, Calalzo di Cadore, Canale D'Agordo, Cencenighe Agordino, Cesiomaggiore, Chies D'Alpago, Cibiana di Cadore, Colle Santa Lucia, Comelico Superiore, Cortina D'Ampezzo, Danta di Cadore, Domegge di Cadore, Falcade, Feltre, Fonzaso, Gosaldo, Lavalle Agordina, Lamon, Limana, Livinallongo del Col Dilana, Longarone, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Ospitale di Cadore, Pedavena, Pieve di Cadore, Ponte nelle Alpi, Quero Vas, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Gregorio nelle Alpi, San Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, San Vito di Cadore, Santa Giustina, Santo Stefano di Cadore, Sedico, Selva di Cadore, Seren del Grappa, Sospirolo, Sovramonte, Taibon Agordino, Tambre, Val di Zoldo, Vallada Agordina, Valle di Cadore, Vigo di Cadore, Vodo Cadore, Voltago Agordino;

Padova:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

produzioni apistiche - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)*, *b)*, *c)* e *d)* nel territorio dei Comuni di Abano Terme, Albignasego, Anguillara Veneta, Arquà Petrarca, Arre, Arzergrande, Bagnoli Di Sopra, Baone, Barbona, Battaglia Terme, Borgo Veneto, Borgoricco, Bovolenta, Brugine, Cadoneghe, Campo San Martino, Campodarsego, Campodoro, Camposampiero, Candiana Carceri, Carmignano di Brenta, Cartura, Casale di Scodosia, Casalserugo, Cinto Euganeo, Cittadella, Codevigo, Conselve, Correzzola, Curtarolo, Este, Fontaniva, Galliera Veneta, Galzignano Terme, Gazzo, Legnaro, Limena, Loreggia, Lozzo Atestino, Maserà di Padova, Masi, Massanzago, Mestrino Monselice, Montagnana, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Ospedaletto Euganeo, Padova, Piazzola sul Brenta, Piombino Dese, Piove di Sacco, Polverara, Ponso, Ponte San Nicolò, Rovolon, Rubano,Saccolongo, San Giorgio delle Pertiche, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gu, Santa Giustina in Colle, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Sant'Urbano, Saonara, Selvazzano Dentro, Solesino, Teolo, Tombolo, Torreglia, Trebaseleghe, Tribano, Veggiano, Vescovana, Vigonza, Villa del Conte, Villa Estense, Villafranca Padovana, Villanova di Camposampiero, Vo';

Padova:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

produzioni vegetali - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)*, *b)*, *c)* e *d)* nel territorio dei Comuni di Arre, Barbona, Battaglia Terme, Boara Pisani, Borgo Veneto, Bovolenta, Campodarsego, Camposampiero, Candiana, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Cittadella, Codevigo, Correzzola, Due Carrare, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo, Granze, Masi, Massanzago, Merlara, Monselice, Montagnana, Pernumia, Piacenza D'Adige, Piombino D'Ese, Piove di Sacco, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro Viminario, Sant'Urbano, Santa Giustina in Colle, Terassa Padovana, Trebaseleghe, Tombolo, Urbana, Vighizzolo, Villa del Conte;

Rovigo:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

produzioni apistiche - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)*, *b)*, *c)* e *d)* nel territorio dei Comuni di Adria, Ariano nel Polesine, Arquà Polesine, Badia Polesine, Bergantino, Canaro, Canda, Castelguglielmo, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Ceregnano, Crespino, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gaiba, Gavello, Giacciano con Baruchella, Guarda Veneta, Lendinara, Loreo, Lusia, Melara, Occhiobello, Papozze, Polesella, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, Rovigo, Salara, Stienta, Taglio di Po, Trecenta, Villadose, Villanova del Ghebbo;

Rovigo:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

produzioni vegetali - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)*, *b)*, *c)* e *d)* nel territorio dei Comuni di Adria, Ariano nel Polesine, Arquà Polesine, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Bergantino, Bosaro, Calto, Canaro, Canda, Castelguglielmo, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Ceregnano, Corbola, Costa di Rovigo, Crespino, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gaiba, Gavello, Giacciano con Baruchella, Guarda Veneta, Lendinara, Loreo, Lusia, Melara, Occhiobello, Papozze, Pettorazza, Pincara, Polesella, Pontecchio Polesine, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, Rovigo, Salara, San Bellino, San Martino di Venezze, Stienta, Taglio di Po, Trecenta, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana;

Treviso:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

produzioni apistiche - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)*, *b)*, *c)* e *d)* nel territorio dei Comuni di Altivole, Arcade, Asolo, Borso del Grappa, Breda di Piave, Caerano di San Marco, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cessalto, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cornuda, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Fontanelle, Fonte, Fregona, Gaiarine, Giavera del Montello, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Istra-





na, Loria, Mansuè, Maser, Maserada sul Piave, Meduna di Livenza, Miane, Mogliano Veneto, Monastier di Treviso, Monfumo, Montebelluna, Morgano, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Nervesa della Battaglia, Oderzo, Ormelle, Orsago, Paese, Pederobba, Pieve del Grappa, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Possagno, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Refrontolo, Resana, Revine Lago, Riese Pio X, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Polo di Piave, San Zenone degli Ezzelini, Sarmede, Segusino, Silea, Spresiano, Susegana, Tarzo, Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Vazzola, Vedelago, Vidor, Villorba, Vittorio Veneto, Volpago del Montello, Zenson di Piave, Zero Branco;

Treviso:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

produzioni vegetali - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)*, *b)*, *c)* e *d)* nel territorio dei Comuni di Altivole, Arcade, Asolo, Breda di Piave, Caerano di S. Marco, Casale sul Sile, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cimadolmo, Cornuda, Crocetta del Montello, Fontanelle, Fonte, Godega S. Urbano, Istrana, Maser, Montebelluna, Morgano, Motta di Livenza, Oderzo, Paese, Ponzano Veneto, Povegliano, Riese Pio X, San Polo di Piave, Spresiano, Trevignano, Treviso, Vedelago, Vidor, Villorba, Volpago del Montello, Zero Branco;

Città metropolitana di Venezia:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

produzioni apistiche - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)*, *b)*, *c)* e *d)* nei Comuni di Annone Veneto, Campolongo Maggiore, Camponogara, Caorle, Cavarzere, Ceggia, Chioggia, Cinto Caomaggiore, Cona, Concordia Sagittaria, Dolo, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Fossò, Jesolo, Meolo, Mira, Mirano, Musile di Piave, Noale, Noventa di Piave, Pianiga, Portogruaro, Pramaggiore, Salzano, San Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, Santa Maria di Sala, Santo Stino di Livenza, Scorzè, Spinea, Stra, Torre di Mosto, Venezia;

Città metropolitana di Venezia:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

produzioni vegetali - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)*, *b)*, *c)* e *d)* nel territorio dei Comuni di Jesolo, Caorle, Concordia Sagittaria, Eraclea, San Michele al Tagliamento, Fossalta di Portogruaro, San Donà di Piave, Portogruaro, Scorzè;

Vicenza:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

produzioni apistiche - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)*, *b)*, *c)* e *d)* nel territorio dei Comuni di Agugliaro, Albettone, Alonte, Altavilla Vicentina, Altissimo, Arcugnano, Arsiero, Arzignano, Asiago, Barbarano Mossano, Bassano del Grappa, Bolzano Vicentino, Breganze, Brendola, Bressanvido, Brogliano, Caldogno, Caltrano, Camisano Vicentino, Campiglia dei Berici, Cassola, Castegnero, Castelgomberto, Chiampo, Colceresa, Cornedo Vicentino, Costabissara, Creazzo, Crespadoro, Dueville, Enego, Fara Vicentino, Foza, Gambellara, Gambugliano, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Longare, Lonigo, Lugo di Vicenza, Lusiana Conco, Malo, Marostica, Monte di Malo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montegalda, Monteviale, Monticello Conte Otto, Montorso Vicentino, Mussolente, Nogarole Vicentino, Nove, Noventa Vicentina, Pianezze, Pojana Maggiore, Pozzoleone, Quinto Vicentino, Recoaro Terme, Roana, Romano D'Ezzelino, Rossano Veneto, Rotzo, San Pietro Mussolino, San Vito di Leguzzano, Sandrigo, Santorso, Sarcedo, Sarego, Schio, Solagna, Sossano, Sovizzo, Tezze sul Brenta, Thiene, Torri di Quartesolo, Trissino, Val Liona, Valbrenta, Valdagno, Valdastico, Valli del Pasubio, Vicenza, Villaga, Zanè, Zugliano;

Vicenza:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

produzioni vegetali - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)*, *b)*, *c)* e *d)* nel territorio dei Comuni di: Marostica, Nove, Pianezze, Colceresa, Marano Vicentino, Schio, Santorso, Camisano Vicentino, Noventa Vicentina, Castegnero, Longare, Nanto, Val Liona, Romano D'ezzelino, Rossano Veneto, Rosà, Cassola, Tezze sul Brenta, Montecchio Precalcino, Albettone, Bassano del Grappa, Breganze, Pozzoleone.

Verona:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

produzioni apistiche - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)*, *b)*, *c)* e *d)* nel territorio dei Comuni di Albaredo D'Adige, Badia Calavena, Bardolino, Bonavigo, Bosco Chiesanuova, Bovolone, Brentino Belluno, Brenzone, Bussolengo, Buttapietra, Caldiero, Caprino Veronese, Casaleone, Castagnaro, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Cazzano di Tramigna, Cerro Veronese, Cologna Veneta, Costermano, Erbè, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Gazzo Veronese, Grezzana, Illasi, Isola della Scala, Isola Rizza, Lavagno, Lazise, Legnago, Malcesine, Marano di Valpolicella, Mezzane di Sotto, Minerbe, Montecchia di Crosara, Negrar, Nogarole Rocca, Palù, Pescantina, Peschiera del Garda, Rivoli Veronese, Roncà, Ronco All'Adige, Roverè Veronese, Salizzole, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, San Martino Buon Albergo, San Pietro di Morubio, San Pietro in Cariano, San Zeno di Montagna, Sant'Anna D'Alfaedo, Selva di Progno, Soave, Sommacampagna, Sona, Sorgà, Terrazzo, Torri del Benaco, Tregnago, Valeggio sul Mincio, Verona, Vestenanova, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Zevio, Zimella;

Verona:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

produzioni vegetali - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)*, *b)*, *c)* e *d)* nel territorio dei Comuni di: Albaredo D'Adige, Arcole, Angiari, Badia Calavena, Belfiore, Bevilacquia, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bovolone, Bussolengo, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel D'Azzano, Castelnuovo del Garda, Cerea, Cologna Veneta, Concamiarise, Erbe', Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Lazise, Marano di Valpolicella, Minerbe, Montecchia di Crosara, Mozzecane, Nogarole Rocca, Nogara, Oppeano, Palù, Pescantina, Povegliano, Pressana, Ronco All'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, Salizzole, San Bonifacio, San Giovanni Lupatoto, San Giovanni Ilarione, San Martino Buon Albergo, San Mauro Di Saline, San Pietro di





Morubbio, Sommacampagna, Sona, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Tregnago, Valeggio sul Mincio, Verona, Veronella, Vestenanova, Vigasio, Villabartolomea, Villafranca di Verona, Zevio, Zimella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2021

*Il Ministro:* PATUANELLI

**21A05072**

---

DECRETO 9 agosto 2021.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Friuli-Venezia Giulia dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2004, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) del 15 dicembre 2006, n. 1857, della Commissione;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;

Visto, in particolare, l'art. 71 - Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche - che stabilisce che «Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, brinate e grandinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile, maggio e giugno 2021 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio gelo, brina e grandine, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 4 marzo 2020 al n. 55, così come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425 (2017/XA);

Esaminata la proposta della Regione Friuli-Venezia Giulia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021 nelle Province di Gorizia, Pordenone, Udine.

Dato atto alla Regione Friuli-Venezia Giulia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Friuli-Venezia Giulia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni;





Decreta:

Art. 1.

*Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici*

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Gorizia:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)* nel territorio dei Comuni di Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse;

Pordenone:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)* nel territorio dei Comuni di Arba, Aviano, Azzano Decimo, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarsa della Delizia, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Chions, Clauzetto, Cordenons, Cordovado, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Travesio, Vajont, Valvasone Arzene, Vito d'Asio, Vivaro, Zoppola;

Udine:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)* nel territorio dei Comuni di Aiello del Friuli, Amaro, Aquileia, Artegna, Attimis, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertiolo, Bicinicco, Bordano, Buja, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campoformido, Campolongo Tapogliano, Carlino, Cassacco, Castions di Strada, Cavazzo Carnico, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Cividale del Friuli, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Corno di Rosazzo, Coseano, Dignano, Drenchia, Faedis, Fagagna, Fiumicello Villa Vicentina, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Gemona del Friuli, Gonars, Grimacco, Latisana, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Lusevera, Magnano in Riviera, Majano, Manzano, Marano Lagunare, Martignacco, Mereto di Tomba, Moimacco, Montenars, Mortegliano, Moruzzo, Muzzana del Turgnano, Nimis, Osoppo, Pagnacco, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pocenia, Porpetto, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Precenicco, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Ragogna, Reana del Rojale, Remanzacco, Rive d'Arcano, Rivignano Teor, Ronchis, Ruda, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, San Vito al Torre, San Vito di Fagagna, Santa Maria La Longa, Savogna, Sedegliano, Stregna, Taipana, Talmassons, Tarcento, Tavagnacco, Terzo d'Aquileia, Tolmezzo, Torreano, Torviscosa, Trasaghis, Treppo Grande, Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine, Varmo, Venzone, Verzegnis, Villa Santina, Visco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2021

*Il Ministro:* PATUANELLI

**21A05073**

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-206) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





# GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
## validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)** | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)** | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)** | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)** | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)** | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)** | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)** | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)** | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)** | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)** | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)** | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)** | - semestrale | € **431,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prezzi di vendita: | serie generale | € | 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico | € | 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 129,11)** | - annuale | € **302,47** |
| *(di cui spese di spedizione € 74,42)** | - semestrale | € **166,36** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 40,05)** | - annuale | € **86,72** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,95)** | - semestrale | € **55,46** |

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | | € **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 | |

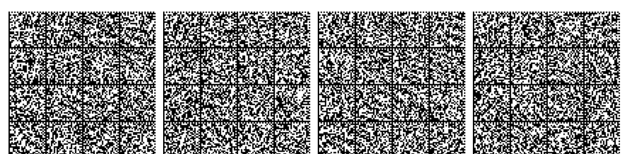
**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

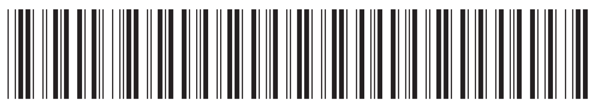
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.




*45-410100210828*

€ 1,00

